CAMERA DEI DEPUTATI

607 MARTEDÌ 15 MAGGIO 1990

X LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . . *Pag.* 5
GIUSTIZIA (II) . . . . . » 37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . . » 49
DIFESA (IV) . . . . . » 53
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . » 55
FINANZE (VI) . . . . . » 63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . » 81
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . » 85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . » 87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 107
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 115
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . » 131
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI . . . . . » 135

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della IV Commissione per l'audizione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Antonio Viesti, e del comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, generale Luigi Ramponi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . . *Pag.* 137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI TESTI UNICI CONCERNENTI LA RIFORMA TRIBUTARIA » 141

ERRATA CORRIGE . . . . . » 144

ALLEGATO . . . . . » 145

CONVOCAZIONI:

Giunta delle elezioni . . . . . *Pag.* II

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio » IV

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile . . . . . » V

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I) . . . . . » VI

Giustizia (II) . . . . . » X

Affari esteri e comunitari (III) . . . . . » XIII

Difesa (IV) . . . . . » XV

Bilancio, tesoro e programmazione (V) . . . . . » XVII

Finanze (VI) . . . . . » XX

Cultura, scienza e istruzione (VII) . . . . . » XXII

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) . . . . . » XXIV

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) . . . . . » XXVI

Attività produttive, commercio e turismo (X) . . . . » XXIX

Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » XXXI

Affari sociali (XII) . . . . . » XXXIII

Commissione parlamentare per le questioni regionali » XXXVI

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno . . . . . » XXXVII

Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali . . . . . » XXXVIII

Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 . . . . . » XXXIX

INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . . » XLI

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 15 maggio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari.

Disegno e proposte di legge:
Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).
(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).
TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).
(Parere della V e della XI Commissione).
TASSONE: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317).
(Parere della V e della XI Commissione).
CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).
(Parere della V Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta del 18 aprile è iniziata la discussione dell'articolo 10 del nuovo testo del disegno di legge n. 3464, scelto quale testo base, avvertendo che restano da esaminare i seguenti emendamenti riferiti a tale articolo:

All'articolo 10, sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con i seguenti:

2. L'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri, dal ministro competente per materia, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi o da regolamenti, nonché la completa realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Gli incarichi di funzione vengono assegnati o revocati in relazione alle esi-

genze, di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, degli obiettivi da perseguire nonché delle caratteristiche dirigenziali e professionali dei singoli dirigenti.
10. 5.

Ciaffi.

All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dal ministro competente per materia, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi o da regolamenti, nonché la completa realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.
10. 6.

Il relatore.

All'articolo 10, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. L'attività degli uffici e la gestione delle risorse vengono esaminati annualmente, in ciascuna amministrazione, dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 2; i risultati negativi emersi in tale sede vengono contestati al dirigente generale o al dirigente con atto personale del ministro.

4. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, dei dirigenti a giustificazione del risultato della gestione.

5. Qualora non vengano accolte le giustificazioni addotte, il ministro trasmette gli atti alla sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, di cui al successivo articolo 12.

6. La sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sentiti i diretti interessati ed accertati i risultati negativi della gestione, propone, secondo criteri di gradualità:

a) la rimozione dalla funzione esercitata, con la conseguente perdita della relativa indennità;

b) il collocamento a disposizione dell'amministrazione di appartenenza per la durata di un anno, con conseguente perdita dell'indennità di funzione;

c) il collocamento a riposo, secondo le modalità previste dall'articolo 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in caso di inadempienze di rilevante gravità o ripetute.

7. La proposta è indirizzata al ministro competente, che provvede, per i dirigenti, in conformità alla proposta medesima. Per i dirigenti generali, il ministro riferisce al Consiglio dei ministri, che può provvedere anche in difformità a quanto stabilito dal Consiglio superiore.

8. La revoca dell'incarico di funzione può essere disposta dal ministro, sia per i dirigenti generali che per i dirigenti, con efficacia immediata, salvi in ogni caso i diritti derivanti ai dirigenti dalla successiva pronuncia del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

9. I termini, le modalità, le garanzie per gli interessati e gli altri elementi del procedimento di cui al precedente comma 6 sono deferiti dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dal successivo articolo 12. In ogni caso, il Consiglio superiore è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi dalla ricezione degli atti.

10. Nei confronti dei dirigenti generali con rapporto di natura privatistica si procede alla revoca dell'incarico, con le procedure indicate ai commi 3 e 4.
10. 2.

Ferrara, Strumendo, Forleo.

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole: qualora non accolga le giustificazioni addotte, *aggiungere le seguenti:* sulla base del parere espresso dalla sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
10. 7.

Il relatore.

All'articolo 10, comma 6, dopo le parole: accertato per *aggiungere le seguenti:* i dirigenti superiori ed.
10.4.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

Il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) dichiara che ritirerà l'emendamento 10.2, qualora si profili un orientamento favorevole sugli emendamenti del relatore 10.6 e 10.7.

Il deputato Rosario CHIRIANO (DC) ritira l'emendamento 10.4, che il deputato Carlo TASSI dichiara di far suo.

Il deputato Adriano CIAFFI (DC) riformula l'emendamento 10.5, nel senso di mantenere esclusivamente il comma 3 dell'originaria formulazione.

Essendosi il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI dichiarato favorevole agli emendamenti del relatore 10.6 e 10.7, il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) ritira l'emendamento 10.2.

Il relatore Pietro SODDU (DC) esprime parere contrario sull'emendamento 10.4 e invita il deputato Ciaffi a ritirare l'emendamento 10.5, come riformulato, ritenendolo superfluo.

Dopo che il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI si è associato alle valutazioni del relatore, il Presidente Silvano LABRIOLA invita anch'egli il deputato Ciaffi a ritirare l'emendamento 10.5 nel testo riformulato, sulla base delle considerazioni del relatore.

Il deputato Adriano CIAFFI (DC) ritiene che un risultato negativo della gestione non coinvolge sempre la responsabilità e le capacità del dirigente e può quindi giustificare solo la rimozione dall'incarico. Insiste, pertanto, sul suo emendamento 10.5, come riformulato, e propone comunque di inserire al comma 5 un riferimento all'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa.

Il relatore Pietro SODDU (DC), dopo aver illustrato gli emendamenti 10.6 e 10.7, presenta il seguente emendamento:

All'articolo 10, commi 3, 5 e 6, premettere le seguenti parole: , l'inosservanza degli indirizzi generali e.
10. 8.

Il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) rileva che, alla luce del combinato disposto degli emendamenti 10.6 del relatore e Ciaffi 10.5, come riformulato, quest'ultimo assume il senso di un criterio utile per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che, se l'emendamento Ciaffi 10.5 involge il potere di nomina, il suo contenuto dovrà essere oggetto di un autonomo articolo. Invita quindi il presentatore a riformulare in tal senso l'emendamento.

Il deputato Carlo TASSI (MSI-DN) è favorevole all'emendamento Ciaffi 10.5, nel testo riformulato.

Il deputato Adriano CIAFFI (DC) presenta quindi ritirando l'emendamento 10.5, il seguente articolo aggiuntivo, che il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene – concordando la Commissione – possa collocarsi, salvo il coordinamento, dopo l'articolo 4.

Aggiungere il seguente articolo:

ART....

1. Gli incarichi di funzione vengono assegnati o revocati in relazione alle esigenze di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, degli obiettivi da perse-

guire nonché delle caratteristiche dirigenziali e professionali dei singoli dirigenti e tenuto conto dei risultati conseguiti.

Ciaffi.

La Commissione, favorevole il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, approva gli emendamenti del relatore 10.6, 10.8 e 10.7; respinge, contrari relatore e rappresentante del Governo, l'emendamento 10.4, fatto proprio dal deputato Tassi, ed approva, infine, l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

Approva inoltre, favorevoli relatore e rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo presentato dal deputato Ciaffi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che all'articolo 11 risultano presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 11, premettere il seguente comma:

01. I posti di dirigente disponibili al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1989 sono conferiti in ragione di due terzi ai candidati risultati idonei nei concorsi espletati nell'ultimo triennio e, per il rimanente terzo, mediante corso concorso secondo le modalità di cui al successivo comma, lettera b).

11. 4. Borri.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti mediante pubblico concorso cui sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso nonché coloro che hanno superato il corso di formazione triennale presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione di cui al comma seguente. La metà dei posti da conferire da ciascuna amministrazione ai sensi del presente comma è comunque riservata al personale appartenente all'amministrazione medesima.

2. Al corso di formazione triennale di cui al comma precedente sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, candidati di età non superiore agli anni ventinove in possesso del diploma di laurea, nonché pubblici dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo i criteri di selezione stabiliti nel successivo comma 4. Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministràzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è affidato il compito di programmare e realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico. Il superamento del primo, del secondo e del terzo anno di corso del triennio di formazione consente l'accesso rispettivamente alla settima, alla ottava ed alla nona qualifica funzionale nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il 20 per cento dei posti di dirigente disponibili è assegnato mediante concorso riservato ai funzionari dei ruoli centrali e periferici dello Stato ai quali è stata affidata con atto formale da almeno due anni, anche non continuativi, prima dell'entrata in vigore della presente legge la reggenza di un ufficio a livello dirigenziale e che abbiano svolto detta funzione senza demerito, fermi restando tutti gli altri requisiti per l'accesso alla dirigenza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché le modalità di selezione per l'accesso al corso di dottorato in pubblica amministrazione, di formazione della graduatoria finale ed il trattamento economico dei corsisti estranei all'amministrazione.

11. 24.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Accesso alla qualifica di dirigente).

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ciascun anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti mediante i sistemi seguenti:

a) per il 70 per cento mediante valutazione curricolare delle attività di servizio del funzionario, effettuata in conformità ad apposita tabella contenente criteri obiettivi di giudizio individuati con coefficienti numerici da approvare, d'intesa con ogni amministrazione interessata, con decreto del ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti dello Stato. Sono valutabili gli impiegati direttivi appartenenti alla qualifica funzionale ottava e superiori della stessa amministrazione che al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la disponibilità dei posti abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera;

b) per il 30 per cento mediante corso-concorso di formazione dirigenziale cui sono ammessi a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alla qualifica funzionale ottava e qualifiche superiori, in possesso di cinque anni di effettivo servizio nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il corso, nonché il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di diploma di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni ed in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso.

2. Le nomine secondo il sistema di cui alla lettera *a)* del precedente comma sono conferite annualmente con decreto del ministro competente secondo l'ordine di apposita graduatoria approvata dal consiglio di amministrazione. A tal fine presso ciascuna amministrazione è istituita una commissione di valutazione curricolare, presieduta dal dirigente generale del personale e composta da tre dirigenti nominati dal consiglio di amministrazione e da due delegati designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti dello Stato, con il compito di predisporre la graduatoria mediante la classificazione dei funzionari, secondo i criteri di giudizio stabiliti nella tabella di valutazione approvata dal ministro per la funzione pubblica. Sono valutabili i seguenti indici di professionalità:

a) servizio di ufficio;

b) servizio in qualifica superiore;

c) reggenza di uffici dirigenziali;

d) incarichi in rappresentanza dell'amministrazione in commissioni tecniche costituite con decreto ministeriale, escluse le commissioni di concorso;

e) partecipazione nell'interesse del servizio a gruppi di lavoro ministeriali ed interministeriali costituiti con decreto ministeriale ovvero a gruppi di lavoro a livello territoriale costituiti con provvedimento amministrativo;

f) incarichi di rappresentanza all'estero presso organismi internazionali e/o conferenze internazionali;

g) diploma di laurea;

h) diplomi di laurea oltre quello richiesto per l'accesso in carriera;

i) corsi di aggiornamento, specializzazione e/o formazione organizzati dalla pubblica amministrazione e/o dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

l) incarichi in rappresentanza dell'amministrazione nella contrattazione decentrata;

m) pubblicazioni scientifiche con carattere di originalità attinenti l'attività di istituto o problematiche istituzionali e/o organizzative della pubblica amministrazione;

n) specializzazione *post lauream;*

o) abilitazioni professionali;

p) incarichi ispettivi;

q) modalità di accesso alla carriera direttiva.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro per la funzione pubblica emana la tabella di valutazione curricolare. Entro i successivi tre mesi la commissione di valutazione di ciascuna amministrazione provvede a classificare il personale direttivo in servizio nella prima graduatoria curricolare che verrà aggiornata con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai nuovi indici di professionalità acquisiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La graduatoria è permanente e costituisce il curricolo del funzionario. Per la formazione della prima graduatoria i funzionari invieranno alla direzione generale del personale, entro trenta giorni dall'emanazione della tabella di valutazione della propria amministrazione, l'elenco degli indici di professionalità posseduti con indicate le categorie cui sono ascrivibili, chiedendo contestualmente l'inserimento della relativa documentazione nel fascicolo personale e l'annotazione nell'indice dello stesso. Le risultanze della prima graduatoria e dei successivi aggiornamenti sono trascritte in apposita scheda di valutazione personale analitica, da inserire a cura della competente direzione generale nel fascicolo personale. Le nomine hanno decorrenza economica e giuridica dal 1° gennaio successivo alle verificate vacanze dei posti. I dirigenti promossi con il sistema della valutazione curricolare sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. Si consegue l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale per i posti disponibili in ciascuna amministrazione mediante valutazione dei titoli, anche di servizio, secondo l'ordine di graduatoria. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per la funzione pubblica, d'intesa con ogni amministrazione interessata e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti dello Stato, emana apposita tabella di valutazione dei titoli, contenente i criteri di valutazione espressi in coefficienti numerici. Il corso ha durata triennale. Le nomine hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal primo gennaio successivo alle vacanze dei posti. La commissione giudicatrice dei titoli è composta da un magistrato della Corte dei conti o del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale o da un dirigente generale, che la presiede, e da due dirigenti dello Stato in servizio, appartenenti all'amministrazione interessata. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

11. 22.

Ciaffi, Bertoli.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.
(Accesso alla dirigenza).

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti nel modo seguente:

a) per il 60 per cento mediante pubblico concorso a cui sono ammessi in nu-

mero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso. La metà dei posti da conferire da ciascuna amministrazione ai sensi della presente lettera è comunque riservata al personale appartenente all'amministrazione medesima;

b) per il restante 40 per cento mediante corso di formazione dirigenziale di durata triennale svolto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, seguito da un periodo di dodici mesi di uditorato prima dell'assunzione delle funzioni dirigenziali.

2. Al corso di formazione triennale di cui al comma precedente sono ammessi in numero doppio dei posti da conferire, candidati di età non superiore agli anni 29 in possesso del diploma di laurea, nonché pubblici dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo i criteri di selezione stabiliti nel successivo comma 4. Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è affidato il compito di programmare e di realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico. Il superamento del primo e del secondo anno di corso del triennio di formazione consente l'accesso rispettivamente all'ottava ed alla nona qualifica funzionale nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le percentuali indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono modificate rispettivamente in 70 e 30 per cento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché le modalità di selezione per l'accesso al corso di dottorato in pubblica amministrazione, di formazione della graduatoria finale ed il trattamento economico del periodo di uditorato.

5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo presente, sulla base delle esigenze di collegamento con le università e con organismi comunitari, i seguenti criteri:

a) autonomia funzionale, attraverso l'attribuzione dei poteri deliberativi al consiglio di amministrazione ed al presidente dello stesso nominati con le modalità di cui agli articoli rispettivamente 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e l'attribuzione dei compiti di indirizzo ad un comitato tecnico-scientifico – composto dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'avvocato generale dello Stato, dal governatore della Banca d'Italia, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dal presidente del consiglio di amministrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione – che elegge il presidente al proprio interno. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce annualmente al comitato tecnico-scientifico dell'attività

svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti agli organi suddetti;

b) autonomia gestionale, definendo la pianta organica dei posti con qualifiche dirigenziali;

c) autonomia delle attività didattiche e formative, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale;

d) modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento, riservati ai professori universitari di ruolo, ai magistrati, ai dirigenti pubblici ed agli estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

e) modalità di convenzionamento con enti pubblici a carattere nazionale e territoriale per la formazione e l'aggiornamento del relativo personale e di partecipazione a consorzi con università ed enti pubblici.

6. L'attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è svolta, di norma, direttamente dagli enti stessi, ove dotati di apposite strutture, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con gli organismi comunitari e con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dal 1° gennaio 1991. Alle spese di funzionamento della Scuola superiore si provvede mediante utilizzazione delle somme iscritte per tale anno nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla rubrica « Scuola superiore della pubblica amministrazione ». Per i due anni successivi le spese predette possono essere aumentate in misura non superiore al tasso programmato di inflazione.

11. 20.

Riggio, Binetti, Frasson.

All'articolo 11, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. I posti di dirigente di primo livello che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti nel modo seguente:

a) per il trenta per cento, mediante pubblico concorso cui sono ammessi pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella settima qualifica e superiori;

b) per il settanta per cento, tramite selezione per titoli professionali e culturali, cui sono ammessi professori e ricercatori universitari di ruolo, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti e quadri di imprese pubbliche o private, nonché coloro che abbiano ultimato il corso di formazione di cui al comma 2.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione organizza un corso di formazione manageriale di durata triennale, al quale sono ammessi non più di cento laureati di età non superiore agli anni 29, selezionati secondo i criteri indicati nel comma 4. Il superamento del corso triennale consente l'accesso alla nona qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Il corso di formazione triennale comprende periodi dedicati ad esperienze teorico-pratiche presso amministrazioni ed imprese pubbliche e private, italiane e straniere, per una durata complessiva non inferiore ad un anno.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme concernenti le modalità di ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettera *a)*, e di svolgimento dei medesimi, nonché i meccanismi di selezione di cui al comma 1, lettera *b)*. Con la stessa procedura verranno stabiliti i criteri per l'ammissione

al corso triennale di formazione e di svolgimento del corso medesimo, e saranno definiti i modi di formazione della graduatoria finale e il trattamento economico dei corsisti.
11. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 1995 i posti di dirigente disponibili al 31 dicembre di ciascun anno saranno conferiti per il 50 per cento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, integrato da periodi di applicazione presso enti pubblici o privati aventi sede in Italia o all'estero e, per il restante 50 per cento, a seguito di un periodo di formazione di durata triennale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione al quale saranno ammessi, in numero doppio dei posti da conferire, candidati di età non inferiore agli anni 25 e non superiore agli anni 35 o agli anni 40 se dipendenti della pubblica amministrazione, in possesso di laurea, secondo i criteri di selezione stabiliti al successivo comma 4. Il corso sarà integrato da un ulteriore anno di tirocinio da svolgere presso l'amministrazione di destinazione. Il superamento del primo e del secondo anno di corso del quadriennio di formazione previsto dal precedente articolo 8 consente rispettivamente l'accesso alla ottava ed alla nona qualifica funzionale. Al concorso pubblico possono partecipare anche le categorie di personale indicate nel comma 1, lettera *b)*.
11. 3.

Fincato.

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti nel modo seguente:

a) per il 20 per cento mediante pubblico concorso a cui sono ammessi in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso;

b) per il 20 per cento mediante corso di formazione dirigenziale di durata triennale svolto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

c) per il 60 per cento mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale appartenente alla *ex* carriera direttiva con almeno 16 anni di servizio effettivo munito di diploma di laurea.
11. 8.

Mastrantuono.

All'articolo 11, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 60 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.
11. 11.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* in numero triplo, *con le seguenti:* in numero doppio.
11. 13.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

« a-*bis)* per il 30 per cento mediante valutazione curricolare delle attività di servizio prestate anche all'estero del funzionario, effettuata in conformità ad apposita tabella contenente criteri obiettivi di giudizio individuati con coefficienti numerici approvata dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sentite la conferenza permanente dei dirigenti gene-

rali del personale presso il Dipartimento della funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore del pubblico impiego. Sono valutabili gli impiegati direttivi appartenenti alla qualifica settima e superiori della stessa amministrazione che al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la disponibilità dei posti abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Presso ciascuna amministrazione è istituita con decreto del ministro la commissione di valutazione curricolare, che dura in carica tre anni. La commissione, presieduta da un magistrato amministrativo, è composta da tre dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente generale. Essa ha il compito di predisporre la graduatoria mediante la classificazione dei funzionari che ne abbiano fatto domanda, secondo i criteri di giudizio stabiliti nella tabella di valutazione approvata dal ministro per la funzione pubblica, prevista dal presente articolo ».
11. 12.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* triennale *con la seguente:* biennale.
11. 5.

Ferrara, Barbieri.

All'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: in numero doppio ai posti da conferire *con le parole:* in numero pari ai posti da conferire, aumentati del dieci per cento.
11. 6.

Ferrara, Barbieri.

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le seguenti parole: Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è affidato il compito di programmare e di realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico.
11. 7.

Ferrara, Barbieri.

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: sentito il Consiglio universitario nazionale *con le seguenti:* sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
11. 14.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'idoneità, conseguita con il superamento dell'esame finale da parte dei dipendenti pubblici in servizio consente l'accesso alla nona qualifica funzionale anche in posizione soprannumeraria.
11.23.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, sopprimere il comma 3.
11. 9.

Mastrantuono.

All'articolo 11, sopprimere il comma 3.
11. 15.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti *con le seguenti:* sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
11. 16.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: delle commissioni giudicatrici *aggiungere le seguenti:* che saranno composte a prevalente partecipazione di dirigenti generali e magistrati amministrativi.
11. 17.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo presente, in base alle esigenze di collegamento con le università, con gli organismi comunitari e con i settori dell'imprenditorialità pubblica e privata, i seguenti criteri:

a) sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

1) il Presidente, scelto tra i professori universitari di ruolo o tra i magistrati amministrativi, con compiti di rappresentanza legale, di convocazione e di presidenza degli organi collegiali e di vigilanza;

2) il consiglio di amministrazione con compiti di indirizzo e di programmazione;

3) il comitato esecutivo con compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

4) il comitato didattico con compiti di consulenza, di programmazione e di coordinamento didattici;

5) il direttore generale, scelto tra i dirigenti generali dello Stato, con compiti di sovraintendenza all'organizzazione, all'attività ed al personale della scuola, nonché alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti ai componenti degli organi suddetti;

c) la scuola sarà dotata di autonomia gestionale e finanziaria con la medesima procedura di cui al comma precedente sia per il numero dei posti da ricoprire con qualifiche dirigenziali, sia per la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità di Stato, con obbligo di rendiconto annuale alla Corte dei conti.
11. 2.

Fincato.

All'articolo 11, comma 5, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) possibilità di bandire borse di studio per la partecipazione di funzionari e impiegati pubblici a corsi di formazione presso istituti e scuole di formazione europee ed extraeuropee. L'importo delle borse di studio annuali rinnovabili, il numero di esse e i requisiti, le modalità di partecipazione e la loro funzione saranno determinati dal 1991 annualmente con legge di accompagno della legge finanziaria.
11. 18.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per la dirigenza statale preposta ai servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale saranno disciplinate con l'osservanza delle norme del presente articolo, fatti salvi i necessari adattamenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'industria, commercio e artigianato, che disciplinerà anche i rapporti tra le strutture statali di formazione e quelle operanti in favore delle Camere di commercio.
11. 19.

Cardetti.

All'articolo 11, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i funzionari dei

ruoli centrali e periferici dello Stato ai quali è stata affidata almeno da un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge la reggenza di un ufficio a livello dirigenziale e che abbiano svolto detta funzione senza demerito sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con decorrenza dalla data di effettivo conferimento con atto formale dell'incarico di reggente. Gli inquadramenti previsti dal presente comma hanno solo effetti giuridici, ai fini dei quali sono fatte salve solo le procedure definitivamente concluse per la promozione alla qualifica di dirigente superiore.

11. 21,

Mastrantuono.

All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Accesso alla dirigenza e formazione manageriale.

11. 10.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo presenti le esigenze di collegamento con le università e con organismi comunitari e nel rispetto di criteri che assicurino:

a) l'autonomia funzionale, attraverso l'attribuzione dei poteri deliberativi al consiglio di amministrazione ed al presidente dello stesso nominati con le modalità di cui agli articoli rispettivamente 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

b) l'attribuzione dei compiti di indirizzo ad un comitato tecnico-scientifico composto dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'avvocato generale dello Stato, dal governatore della Banca d'Italia, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dal presidente del consiglio d'amministrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione – che elegge il presidente al proprio interno. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce annualmente al comitato tecnico-scientifico dell'attività svolta;

c) l'autonomia gestionale e contabile;

d) la dotazione di personale con qualifiche dirigenziali;

e) l'autonomia delle attività didattiche e formative;

f) lo scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale;

g) le modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento, riservati ai professori universitari di ruolo, ai magistrati, ai dirigenti pubblici ed agli estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

h) le modalità di convenzionamento con enti pubblici a carattere nazionale e territoriale per la formazione e l'aggiornamento del relativo personale e di partecipazione a consorzi con università ed enti pubblici.

2. La Scuola può collaborare all'attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, svolta direttamente dagli enti stessi, ove dotati di apposite strutture.

3. Le indennità spettanti agli organi di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dal 1° gennaio 1991. Alle spese di funzionamento della Scuola superiore si provvede mediante utilizzazione delle somme iscritte per tale anno nello stato di previsione

della Presidenza del Consiglio dei ministri alla rubrica « Scuola superiore della pubblica amministrazione ». Per i due anni successivi le spese predette possono essere aumentate in misura non superiore al tasso programmato di inflazione.
11. 03

Il relatore.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Il disposto di cui all'articolo 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è da intendersi riferito a tutte le nomine alla qualifica di dirigente superiore, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 45.
11. 01

Orciari.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.
(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore).

1. Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il termine di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente previsto per la promozione di cui al comma 1 decorre dalla data di nomina a tale qualifica.
11. 02

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

Dopo che il relatore Pietro SODDU (DC) ha illustrato il suo emendamento 11.24, il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) ritiene che la riserva della metà dei posti disponibili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'emendamento del relatore 11.24 sia eccessiva; propone, inoltre, di sostituire, al comma 3 di tale emendamento, le parole « da almeno due anni » con le parole « per almeno due anni ».

Il deputato Carlo TASSI, concordando con le considerazioni del deputato Strumendo, presenta inoltre il seguente subemendamento che riproduce l'emendamento 11.4, in assenza del presentatore:

All'emendamento 11. 24, premettere il seguente comma:

01. I posti di dirigente disponibili al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1989 sono conferiti in ragione di due terzi ai candidati risultati idonei nei concorsi espletati nell'ultimo triennio e, per il rimanente terzo, mediante corso concorso secondo le modalità di cui al successivo comma, lettera *b)*.
0. 11. 24. 1

Tassi.

Il deputato Adriano CIAFFI (DC) ritiene che vada ampliato il ruolo del CUN rispetto alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'emendamento 11.24 del relatore e, in particolare, tra l'altro, per quanto attiene al riconoscimento di un titolo accademico non rilasciato da una istituzione universitaria.

Su invito del Presidente Silvano LABRIOLA, il relatore Pietro SODDU (DC) così riformula l'emendamento 11.24:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti mediante pubblico concorso cui sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli

culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso nonché coloro che hanno superato il corso di formazione triennale presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione di cui al comma seguente. Un terzo dei posti da conferire da ciascuna amministrazione ai sensi del presente comma è comunque riservato al personale appartenente all'amministrazione medesima.

2. Al corso di formazione triennale di cui al comma precedente sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, candidati di età non superiore agli anni ventinove in possesso del diploma di laurea, nonché pubblici dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo i criteri di selezione stabiliti nel successivo comma 4. Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione è affidato il compito, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di programmare e realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico. Il superamento del secondo e del terzo anno di corso del triennio di formazione consente l'accesso rispettivamente alla ottava ed alla nona qualifica funzionale nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il 20 per cento dei posti di dirigente disponibili è assegnato mediante concorso riservato ai funzionari dei ruoli centrali e periferici dello Stato ai quali è stata affidata con atto formale da almeno due anni, anche non continuativi, prima dell'entrata in vigore della presente legge la reggenza di un ufficio a livello dirigenziale e che abbiano svolto detta funzione senza demerito, fermi restando tutti gli altri requisiti per l'accesso alla dirigenza.

4. Con decreto del Presidenie del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché le modalità di selezione per l'accesso al corso di dottorato in pubblica amministrazione, di formazione della graduatoria finale ed il trattamento economico dei corsisti estranei all'amministrazione.

11. 24.
(nuova formulazione) Il relatore.

La Commissione respinge quindi, contrari relatore e rappresentante del Governo, il subemendamento Tassi 0.11.24.1 e approva, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 11.24 del relatore nel testo riformulato, restando preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11. Approva inoltre, favorevole il rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo 11.03 del relatore.

Il Presidente Silvano LABRIOLA constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Orciari 11.01, che si intende vi abbia rinunciato; dichiara inoltre precluso dalle precedenti votazioni relative all'articolo 4 l'articolo aggiuntivo Bertoli ed altri 11.02.

Avverte infine che all'articolo 12 risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. È soppresso il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
12. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 12, comma 1, premettere, alle lettere a), b) *e* c) *la seguente:*

a) istituzione di una sezione speciale, composta di quindici dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e quindici esperti in materia di organizzazione aziendale e funzionamento della pubblica amministrazione nominati per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la Commissione è articolabile in non più di cinque sottocommissioni, per la valutazione delle responsabilità dirigenziali di cui al precedente articolo 10.
12. 2.

Ferrara, Strumendo, Barbieri.

All'articolo 12, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) istituzione di una sezione speciale per l'accertamento delle responsabilità di cui all'articolo 10 e definizione dei termini, delle modalità, delle garanzie per gli interessati e degli altri elementi del relativo procedimento.
12. 5.

Il relatore.

All'articolo 12, sopprimere il comma 3.
12. 3.

Ferrara, Strumendo, Barbieri.

All'articolo 12, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. I rappresentanti del personale delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti pubblici non territoriali a carattere nazionale, rideterminati secondo la lettera *b)* del comma 1, sono eletti direttamente dalle categorie interessate, per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93. Le elezioni si svolgono ogni tre anni. Le modalità di indizione, di svolgimento, di calcolo dei voti e delle preferenze, di nomina degli eletti sono determinate con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, sentito il Consiglio supriore della pubblica amministrazione.
12. 4.

Ferrara, Strumendo, Barbieri.

Il relatore Pietro SODDU (DC) raccomanda alla Commissione l'approvazione del suo emendamento 12. 5 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il Presidente Silvano LABRIOLA constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bassanini e Balbo 12. 1, che si intende vi abbiano rinunciato.

Il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) ritira gli emendamenti 12. 2 e 12. 3, di cui è cofirmatario, dichiarandosi qundi favorevole all'emendamento 12. 5 del relatore.

La Commissione approva, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 12. 5 del relatore; respinge, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Ferrara ed altri 12.4; approva infine l'articolo 12 con la modifica testé approvata.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che all'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.
(Ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione

è istituito il ruolo unico professionale per l'accesso al quale sono richiesti il possesso del diploma di laurea o diploma di perito o geometra e l'iscrizione ai relativi albi professionali, così come previsto dagli articoli 15, comma 5 e 16, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Dei ruoli unici professionali fa parte altresì il personale che svolge attività professionali tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da queste ad enti pubblici e viceversa, l'organizzazione dell'attività e degli incarichi di coordinamento triennale nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'autonomia professionale e della relativa responsabilità. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, è disciplinato, nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferito al regime retributivo e ai trattamenti integrativi per qualifiche uguali, così come gli istituti normativi non contemplati nel presente articolo, con il procedimento di cui all'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto della personale responsabilità professionale nell'esercizio dell'attività svolta per compiti dell'amministrazione.

3. Per la progettazione, esecuzione, verifica e collaudo di determinate attività e di particolari programmi, l'amministrazione utilizza, nell'ambito delle dotazioni organiche del ruolo unico professionale istituito presso l'amministrazione stessa, personale di cui al comma 1, con il quale costituisce un rapporto di diritto privato di durata di norma non superiore ai tre anni. Il relativo trattamento economico sarà determinato con riferimento a quello previsto per i dipendenti del corrispondente ruolo professionale.

13. 2.

Mastrantuono.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.
(Ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione è istituito il ruolo unico professionale per l'accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di abilitazione e l'iscrizione nei relativi albi professionali, secondo i principi di cui agli articoli 15, comma 5 e 16, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da queste ad enti pubblici e viceversa, l'organizzazione dell'attività e degli incarichi di coordinamento triennale nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'autonomia professionale e della relativa responsabilità. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio è disciplinato, nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferito al regime retributivo e ai trattamenti integrativi per qualifiche uguali, così come gli istituti normativi non contemplati nel presente articolo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto della personale responsabilità professionale nell'esercizio dell'attività svolta per compiti d'istituto. Il trattamento economico anche di carattere accessorio degli

appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento della prima qualifica ed è disciplinato con le medesime procedure. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il trattamento retributivo è adeguato in conformità a quanto previsto per il personale dirigenziale. Sono estese agli appartenenti al ruolo unico professionale le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. Per la progettazione, esecuzione, verifica e collaudo di determinate attività e di particolari programmi, l'amministrazione utilizza, nell'ambito delle dotazioni organiche del ruolo unico professionale istituito presso l'amministrazione stessa, personale di cui al comma 1, con il quale costituisce un rapporto di diritto privato, di durata di norma non superiore ai tre anni. Il relativo trattamento economico accessorio è determinato in conformità al disposto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

4. Al fine di assicurare presso le pubbliche amministrazioni la uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali (CCNAP) presideduto dal ministro della funzione pubblica. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali è composto paritariamente dai legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti di ciascuna categoria professionale appartenenti al ruolo unico professionale eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme fissate dal regolamento di funzionamento del Comitato consultivo nazionale per le attività professionali, approvato con decreto del ministro della funzione pubblica in accordo con gli organismi sindacali nazionali rappresentativi delle categorie professionali dipendenti. L'attività di coordinamento e di indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza, della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie e affari omogenei, i criteri di coordinamento a rotazione, il conferimento degli incarichi estranei all'attività professionale istituzionale, la promozione e lo studio di attività e programmai speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le sanzioni disciplinari sulla progressione economica per demerito, le infrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli enti professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale vengono autorganizzati dal Comitato mediante istruzioni emanate periodicamente dal Presidente del predetto organo. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali, esprime pareri vincolanti e norme di interpretazione e di indirizzo generale, nonché sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali costituiti presso le singole amministrazioni e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico istituito presso l'amministrazione ed è presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima.

13. 5.

Franchi, Pazzaglia, Tassi.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.
(Ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione è istituito il ruolo unico professionale per l'accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea e la iscrizione nei relativi albi professionali, secondo i princìpi di cui agli articoli 15, comma 5 e 16, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da queste ad enti pubblici e viceversa, l'organizzazione dell'attività e degli incarichi di coordinamento triennale nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'autonomia professionale e della relativa responsabilità. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, è disciplinato, nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferito al regime retributivo e ai trattamenti integrativi per qualifiche uguali, così come gli istituti normativi non contemplati nel presente articolo, secondo la normativa di cui all'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il trattamento retributivo è adeguato in conformità a quanto previsto per il personale di magistratura.

3. Per la progettazione, esecuzione, verifica e collaudo di determinate attività e di particolari programmi, l'amministrazione utilizza, nell'ambito delle dotazioni organiche del ruolo unico professionale istituito presso l'amministrazione stessa, personale di cui al comma 1, con il quale costituisce un rapporto di diritto privato, di durata di norma non superiore a tre anni. Il relativo trattamento economico accessorio è determinato in conformità al disposto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

4. Al fine di assicurare presso le pubbliche amministrazioni la uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali (CCNAP), presieduto dal ministro della funzione pubblica. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali è composto paritariamente dai legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e da due rappresentanti per ciascuna categoria professionale appartenenti al ruolo unico professionale eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme fissate dal regolamento di funzionamento del Comitato consultivo nazionale per le attività professionali, approvato con decreto del ministro della funzione pubblica in accordo con gli organismi sindacali nazionali rappresentativi delle categorie professionali dipendenti. L'attività di coordinamento e di indirizzo generale, la individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza, della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie e affari omogenei, i criteri di coordinamento a rotazione, il conferimento degli incarichi estranei all'attività professionale istituzionale, la promozione e lo studio di attività e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le sanzioni disciplinari sulla progressione economica per demerito, le infrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli enti professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale vengono autorganizzati dal Comitato mediante istruzioni emanate periodicamente dal Presidente del predetto organo. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali, esprime pareri vincolanti e norme di interpretazione e di indirizzo generale, nonché sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali costituiti presso le singole amministrazioni e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico istituito presso l'amministrazione ed è presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima.

13. 7.

Tassi.

All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla stessa data nel ruolo unico professionale

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è inquadrato – oltre al personale in possesso del diploma di laurea in ingegneria, chimica o medicina e chirurgia, nonché della relativa abilitazione – anche il personale in possesso del diploma di laurea in architettura o scienze statistiche e attuariali.
13. 4.

Mastrantuono.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le modalità di accesso, lo stato giuridico, le funzioni, le dotazioni organiche ed i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'effettiva professionalità e della relativa responsabilità. Gli altri elementi del rapporto d'impiego, ed in particolare il trattamento economico, anche di carattere accessorio, e l'eventuale articolazione in livelli differenziati di professionalità, saranno disciplinati per aree negoziali separate, all'interno dei comparti di appartenenza, con i limiti e le modalità che verranno definiti in sede di accordo intercompartimentale ai sensi degli articoli 5 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
13. 3.

Ferrara, Pacetti, Forleo.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le modalità di accesso, lo stato giuridico, i contingenti, la utilizzazione e mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali e da queste ultime ad enti pubblici e viceversa, nonché i rapori con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Il trattamento economico e gli altri aspetti di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono disciplinati all'interno del comparto di appartenenza, con il procedimento previsto dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
13. 6.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

All'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: sulla base dell'effettiva professionalità e della relativa responsabilità *con le parole:* Il trattamento economico e gli altri aspetti di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono disciplinate all'interno del comparto di appartenenza, con il procedimento previsto dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
13. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Gli istituti normativi ed economici della categoria dei funzionari direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti all'ottava e nona qualifica funzionale, sono disciplinati nei rispettivi comparti con i procedimenti di cui all'articolo 6, comma 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto del grado di autonomia, del livello di responsabilità e di preparazione richiesto. Con il medesimo procedimento verranno determinate le indennità di funzione. Il trattamento stipendiale del personale direttivo appartenente alle predette qualifiche funzionali è determinato, rispettivamente, in misura non inferiore al 60 per cento ed all'80 per cento della retribuzione del dirigente.

5. Ai funzionari direttivi e primi dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1° marzo 1989 si applicano le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 58 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 27 ottobre 1987, n. 436. La retribuzione che si consegue al compimento del venticinquesimo anno è quella

prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della presente legge.

6. L'ottava qualifica funzionale costituisce il livello di accesso all'area direttiva.

13. 8.

Ciaffi, Riggio, Bertoli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.
(Uffici legali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato sono composti, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento professionale forense approvato con decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, da procuratori legali, avvocati ed avvocati abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

2. Gli uffici di cui al comma precedente, fermo restando l'organico inserimento nella struttura di ciascuna pubblica amministrazione, costituiscono unità funzionalmente indipendenti e distintamente organizzate, dotate di proprio supporto di personale amministrativo e mezzi strumentali e coordinate mediante gli incarichi temporanei previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dei principi della autonomia professionale e della responsabilità personale, nel rispetto dei diritti e degli obblighi recati dall'ordinamento forense e dal rapporto di impiego.

3. Ai legali addetti agli uffici di cui al comma 1, è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1988, il trattamento economico previsto dal successivo articolo 17, commi 1, 2, 7 e 9, equiparandosi le qualifiche di procuratore legale ed avvocato al livello di dirigente e la qualifica di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori, con dieci anni di anzianità di servizio nell'amministrazione di appartenenza, al livello di dirigente generale. Restano in vigore le disposizioni relative a competenze accessorie in atto nei singoli comparti.

4. Al personale amministrativo di supporto degli uffici legali sono riconosciute particolari forme di incentivazione da disciplinarsi nelle sedi contrattuali del comparto di appartenenza.

13. 01.

Mastrantuono.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.
(Ruolo unico tecnico-scientifico e ricerca).

1. In ruolo separato e con la stessa disciplina prevista per il ruolo unico professionale di cui al precedente articolo 13, in quanto applicabile, è collocato il personale che svolge attività tecnico-scietifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 2, 3, 5, 6 e 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. 02.

Franchi, Pazzaglia, Tassi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.
(Ruolo unico tecnico-scietifico e ricerca).

1. In ruolo separato e con la stessa disciplina prevista dal precedente articolo 13, in quanto applicabile, è collocato il personale che svolge attività tecnico-scietifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 2, 3, 5, 6 e 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. 03.

Tassi.

Il relatore Pietro SODDU (DC) si dichiara favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 13 licenziato dalla Commissione in sede referente.

Assente il presentatore dell'emendamento 13.2, che si intende vi abbia rinunciato, la Commissione respinge, contrari relatore e rappresentante del Governo, gli emendamenti Franchi ed altri 13.5 e Tassi 13.7.

Il relatore Pietro SODDU (DC) chiede chiarimenti al rappresentante dal Governo in ordine all'emendamento Mastrantuono 13.4.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI rileva che il personale di cui a tale emendamento non svolge una specifica attività professionale.

Il deputato Cario TASSI (MSI-DN) osserva che presso gli ispettorati del lavoro tale personale svolge un'attività di carattere professionale; si potrebbe inoltre equiparare a questi ultimi il personale di cui all'emendamento 13.4, sempre che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione.

Dopo che il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) si è dichiarato contrario all'emendamento 13.4, il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ribadisce che dal Ministero del lavoro non sono effettuate valutazioni di tipo tecnico, ma il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di legge; le valutazioni tecniche, anche sugli impianti industriali, sono rimesse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara che, stante l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.4, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) illustra l'emendamento 13.3, che dichiara di sottoscrivere, diretto ad assicurare, quanto alla previsione di aree negoziali separate ed eventualmente articolate in livelli differenziati, la corrispondenza della disciplina in esame con quanto previsto nel settore del parastato.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI si dichiara contrario all'emendamento Ferrara ed altri 13.3, ritenendo che un'eccessiva frammentazione delle aree negoziali renda più difficoltosa la contrattazione, il cui rinnovo alla scadenza triennale si dimostra spesso di difficile raggiungimento.

Il deputato Carlo TASSI (MSI-DN) ritiene che le aree negoziali separate consentano una migliore tutela degli interessi delle varie categorie.

Il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) sottolinea che l'articolo 13 già prevede la contrattazione per aree negoziali separate e che l'emendamento 13.3 è inteso ad estendere tale procedimento per la disciplina di altri istituti, oltre che del trattamento economico, come già avviene nel settore del parastato.

La Commissione, contrari relatore e rappresentante del Governo, respinge l'emendamento Ferrara ed altri 13.3, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato Cario TASSI (MSI-DN).

Dopo che il deputato Rosario CHIRIANO (DC) ha illustrato l'emendamento 13.6, il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara di ritenere preferibile la formulazione del comma 2 dell'articolo 13 già definito dalla Commissione in sede referente.

La Commissione respinge quindi, contrari relatore e rappresentante del Governo, l'emendamento Bertoli ed altri 13.6.

Assenti i presentatori dell'emendamento Bassanini e Balbo 13.1, che si intende vi abbiano rinunciato, il deputato Adriano CIAFFI (DC), su invito del Presidente Silvano LABRIOLA, ritira l'emendamento 13.8.

La Commissione approva quindi l'articolo 13, nel testo licenziato dalla Commissione in sede referente.

I deputati Adriano CIAFFI (DC) e Carlo TASSI (MSI-DN) dichiarano di far proprio, assente il presentatore, l'articolo aggiuntivo 13.01 e, dopo che il relatore Pietro SODDU (DC) e il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI hanno espresso parere contrario, lo ritirano.

Il deputato Carlo TASSI (MSI-DN) ritira inoltre gli articoli aggiuntivi 13.02 e 13.03.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che all'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.
(Estensione dei princìpi che regolano la dirigenza statale).

1. Le disposizioni di legge che disciplinano gli ordinamenti della carriera diplomatica e delle carriere dirigenziali relative all'amministrazione civile dell'interno, all'amministrazione della pubblica sicurezza, alle forze armate, ai corpi organizzati militarmente, alla Ragioneria generale dello Stato e all'amministrazione della giustizia ed alle università ed agli istituti di istruzione universitaria restano in vigore fino a quando non saranno emanate, ai fini dell'adeguamento con i princìpi della presente legge, norme regolamentari da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti e dei relativi stati giuridici, funzionali alla specificità dei loro compiti istituzionali e, in particolare:

a) per la carriera diplomatica, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione in carriera nei diversi gradi, nonché dei compiti di istituto correlati al sistema giuridico internazionale;

b) per le carriere dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle specifiche modalità di accesso, della formazione e della progressione nelle diverse qualifiche, in relazione alle attribuzioni svolte e ai rapporti gerarchico-funzionali, nonché dell'organizzazione dei rispettivi uffici centrali e periferici;

c) per le forze armate e i corpi organizzati militarmente, dello speciale stato giuridico, dell'organizzazione gerarchica e delle particolari attribuzioni previste dagli ordinamenti militari e delle connesse responsabilità, nonché delle forme di reclutamento, di formazione e di avanzamento;

d) per le carriere dell'amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, della specificità delle funzioni ad essa attribuite nei settori della contabilità pubblica e della gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dello Stato, avuto anche riguardo alle peculiari modalità di accesso e di formazione del personale dirigenziale dei servizi ispettivi di finanza;

e) per il personale dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, della specificità delle funzioni espletate, della connessione con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, del coordinamento con le norme processuali e di ordinamento giudiziario, assicurando ai funzionari amministrativo-giudiziari la titolarità degli uffici delle cancellerie e segreterie, e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con responsabilità dei risultati nei confronti del ministro;

f) per il personale dirigenziale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, della specificità delle funzioni espletate, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione nelle diverse qualifiche, avuto anche riguardo ai princìpi dell'autonomia universitaria.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comunali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.

3. Analogamente si provvederà per il personale dirigenziale delle unità sanitarie locali, tenendo conto della specifica attività di erogazione di servizi da parte dei singoli enti.

4. I princìpi della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le loro particolari esigenze organizzative, in base al disposto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, e alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro.

14. 5.

Riggio, Binetti.

All'articolo 14, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Le disposizioni di legge che disciplinano gli ordinamenti della carriera diplomatica e delle carriere dirigenziali relative all'amministrazione civile dell'interno, all'amministrazione della pubblica sicurezza, alle forze armate, ai corpi organizzati militarmente, alla Ragioneria generale dello Stato e all'amministrazione della giustizia restano in vigore fino a quando non saranno emanate, ai fini dell'adeguamento con i princìpi della presente legge, norme regolamentari da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti e dei relativi stati giuridici, funzionali alla specificità dei loro compiti istituzionali e, in particolare:

a) per la carriera diplomatica, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione in carriera nei diversi gradi, nonché dei compiti di istituto correlati al sistema giuridico internazionale;

b) per le carriere dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle specifiche modalità di accesso, della formazione e della progressione nelle diverse qualifiche, in relazione alle attribuzioni svolte e ai rapporti gerarchico-funzionali, nonché dell'organizzazione dei rispettivi uffici centrali e periferici;

c) per le forze armate e i corpi organizzati militarmente, dello speciale stato giuridico, dell'organizzazione gerarchica e delle particolari attribuzioni previste dagli ordinamenti militari e delle connesse responsabilità, nonché delle forme di reclutamento, di formazione e di avanzamento;

d) per le carriere dell'amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, della specificità delle funzioni ad essa attribuite nei settori della contabilità pubblica e della gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dello Stato, avuto anche riguardo alle peculiari modalità di accesso e di formazione del personale dirigenziale dei servizi ispettivi di finanza;

e) per il personale dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, della specificità delle funzioni espletate, della connessione con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, del coordinamento con le norme processuali e di ordinamento giudiziario.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comunali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.

14. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 14, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Le disposizioni di legge che disciplinano gli ordinamenti della carriera diplomatica e delle carriere dirigenziali relative all'amministrazione civile dell'interno, all'amministrazione della pubblica

sicurezza, alle forze armate, ai corpi organizzati militarmente, alla Ragioneria generale dello Stato e all'amministrazione della giustizia restano in vigore fino a quando non saranno emanate, ai fini dell'adeguamento con i princìpi della presente legge, norme regolamentari da adottarsi con la procedura e nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti e dei relativi stati giuridici e, in particolare:

a) per la carriera diplomatica, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione in carriera nei diversi gradi, nonché dei compiti di istituto correlati al sistema giuridico internazionale;

b) per le carriere dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle specifiche modalità di accesso, della formazione e della progressione nelle diverse qualifiche, in relazione alle attribuzioni svolte e ai rapporti gerarchico-funzionali, nonché dell'organizzazione dei rispettivi uffici centrali e periferici;

c) per le forze armate e i corpi organizzati militarmente, dello speciale stato giuridico, dell'organizzazione gerarchica e delle particolari attribuzioni previste dagli ordinamenti militari e delle connesse responsabilità, nonché delle forme di reclutamento, di formazione e di avanzamento;

d) per le carriere dell'amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, della specificità delle funzioni ad essa attribuite nei settori della contabilità pubblica e della gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dello Stato, avuto anche riguardo alle peculiari modalità di accesso e di formazione del personale dirigenziale dei servizi ispettivi di finanza;

e) per il personale dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, della specificità delle funzioni espletate, della connessione con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, del coordinamento con le norme processuali e di ordinamento giudiziario.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comunali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.

14. 3

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: alta amministrazione *aggiungere le seguenti:* alla presidenza di istituti scolastici.

14. 2

Ermelli Cupelli.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: riscontro nelle leggi vigenti *aggiungere:* Fra esse è compresa l'amministrazione della giustizia per il cui personale dirigenziale centrale e periferico saranno emanate disposizioni regolamentari che tengano conto della connessione della funzione giurisdizionale, assicurando ai funzionari amministrativo-giudiziari la titolarità degli uffici delle cancellerie e segreterie e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

14. 7

Pacetti, Strumendo.

All'articolo 14 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comu-

nali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.
14. 6.

Ciaffi, Riggio, Bertoli.

All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Fatta salva in ogni caso l'applicazione dei principi della presente legge, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, n. 6-*bis*, verrà regolato lo stato giuridico, l'accesso alla carriera, l'istituzione dell'albo professionale, nonché le attribuzioni e le responsabilità dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in analogia alle norme per i segretari generali comunali e provinciali, previste dall'emananda legge sull'ordinamento delle autonomie locali.
14. 4.

Cardetti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

1. In deroga alle disposizioni sulla materia e per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati dello Stato con qualifica dirigenziale possono, a domanda, essere trattenuti in servizio fino al 70° anno.
14. 02.

Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, Gei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14*bis*.

1. « L'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento è disposto, anche in soprannumero, per il personale proveniente dalla *ex*-carriera direttiva delle università, al maturare di un'anzianità pari al numero degli anni che erano richiesti dalle precedenti leggi per il conseguimento della qualifica stessa. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è abrogato.
14. 03.

Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, Frasson.

Dichiara quindi che, stante l'assenza dei presentatori degli emendamenti 14.5 e 14.1, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Il deputato Adriano CIAFFI (DC) invita il relatore ad individuare quali articoli del testo in esame siano da considerarsi norme di principio, in quanto tali applicabili ad altre amministrazioni.

Il deputato Lucio STRUMENDO (PCI) è favorevole a quanto suggerito dal deputato Ciaffi, purché ci si riferisca al provvedimento nel suo complesso e non alle disposizioni di cui all'articolo 14.

Avendo il deputato Adriano CIAFFI (DC) sottolineato che intendeva far riferimento al provvedimento nel suo insieme, il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene possibile, qualora il relatore lo richieda in relazione alla complessità delle questioni poste dall'articolo 14, rinviare la discussione dei progetti di legge. Ricorda, quindi, che tra le altre questioni di rilievo che la Commissione dovrà affrontare in relazione al provvedimento all'ordine del giorno vi è quella relativa alla copertura finanziaria dei relativi oneri, atteso il parere espresso dalla V Commissione.

Su proposta del relatore Pietro SODDU (DC) rinvia quindi alla seduta di domani il seguito della discussione dei progetti di legge.

La seduta termina alle 17,25.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 17,25. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA — Interviene il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio MACCANICO.

Disegno di legge:

Ordinamento delle autonomie locali (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) **(2924-B).**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 60, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I termini di cui al comma 2 dell'articolo 35, limitatamente alle amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990, decorrono dalla entrata in vigore della presente legge.
60. 1.

Il relatore.

All'articolo 65, comma 1 lettera c) *sostituire le parole:* da 84 a 89; da 93 a 96; da 106 a 110; *con le seguenti:* 84, 87, 89, 96; da 106 a 110; 140; 142, primo comma.
65. 2.

Il relatore.

Il relatore Adriano CIAFFI (DC) illustra gli emendamenti 65.2 e 60.1, rilevando che quest'ultimo è diretto a risolvere il problema della decorrenza del termine per l'elezione degli organi di governo degli enti locali, i cui consigli sono stati rinnovati con le ultime consultazioni elettorali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che la nuova legge si applicherà agli enti locali per i quali le elezioni si svolgeranno successivamente alla sua entrata un vigore. Invita quindi il relatore a ritirare l'emendamento 60.1, salvo approfondire la questione in vista del successivo dibattito in Assemblea, anche perché la formulazione dell'emendamento sembrerebbe obbligare la generalità degli enti locali a provvedere all'elezione dei relativi organi esecutivi.

In vista di quel dibattito, potrà successivamente essere approfondita anche la questione relativa alla delega di funzioni, da parte del sindaco, come ufficiale del Governo, ad un cittadino, questione per la quale ritiene ipotizzabile una soluzione imperniata su una disposizione che preveda che l'articolo 39, per la parte relativa alla fattispecie in questione, entri in vigore all'approvazione dello statuto.

Dopo che il relatore Adriano CIAFFI (DC) ha ritirato l'emendamento 60.1, la Commissione approva l'emendamento 65.2 del relatore, nonché l'articolo 65, con la modifica testé approvata.

Delibera infine di dare mandato al relatore Ciaffi di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, deliberando altresì di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

Il Presidente Silvano LABRIOLA si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Proposta di legge:

PACETTI ed altri: Provvedimenti urgenti per la gisutizia amministrativa (3588-bis).
(Parere della II, della V e della XI Commisione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta di domani.

Disegno di legge:
Nuove norme sull'ordinamento regionale (3933).
(Parere della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del relatore Adriano CIAFFI (DC), la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno del disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 maggio 1990, ore 17,35. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA indi del Vicepresidente Adriano CIAFFI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piero Mario Angelini.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda preliminarmente che, allorquando diede comunicazione del programma e del calendario dei lavori, fece presente, in relazione all'attività in sede consultiva della Commissione, di aver inviato ai Presidenti delle Commissioni di merito una lettera con la quale invitava i medesimi ad indicare le priorità relative ai provvedimenti di competenza delle Commissioni stesse, connesse al loro calendario. Talune Commissioni hanno indicato quelle priorità e, per parte sua, ritiene debbano mantenersi tali indicazioni a base della formulazione dell'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva, onde evitare di provvedere *ad hoc*.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:
Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità sociosanitarie locali (1107).
ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzioni del servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei progetti di legge.

Il relatore Adriano CIAFFI (DC) ricorda che la Commissione aveva già espresso il parere di competenza su una precedente diversa formulazione del testo in esame, parere nel quale si poneva come condizione una diversa distribuzione delle competenze tra gli enti locali, in conformità con quanto previsto dal provvedimento per la riforma delle autonomie locali.

Il testo in esame, tuttavia, configura le unità sanitarie locali come enti strumentali delle regioni, prevedendo la competenza dei comuni solo per quanto riguarda la partecipazione alla nomina dei componenti le commissioni amministratrici. Esprime inoltre perplessità sulla delimitazione territoriale delle USL, di cui all'articolo 3.

Ritiene che più propriamente le competenze degli enti locali, individuate dal testo unificato, dovranno essere distribuite secondo criteri che garantiscano l'ottimalità dell'esercizio a comuni singoli o consorziati o alle stesse province, specie quando abbiamo le dimensioni di territorio analoghe a quelle delle USL. Ritiene altresì che il provvedimento in esame debba meglio coordinarsi con l'emananda legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali e che debba quindi tenersi conto dei princìpi inderogabili contenuti in quest'ultimo provvedimento.

In merito all'articolo 3, considera inopportuno istituire una speciale scuola di amministrazione sanitaria, quando, nell'ambito del provvedimento per il riordinamento della dirigenza pubblica, in avanzata fase di discussione innanzi alla I Commissione, si prevede la ristrutturazione della Scuola superiore della pub-

blica amministrazione: meglio quindi sarebbe prevedere che la scuola superiore di amministrazione sanitaria sia configurata come sezione speciale di quella Scuola superiore.

Quanto all'articolo 9, il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle USL dovrebbe essere disciplinato osservando criteri di conformità con i princìpi di cui all'indicato provvedimento sul riordinamento della dirigenza pubblica, per quanto riguarda in particolare l'articolazione delle qualifiche dirigenziali.

Per l'aspetto previdenziale ed assistenziale, devono evitarsi soluzioni che combinino, da un lato, il miglior trattamento previdenziale proprio del settore pubblico e, dall'altro, il miglior trattamento del personale del settore privato sotto il profilo dei relativi oneri contributivi. Devono cioè evitarsi discipline onerose sul piano finanziario e previdenziale.

Per quanto riguarda poi la sorte del patrimonio, si è dinanzi ad una nuova modificazione della titolarità del medesimo – a distanza di soli dodici anni dalla legge n. 833 – , laddove si potrebbe operare solo sul vincolo di destinazione dei beni. In ogni caso, va disciplinato il procedimento per l'inventario ed il trasferimento di tali beni.

Quanto infine alla materia finanziaria, occorre chiarire le modalità per il ripiano del *deficit* accumulato dalle USL, senza dar luogo a sanatorie che penalizzerebbero le gestioni austere.

Il deputato Carlo TASSI (MSI-DN) ritiene che la Commissione debba esprimersi negativamente sul provvedimento, in quanto per le USL bisognerebbe procedere senz'altro al loro commissariamento. I problemi della sanità devono essere affidati ad esperti, senza chiamare alla gestione delle USL personale di estrazione politica.

Quanto alle questioni finanziarie, è contrario a forme di sanatoria dei debiti che, ovviando alle conseguenze contabili della gestione, si sostanziano in forme capziose di amnistia, cancellando i possibili reati di peculato.

Per questi motivi, ribadisce il suo parere negativo, ritenendo che la Commissione quanto meno dovrebbe esprimere un parere con numerose ed incisive condizioni.

Il deputato Lucio STRUMENDO (PCI), sottolineando i rilievi critici formulati dal relatore che investono alla radice il provvedimento, ritiene debba pervenirsi ad una rapida approvazione della riforma sanitaria. Ritiene inoltre che il testo elaborato dalla Commissione di merito non ponga alla sua base l'esperienza applicativa della legge n. 833 del 1978.

Nel merito, condivide la necessità di delineare il quadro delle competenze degli enti locali in materia sanitaria in conformità ai principi della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali in via di definitiva approvazione, con particolare riferimento alle competenze dei comuni. Condivide inoltre i rilievi del relatore per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro, che avviene al di fuori di quanto previsto dalla legge-quadro sul pubblico impiego e dal provvedimento *in itinere* sul riordinamento della dirigenza pubblica.

Sottolineata inoltre l'inopportunità, per le ragioni indicate dal relatore, di istituire una apposita scuola per la formazione del personale del servizio sanitario nazionale, ritiene necessaria la soppressione del comma 8 dell'articolo 5, disposizione che contrasta con il carattere di legge generale ed ordinamentale del testo in esame.

In conclusione, ritiene che i rilievi emersi dal dibattito debbano essere formulati come condizioni.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che sta per avere inizio la seduta pomeridiana dell'Assemblea; la Commissione potrà comunque proseguire i suoi lavori, salvo che l'Assemblea proceda a votazioni. Desidera comunque sottolineare che le Commissioni, nonostante le recenti modifiche regolamentari sull'uso del tempo, non hanno ancora potuto disporre pienamente dei tempi pomeridiani ad

esse riservati; non vorrebbe quindi che si affermasse un modo di procedere che presenti più inconvenienti di quanti se ne evidenziavano fino alla riforma.

Il relatore Adriano CIAFFI (DC) presenta la seguente proposta di parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che le competenze degli enti locali previste dal testo unificato siano attribuite secondo criteri di ottimalità dell'esercizio a comuni singoli o consorziati o alle stesse province, specie quando abbiano le dimensioni di territorio e di popolazione analoghe a quelle della unità sanitaria locale;

che si tenga conto dei princìpi inderogabili approvati in sede di nuovo ordinamento delle autonomie locali, con particolare riguardo all'articolo 3 della riforma, relativamente ai rapporti fra regioni ed enti locali;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di:

chiarire, sia pur nell'ambito di una finanza sanitaria sostanzialmente derivata, quali siano gli spazi di responsabilità politico-sanitaria e finanziaria degli enti locali;

aggiornare i tempi di attuazione della legge tenendo conto dei tempi necessari alle regioni per riorganizzare con legge gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali e delle loro funzioni;

prevedere criteri, procedure e tempi che garantiscano certezza di diritto ed efficacia al trasferimento dei beni degli attuali enti locali alle nuove unità sanitarie locali con personalità giuridica, operazione che desta preoccupazioni e perplessità sulla sua stessa utilità dopo solo dodici anni dalla legge n. 833;

rivedere le procedure di trasformazione della natura del rapporto di dipendenza del personale sanitario, evitando soluzioni onerose sul piano finanziario e previdenziale;

che la Scuola superiore di amministrazione sanitaria di cui all'articolo 3 sia ristrutturata nel senso di essere costituita come sezione speciale della Scuola superiore della pubblica amministrazione – ristrutturata nell'ambito del progetto di legge in materia di riordinamento della dirigenza pubblica (A. C. n. 3464 ed abbinate) in corso di discussione presso la I Commissione affari costituzionali – e non come Scuola autonoma ».

Dopo un intervento del deputato Lucio STRUMENDO (PCI), che propone talune integrazioni allo schema di parere, cui il Presidente Adriano CIAFFI, relatore, si dichiara favorevole, la Commissione, contrario il deputato Carlo TASSI (MSI-DN), approva il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che le competenze degli enti locali previste dal testo unificato siano attribuite secondo criteri di ottimalità dell'esercizio a comuni singoli o consorziati o alle stesse province, specie quando abbiano le dimensioni di territorio e di popolazione analoghe a quelle della unità sanitaria locale;

che si tenga conto dei princìpi inderogabili approvati in sede di nuovo ordinamento delle autonomie locali, con particolare riguardo all'articolo 3 della riforma, relativamente ai rapporti fra regioni ed enti locali, nonché alle disposizioni concernenti le attribuzioni degli enti locali (comuni, province, aree metropolitane e comunità montane);

che sia soppresso il comma 8 dell'articolo 5 in quanto in contrasto con i princìpi dell'ordinamento e con il carattere generale ed ordinamentale del progetto di legge;

e con le seguenti osservazioni:

chiarire, sia pur nell'ambito di una finanza sanitaria sostanzialmente deri-

vata, quali siano gli spazi di responsabilità politico-sanitaria e finanziaria degli enti locali;

aggiornare i tempi di attuazione della legge tenendo conto dei tempi necessari alle regioni per riorganizzare con legge gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali e delle loro funzioni;

prevedere criteri, procedure e tempi che garantiscano certezza di diritto ed efficacia al trasferimento dei beni degli attuali enti locali alle nuove unità sanitarie locali con personalità giuridica, operazione che desta preoccupazioni e perplessità sulla sua stessa utilità dopo solo dodici anni dalla legge n. 833;

rivedere le procedure di trasformazione della natura del rapporto di dipendenza del personale sanitario evitando soluzioni onerose sul piano finanziario e previdenziale ed osservando criteri di conformità a quanto previsto dal progetto di legge in materia di ordinamento della dirigenza pubblica (AC n. 3464 ed abbinate) in corso di discussione preso la I Commissione affari costituzionali;

che la Scuola superiore di amministrazione sanitaria di cui all'articolo 3 sia ristrutturata nel senso di essere costituita come sezione speciale della Scuola superiore della pubblica amministrazione – ristrutturata nell'ambito del progetto di legge in materia di riordinamento della dirigenza pubblica (AC n. 3464 ed abbinate) in corso di discussione presso la I Commissione affari costituzionali – e non come Scuola autonoma ».

Testo unificato delle proposte di legge:

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

AULETA ed altri: Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni (883).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, fa presente che la complessa materia recata dal provvedimento è stata trattata dalla Commissione di merito con criteri politici, al fine di pervenire ad un'intesa tra i gruppi; ciò, tuttavia, non esclude che la Commissione affari costituzionali valuti, con i criteri ad essa propri, i risultati raggiunti sul piano legislativo.

In primo luogo viene in considerazione l'articolo 2, comma 1; in esso, già l'espressione « relativamente estese » riferita alle aree suscita incertezze, ma ancor di più pone problemi di identificazione sul piano legislativo l'inciso « contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici ». Viene infatti utilizzata una terminologia che può avere cittadinanza in un contesto scientifico, ma non in un testo normativo, dove pone problemi interpretativi. I fatti antropici sono considerati in opposizione al carattere intatto dell'ecosistema, laddove, invece, rientrano nell'ecosistema, costituendone parte non marginale; è infatti da respingere una concezione contemplativa della natura, estranea al sistema costituzionale, che veda l'attività dell'uomo solo come fattore di inquinamento dell'ecosistema. Tale concezione si riflette inoltre sull'individuazione degli obiettivi dell'intervento dello Stato, indicati nella conservazione dell'ecosistema.

In merito all'articolo 3, rileva che il Comitato per le aree naturali protette ivi previsto costituisce, per quanto non definito come tale, un comitato interministeriale, disciplinato senza tener conto di quanto previsto dalla legge n. 400 del

1988, e si domanda se sia giustificata tale deroga in ragione della natura della materia. A tale proposito ricorda che la legge n. 400 delegava il Governo ad emanare norme di legge per il riordinamento dei comitati interministeriali e che il Governo ha lasciato inutilmente decorrere il termine per l'esercizio della delega, per quanto prorogato su iniziativa della Commissione. Ricorda altresì che il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali aveva presentato in Consiglio dei ministri lo schema del relativo decreto legislativo, che aveva però incontrato opposizione nelle amministrazioni interessate. Di fronte a tale situazione è quanto meno necessario opporsi ad ogni riforma parziale dei comitati interministeriali.

In merito al comma 9 dell'articolo 3, sottolinea l'opportunità di rinviare la parziale riforma del Ministero dell'ambiente ivi prevista alla sede propria di un provvedimento organico, rilevando comunque l'esigenza di indicare per legge i parametri per la determinazione dell'indennità da corrispondersi al contingente di personale di cui alla medesima disposizione, al fine di evitare effetti a cascata nell'ambito del pubblico impiego.

Ribadita la necessità di riportare il comitato di cui all'articolo 3 allo schema generale delineato dalla legge n. 400, esprime perplessità sull'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6, disposizione che consente di realizzare qualsiasi tipo di intervento, imponendo solo un obbligo di comunicazione.

In riferimento all'articolo 10, sottolinea che la configurazione mista degli organi dell'ente parco ivi prevista non consente una chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità. Del pari è necessario chiarire i poteri del ministro dell'ambiente in sede di approvazione del regolamento del parco, anche al fine di individuare le responsabilità attinenti al destino dei parchi stessi.

Invitando i gruppi a pronunciarsi sui rilievi da lui formulati, che hanno carattere pregiudiziale, ribadisce che, pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione di merito per contemperare le diverse esigenze, la I Commissione è chiamata a valutare un atto normativo secondo i parametri propri a tale sua valutazione.

Il deputato Carlo TASSI (MSI-DN), premesso che il legislatore deve formulare norme, si dichiara contrario al comma 1 dell'articolo 2, posto che i comportamenti dell'uomo sono « atti » e non meri « fatti » e che non è corretto l'impiego di una terminologia di carattere filosofico o scientifico; ritiene inoltre non esaustive le elencazioni di cui alla stessa disposizione.

Ribadisce quindi la propria convinzione, più volte espressa, che alla legge n. 400 avrebbe dovuto attribuirsi rango costituzionale, per sottrarla all'inevitabile continua deroga da parte di singole leggi, in base al principio della successione delle leggi nel tempo.

In conclusione, ritiene necessaria una riformulazione del provvedimento, anche al fine di garantire la conoscibilità e la comprensibilità delle disposizioni di legge da parte dei cittadini.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che stanno per avere luogo votazioni in Assemblea e rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 16 maggio, alle ore 16, per le comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento e sull'articolazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla minaccia della grande criminalità organizzata, in sede legislativa, in sede consultiva ed in sede referente.

La seduta termina alle 19.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 15 maggio 1990, ore 15,15. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Svolgimento di interrogazioni.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro COCO, rispondendo all'interrogazione n. 5-01351 concernente gli attentati mafiosi contro gli operatori penitenziari della casa circondariale di Reggio Calabria, rileva che il dicastero ha sempre seguito con particolare attenzione l'andamento delle vicende di tale istituto di pena soprattutto in considerazione del difficile contesto socio-ambientale in cui è inserito il predetto istituto. In tale ambito è stata disposta un'approfondita ed accurata indagine ispettiva affidata ad una commissione all'uopo istituita, allo scopo di accertare e verificare, tra le altre cose, tutte le circostanze e le situazioni indicative di ingerenza e pressioni provenienti da ambienti criminali, nonché di minacce ed attentati posti in atto nei confronti di operatori della casa circondariale di Reggio Calabria.

In effetti numerosi sono gli episodi, cui la commissione fa riferimento nella relazione ispettiva: il danneggiamento, a seguito di esplosione, dell'appartamento del direttore dottor Paolino Quattrone; i danneggiamenti delle autovetture dell'agente Bellocco Clemente e del dirigente Marino Carmelo; l'attentato all'agente Cariati Basilio, contro cui sono stati esplosi colpi di arma da fuoco; e numerosi altri perpetrati nei confronti di operatori penitenziari, tutti menzionati nella medesima relazione.

Il lavoro della commissione ha, inoltre, enucleato i problemi nei rapporti con l'autorità comunale, soprattutto relativi alla correttezza dell'operato degli amministratori municipali in ordine al completamento della recinzione del carcere ed alla legittimità della sopraelevazione degli edifici che sorgono in prossimità della casa circondariale e si è soffermato, altresì, sulle problematiche nei rapporti con la magistratura di sorveglianza, i cui provvedimenti hanno talvolta registrato

divergenze di valutazione rispetto all'*équipe* di trattamento.

La suddetta relazione ispettiva è stata inviata alla procura generale di Catanzaro per i fatti di rilevanza penale emersi ed anche alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, che ne aveva fatto richiesta.

Inoltre, alla luce dei primi accertamenti effettuati, l'amministrazione penitenziaria ha subito disposto, per gravi esigenze di sicurezza dell'istituto di Reggio Calabria, l'immediato trasferimento in altra casa circondariale di dieci detenuti, esponenti di spicco delle locali associazioni criminali.

Nell'intento, poi, di fronteggiare e controbattere con efficacia eventuali iniziative da parte delle organizzazioni criminali del territorio reggino, la stessa amministrazione ha costantemente vigilato anche a livello centrale, non dando corso, per carenza dei necessari requisiti formali, ad alcuni provvedimenti emessi in favore di esponenti mafiosi.

Infine, a seguito di espresse richieste avanzate dal direttore dell'istituto dottor Paolino Quattrone e dal maresciallo comandante degli agenti di custodia, per pressanti motivi legati alla loro incolumità personale, l'amministrazione ha provveduto al trasferimento dei suddetti operatori, né avrebbe potuto esimersi dall'accogliere le istanze, una volta accertata la gravità delle ragioni addotte.

Va comunque precisato che con i suddetti provvedimenti non si è inteso derogare dalla linea di fermezza, continuità e legalità, seguita nella gestione dell'istituto di Reggio Calabria.

Il Governo è particolarmente attivo ed attento nella lotta contro la costituzione di autentici centri di potere all'interno delle carceri, facenti spesso capo ai detenuti più pericolosi.

Il deputato Giuseppe LAVORATO (PCI) si dichiara assolutamente insoddisfatto per il modo del tutto generico e burocratico con il quale il Governo ha risposto alla sua interrogazione. Essa intendeva richiamare l'attenzione sulla gravissima situazione di intimidazione riscontrabile nella casa circondariale di Reggio Calabria, in virtù della quale un valente funzionario quale il dottor Quattroni, che aveva intrapreso una decisa azione per ripristinare il rispetto della libertà del carcere e sconfiggere le incrostazioni di potere mafioso in esso presenti, è stato costretto ad abbandonare il suo incarico dopo aver ricevuto pesanti minacce.

Si tratta di un ulteriore episodio che testimonia la grave situazione di degrado nella quale versa la città di Reggio Calabria. Gli episodi di cronaca nera sono oramai fatti di ogni giorno e la risposta del Governo continua ad essere, come nel caso della casa circondariale, del tutto inadeguata.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro COCO, rispondendo all'interrogazione n. 5-01596, sulla sottrazione della patria potestà ai coniugi Nappo da parte del tribunale dei minorenni di Napoli rileva che, in base agli elementi di conoscenza offerti dai competenti uffici giudiziari, si possano formulare le precisazioni che seguono.

La condizione di grave disagio dei minori Nappo fu segnalata al tribunale per i minorenni di Napoli fin dal mese di settembre del 1982 dal servizio sociale del comune di Pozzuoli. Dal rapporto di tale servizio risultava che i minori, allora in numero di quattro, vivevano di fatto abbandonati. La madre, affetta da artrite reumatoide, aveva un atteggiamento distaccato e non accudiva alla casa.

Il primogenito dei figli non frequentava la scuola dell'obbligo e a otto anni veniva utilizzato per le faccende domestiche; gli altri tre ragazzi avevano seri problemi di natura fisica e psicologica. Il tribunale per i minorenni con decreto 7 ottobre 1982 disponeva il ricovero dei ragazzi in Istituto.

Con decreto del 13 marzo 1983 lo stesso tribunale sospendeva l'esercizio della potestà ai genitori. Con decreto del 25 luglio 1984 il tribunale per i minorenni tenuto conto che i Nappo avevano avuto l'assegnazione di un alloggio in Mondragone e avevano manifestato attac-

camento per i figli, disponeva la restituzione dei minori ai genitori, ritenendo non sussistenti i presupposti per la declatoria dello stato di adottabilità.

Nel 1984 il servizio sociale di Mondragone segnalava la situazione drammatica dei minori Nappo, divenuti nel frattempo sei per la nascita di due bambine; tutti i minori si presentavano sudici, scarsamente accuditi, non frequentavano la scuola dell'obbligo. I coniugi Nappo non permettevano agli operatori sociali di entrare nella loro abitazione. Con decreto del 20 dicembre 1984 il tribunale disponeva di nuovo l'allontanamento dei minori e la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale.

Proposto reclamo da parte dei signori Nappo, il 20 giugno 1985 la corte d'appello, sezione minorenni, ritenendo che la situazione del nucleo familiare fosse migliorata, revocava il decreto del tribunale per i minorenni, disponendo la restituzione dei minori ai genitori ed affidando il nucleo familiare al controllo del servizio sociale di Mondragone.

Nel frattempo la famiglia Nappo si trasferiva a Pozzuoli in un nuovo e comodo appartamento. Con relazione del 26 maggio 1987 il servizio sociale locale segnalava di nuovo le condizioni allarmanti dei minori Nappo a cui si aggiungeva l'ultima nata di quattro mesi. La madre – veniva riferito – trascorreva gran parte della giornata a letto in grande apatia, trascurava le più elementari norme di pulizia della casa e dei figli, stentava a preparare da mangiare. La relazione concludeva che l'ambiente familiare non offriva stimoli per i ragazzi che trovavano difficoltà anche nell'inserimento nel mondo sociale. Nel febbraio 1988 la situazione si aggravava ulteriormente per frequenti ricoveri della madre in ospedale. Dalle relazioni al tribunale e dalle deposizioni rese in udienza dal servizio sociale, risultava che erano stati vani i tentativi di sostegno e di stimolo nei confronti dei coniugi Nappo; si evidenziava dunque la necessità della procedura di adottabilità. In un primo momento i minori venivano affidati a parenti e conoscenti; ma tale ambiente mostrava scarsa solidarietà, per cui i minori tornavano in famiglia. Successivamente con decreto del 15 giugno 1988, permanendo lo stato di estremo degrado in cui versavano i minori, si disponeva il loro ricovero immediato in vari istituti.

Acquisite agli atti le relazioni dei diversi istituti e contestato ai genitori lo stato di abbandono, con decreto del 3 novembre 1988, il tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di adottabilità dei minori, motivato tra l'altro dall'assoluta carenza di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni primari della loro numerosa prole, il cui destino era di restare in istituto fino alla maggiore età.

Avverso il decreto di adottabilità il signor Nappo presentava opposizione con la quale chiedeva la revoca del decreto. Con sentenza del 13 marzo 1989 il tribunale rigettava l'opposizione.

Avverso tale sentenza il signor Nappo ricorreva in corte d'appello, motivando il ricorso fra l'altro col lamentare che il servizio sociale di Pozzuoli non aveva saputo guadagnarsi la fiducia di esso ricorrente e che non erano stati sentiti i minori e i parenti entro il quarto grado.

Venivano sentiti senza la presenza dei genitori i minori Francesco, Domenico, Sabatino e Raffaele, i quali dichiaravano di trovarsi bene nelle nuove famiglie e di non voler tornare a casa con i loro genitori.

La corte d'appello rigettava l'appello con sentenza del 26 ottobre 1989, ponendo in rilievo che dopo reiterati tentativi di sensibilizzazione della famiglia nel corso degli anni da parte dei servizi sociali delle varie località in cui aveva vissuto, con lo sforzo da parte dei servizi di fare seguire ai minori normali corsi scolastici, di far avere loro un comodo appartamento, di coinvolgere gruppi locali di volontariato, con lo stimolare i parenti più stretti ad intervenire, ogni tentativo si era rivelato inutile. Il degrado familiare in cui erano costretti a vivere i minori era confermato anche dai direttori degli istituti assistenziali nei quali i ragazzi erano stati ricoverati. Tale degrado escludeva la sussistenza dell'ipotesi di forza maggiore momentanea.

Ricostruite nel modo descritto le diverse fasi della procedura che ha suscitato l'allarme dell'interrogante, sembra potersi affermare che le iniziative adottate dal tribunale per i minorenni di Napoli e dalla sezione minorenni della locale corte d'appello appaiono – a prescindere dal merito, che è di stretta competenza giurisdizionale – improntate al pieno rispetto delle norme che regolano la materia.

Il deputato Carlo D'AMATO (PSI) si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal Governo. Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha replicato in un modo sicuramente ineccepibile dal punto di vista giuridico. La risposta tuttavia è arrivata a ben due anni dalla presentazione dell'interrogazione, quando oramai le diverse situazioni di fatto e di diritto risultano consolidate e non più modificabili. In realtà, al di là del merito giuridico, l'interrogazione richiamava l'attenzione su un caso di profonda rilevanza sociale ed umana: quello di una famiglia del tutto priva di mezzi di sostentamento, che risultava bisognosa, in luogo di provvedimenti punitivi, di un concreto aiuto finanziario. Lo Stato, invece, piuttosto che aiutare questa famiglia ha preferito sottrarle i figli.

La seduta termina alle 15,35.

Martedì 15 maggio 1990, ore 15,35. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Deliberazione di una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, in tema di adozione.

Il Presidente Virginio ROGNONI ricorda che nella seduta del 21 febbraio scorso la Commissione aveva conferito mandato al deputato Guidetti Serra di predisporre un programma di massima dell'indagine conoscitiva, con l'indicazione degli obiettivi, dei tempi di svolgimento e delle audizioni da effettuare.

Su proposta del deputato Bianca GUIDETTI SERRA (DP), la Commissione delibera quindi di svolgere una indagine conoscitiva in tema di adozione della durata presumibile di sei mesi, la quale avrà le seguenti finalità:

esaminare l'insieme delle problematiche concernenti l'istituto dell'adozione, sia nazionale sia internazionale, attraverso l'analisi dello stato di attuazione e di applicazione della normativa vigente, anche al fine di promuovere eventuali iniziative legislative in modo da conseguire un panorama completo e, nei limiti del possibile, attendibile di quanto in questo campo è avvenuto e sta avvenendo;

per quanto attiene all'adozione nazionale, approfondire le cause della prolungata presenza in istituti di ricovero di circa 50 mila fanciulli – che farebbe presumere il loro stato di abbandono materiale e morale – pur a fronte di un'alta domanda di adozione, in larga parte insoddisfatta e di una sempre più diffusa disponibilità all'affidamento educativo;

per quanto attiene all'adozione internazionale, valutare gli effetti e le difficoltà di attuazione della legislazione vigente, nonché accertare la eventuale presenza di illegalità, individuando i possibili rimedi;

al fine di valutare il funzionamento degli istituti previsti dalla legge n. 184 del 1983, accertare quante siano le domande di adozione, sia nazionale, sia internazionale, presentate a partire dal 1988, quante di esse siano state istruite, quante siano state accolte e quante respinte (e per quest'ultime quali siano le ricorrenti motivazioni), quali siano i tempi medi per l'istruttoria, quali siano i criteri con i quali essa viene svolta e quale sia il ruolo esercitato dagli assistenti sociali.

Dopo che la Commissione ha approvato lo schema delle audizioni, il Presidente Virginio ROGNONI si riserva di chiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 16 maggio 1990, ore 15,40. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Intervengono il ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Giovanni Silvestro Coco.

Disegno e proposte di legge:

Senatori FILETTI ed altri; FILETTI ed altri; MACIS ed altri; MANCINO ed altri; ONORATO e ARFÈ; Disegno di legge di iniziativa del Governo: Provvedimenti urgenti per il processo civile (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) **(4638).**
(Parere della I e della VI Commissione).

FIANDROTTI ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69).
(Parere della VI Commissione).

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142).
(Parere della I Commissione).

CASINI CARLO: Modifiche al codice di procedura civile (845).
(Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

ALAGNA ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872).
(Parere della VI Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981).
(Parere della VI Commissione).

TRANTINO: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331).
(Parere della VI Commissione).

VIOLANTE ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418).
(Parere della I e della IX Commissione).

PAZZAGLIA ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746).
(Parere della I Commissione).

BARGONE ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303).
(Parere della I Commissione).

CASINI CARLO: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576).
(Parere della I Commissione).

VAIRO: Modifica del saggio degli interessi legali (4542).
(Parere della I e della VI Commissione).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione dei progetti di legge.

Il Presidente Virginio ROGNONI, relatore, ricorda che nel corso dell'VIII legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge di delega per la riforma generale del codice di procedura civile, successivamente rinnovato nel corso della IX legislatura. Durante la stessa IX legislatura maturò tuttavia un mutamento di indirizzo, condiviso dal Consiglio superiore della magistratura, caratterizzato dall'abbandono della prospettiva di una generale riforma e dalla scelta di un intervento di tipo novellistico volto ad introdurre prime misure di razionalizzazione, cui far seguire solo in una fase successiva un intervento più complessivo. Tale scelta, confermata nella presente legislatura, ha dato luogo alla presentazione del disegno di legge governativo approvato nel febbraio scorso dal Senato in un testo unificato comprendente anche le proposte di iniziativa parlamentare presentate presso quel ramo del Parlamento.

Illustra quindi i contenuti di tale testo, che possono sinteticamente individuarsi nei seguenti:

a) estensione della competenza del pretore ed istituzione del giudice monocratico in tribunale;

b) razionalizzazione del procedimento ordinario con l'introduzione di preclusioni « elastiche »;

c) possibilità, in particolari ipotesi, di emanare provvedimenti anticipatori di condanna;

d) provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado;

e) abolizione dei *nova* in appello e riduzione del ruolo del consigliere istruttore in questa fase del giudizio;

f) modificazione della disciplina della sospensione in presenza della proposizione del regolamento di giurisdizione;

g) razionalizzazione della disciplina dei procedimenti cautelari, anche con introduzione del reclamo immediato.

Per quanto concerne il punto *sub a)*, la istituzione del giudice monocratico di tribunale è stata prevista nel corso dell'esame in Commissione nella prospettiva della futura istituzione generalizzata del giudice unico e monocratico di primo grado, nonché di quella possibile del giudice di pace. In particolare, l'articolo 83 assegna al tribunale in composizione collegiale alcune specifiche tipologie di giudizi, riservando in ogni altro caso al giudice istruttore e al giudice dell'esecuzione il compito di decidere in funzione di giudice unico, con tutti i poteri del collegio. È importante segnalare, in proposito, che i rapporti tra giudice monocratico e collegio sono regolati in maniera da escludere che tra essi possa sorgere una questione di competenza in senso tecnico, essendo entrambi organi del medesimo ufficio: pertanto, qualora una causa che avrebbe dovuto essere decisa dal giudice unico sia decisa dal collegio ovvero qualora accada il contrario, la questione, in quanto riguardante un vizio di costituzione del giudice, potrà essere dedotta in sede di impugnazione della sentenza di merito.

Quanto al punto *sub b)*, il provvedimento prevede la introduzione di meccanismi di preclusione diversificati, ridisegnando la disciplina della nullità della citazione e dedicando inoltre particolare considerazione ai vizi che comportano la decadenza del convenuto. In proposito, pur consentendosi la costituzione del convenuto anche all'udienza, viene comminata al convenuto che si costituisca in tale sede la decadenza dalle eccezioni, domande e deduzioni consentite solo all'atto della costituzione mediante comparsa di risposta.

Ulteriori interventi razionalizzatori riguardano, poi, la chiamata di un terzo in causa ad istanza di parte, la attribuzione al giudice designato del potere di differire la data della prima udienza, non oltre, comunque, quarantacinque giorni da quella indicata dall'attore, nonché la unificazione dei termini di comparizione attualmente stabiliti dall'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile.

Specifica e particolare attenzione è inoltre dedicata alla prima udienza di trattazione, che costituisce, come è noto, uno dei punti critici dell'attuale regime processuale. Nell'ambito dell'istruzione probatoria il provvedimento tende a distinguere, allo scopo di razionalizzare le diverse fasi procedimentali, l'allegazione dei fatti, la loro qualificazione giuridica e l'accertamento dei fatti medesimi. È inoltre previsto il superamento della preclusione dei *nova* in corso di giudizio, qualora la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. Sono altresì disciplinate le deduzioni istruttorie, prevedendosi la possibilità di provvedere sulle richieste istruttorie nella stessa prima udienza di trattazione ovvero di rinviare la causa ad altra udienza, assegnando in tale ultimo caso alle parti termini perentori per la produzione di documenti, la richiesta di nuove prove e la deduzione di prove contrarie. Nella prospettiva di graduare l'operatività delle preclusioni in riferimento alle allegazioni dei fatti, alla modificazione delle domande, alla proposizione di eccezioni e alle deduzioni istruttorie, è inoltre stabi-

lito che le prove possono essere ammesse nella medesima prima udienza e che l'istanza di rinvio debba essere formulata in quella sede a pena di decadenza.

Quanto al punto *sub c)*, il provvedimento recepisce l'esigenza di consentire al giudice di pronunciare provvedimenti anticipatori di condanna nel corso del processo ordinario di cognizione, allorché la pretesa, in base a criteri oggettivi, sia presumibilmente fondata ovvero quando manchi una contestazione della pretesa medesima. È previsto che la richiesta del provvedimento anticipatorio di condanna possa essere formulata fino al momento della precisazione delle conclusioni e che il provvedimento – suscettibile di essere modificato e revocato dal giudice che lo ha pronunciato nonché dal collegio, nelle cause per le quali opera la riserva di collegialità – sopravviva alla estinzione del processo.

Appare particolarmente importante la quarta innovazione introdotta dal provvedimento, relativa alla esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado. Il progetto di legge stabilisce, in proposito, che l'efficacia esecutiva di tali sentenze possa essere sospesa dal giudice di appello, su istanza di parte, soltanto ove ricorrano fondati motivi, prevedendo, correlativamente, che anche gli effetti della riforma della sentenza di primo grado non vengano subordinati al passaggio in giudicato della riforma medesima: e ciò al fine di disincentivare la proposizione di ricorsi per cassazione presentati a puro scopo dilatorio. In coerenza con tale nuovo quadro normativo, è previsto che siano provvisoriamente esecutive anche le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro.

Riguardo al punto *sub e)*, il testo introduce la significativa innovazione della soppressione in appello dei motivi nuovi, ripristinando l'originaria funzione di tale giudizio come *revisio prioris instantiae* e superando così il regime introdotto con la deprecata novella del 1950. È in particolare prevista la preclusione, nel giudizio di secondo grado, non solo delle nuove domande, ma anche delle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e dei nuovi mezzi di prova.

Nella prospettiva di una razionale semplificazione del procedimento, è altresì contemplata la eliminazione nel giudizio di appello della dicotomia giudice istruttore-collegio, rivelatasi fonte di ingiustificati ritardi, prevedendo che la trattazione dell'appello sia collegiale.

Il testo approvato dal Senato non interviene invece sul procedimento di cassazione, sul quale è in corso un approfondito dibattito dottrinale, ritenendo tuttavia ineludibile una nuova disciplina degli effetti del regolamento di giurisdizione sul processo di merito. È previsto, in particolare, allo scopo di eliminare un ricorso strumentale al regolamento di giurisdizione, che il giudice *a quo*, ai fini della sospensione del processo, possa deliberare con ordinanza la manifesta inammissibilità dell'istanza di regolamento ovvero la manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione. È inoltre stabilito che la corte di cassazione possa decidere in camera di consiglio, oltre che nei casi già attualmente previsti, allorché il ricorso si rilevi manifestamente infondato e possa decidere anche il merito della controversia ove accolga il ricorso medesimo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Ulteriori disposizioni riguardano la revocazione, prevedendosi il passaggio in giudicato della sentenza di merito confermata dalla corte di cassazione, nonostante la proposizione del ricorso per revocazione avverso la sentenza della corte di cassazione medesima, e subordinandosi la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, nel caso di impugnazione della sentenza per revocazione, alla deliberazione della non manifesta infondatezza di tale impugnazione da parte del giudice di merito.

La parte forse più interessante del provvedimento riguarda poi i provvedimenti cautelari, in ordine ai quali, oltre all'introduzione del reclamo, viene prevista una disciplina generale comune, contenuta in una sezione del libro IV del codice appositamente introdotta.

Ulteriori aspetti del testo approvato dal Senato riguardano l'elevazione al dieci per cento del saggio degli interessi legali; l'estensione del principio della *perpetuatio iurisdictionis* ad ogni mutamento di legge intervenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale; l'elevazione a dieci milioni della competenza per valore del pretore, del quale è altresì estesa la competenza per materia; e la preclusione oltre la prima udienza delle questioni di competenza.

Particolari disposizioni riguardano, infine, la disciplina della fase transitoria, prevedendosi, da un lato, la estinzione di tutti i processi pendenti dei quali le parti non abbiano espressamente chiesto la prosecuzione non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore del provvedimento; e dettandosi, d'altro lato, regole specifiche concernenti l'organizzazione degli uffici nella predetta fase transitoria.

Quanto alle altre proposte di legge in discussione, abbinate al provvedimento approvato dal Senato, quattro di esse – e cioè quelle Fiandrotti ed altri n. 69, Alagna ed altri n. 872, Ferrari Marte ed altri n. 981 e Trantino n. 1331 – concernono l'elevazione del saggio degli interessi legali, la cui disciplina, pur contenuta nel codice civile, ha nondimeno palesi riflessi processualistici, in quanto l'attuale anacronistico livello del saggio, risolvendosi in un premio per la parte costretta all'adempimento pecuniario, è una delle cause della lunga durata delle liti giudiziarie.

La proposta di legge Pazzaglia ed altri (A.C. n. 142) reca una serie di misure destinate a semplificare alcune fasi del processo, con il fine di determinarne una accelerazione dei tempi di svolgimento. In tale prospettiva, viene assegnato un ruolo più incisivo alla prima udienza, cui deve giungersi con la già avvenuta costituzione delle parti e con la piena conoscenza delle rispettive ragioni; e vengono altresì aumentati i casi di cancellazione delle cause del ruolo e di estinzione del processo per inadempienze o ritardi delle parti. La fase istruttoria viene poi ulteriormente accelerata con il divieto di mutare la domanda o di presentare nuove eccezioni dopo la priuma udienza per la parti che non si siano costituite in cancelleria. Altri interventi concernono la fase decisoria, ove viene eliminata l'udienza di discussione salvo espressa richiesta delle parti; la facoltatività della sospensione del processo in presenza di regolamento di competenza; l'aumento dei termini per la notificazione del decreto ingiuntivo e la loro diversificazione in relazione al luogo di notifica.

Per quanto concerne la proposta di legge Casini Carlo n. 845, essa contiene numerose disposizioni volte a correggere norme processualistiche che, nell'esperienza concreta, si sono mostrate di problematica applicazione. In rapida sintesi, le modificazioni proposte concernono: l'adeguamento automatico della competenza per valore, i termini per la costituzione del convenuto in cancelleria, il rafforzamento dei poteri del giudice istruttore, i termini per le comparse conclusionali e le memorie, la prima udienza di trattazione della causa, il giudizio innanzi al conciliatore, la riduzione dell'effetto sospensivo sul processo di merito del regolamento preventivo di giurisdizione i termini per la notificazione del decreto ingiuntivo e l'elezione di domicilio dei procuratori che esercitano l'ufficio fuori dalla circoscrizione cui sono iscritti.

La proposta di legge Violante ed altri n. 1418 interviene lungo tre direttrici principali, che possono individuarsi nella configurazione del tribunale come giudice monocratico (lasciando alla sede collegiale solo specifiche competenze), nella introduzione di una diversa disciplina del saggio degli interessi legali, che viene legato al tasso di sconto, e nell'introduzione di una serie di correttivi diretti a rendere più rapido l'*iter* processuale e ad impedire gli eventuali abusi degli strumenti previsti dal codice di rito. Con riguardo a tale ultimo aspetto, viene disposto l'obbligo della comparizione personale delle parti alla prima udienza di trattazione per l'interrogatorio libero da parte del giudice; viene ripristinato un più rigido sistema di preclusioni al fine di ob-

bligare le parti ad indicare i mezzi di tive domande alla prima udienza di trattazione; e si prescrive l'inammissibilità in sede di appello di nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova. Altre disposizioni concernono l'impugnazione delle sentenze non definitive, la sospensione del processo in presenza di regolamento di giurisdizione, i provvedimenti, l'attività ed i poteri processuali del giudice.

La proposta di legge Pazzaglia ed altri n. 1746 prevede l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 198 del codice, concernente la sospensione del processo di cassazione ove venga proposta istanza di revocazione.

Contenuto specifico ha anche la proposta di legge Bargone ed altri n. 3303, che interviene sul procedimento di esecuzione, in particolare riducendo i tempi intercorrenti tra il pignoramento e la vendita dei beni mobili del debitore. A tal fine non è più prevista la comparizione delle parti disposta dal giudice dell'esecuzione e si consente al giudice stesso di provvedere in ogni caso con decreto sulla richiesta di assegnazione o di vendita.

Quanto poi, alla proposta di legge Casini Carlo n. 3576, essa reca, a completamento della proposta n. 845 di cui prima si è detto, ulteriori norme volte a consentire lo snellimento del processo, con particolare attenzione per la fase iniziale dello stesso (quella cioè che va dall'atto introduttivo alla prima udienza). A tal fine la proposta mira a rendere effettivo il contraddittorio tra le parti, prevedendone lo svolgimento scritto mediante memorie reciproche da scambiarsi entro termini fissati dal giudice e con conseguente rinvio della prima udienza di trattazione, che viene ad assumere una diversa e più incisiva effettività; tale potere di disporre la trattazione scritta è inoltre esercitabile dal giudice anche in altri casi. Altre disposizioni della proposta concernono la previsione della mancata decadenza a causa di inosservanza di termini perentori dovuta a caso fortuito o forza maggiore; la maggiore cogenza, rispetto al convenuto, del termine di comparizione prescritto per legge; ed inoltre l'introduzione del reclamo avverso i provvedimenti cautelari.

Rileva infine che sul testo approvato dal Senato sembra riscontrarsi un sostanziale apprezzamento da parte di tutte le forze politiche. Ciò induce ad auspicare tempi rapidi per l'approvazione del provvedimento. Facendo pienamente salva l'autonomia e la sovranità della Camera dei deputati, ritiene che sarà opportuno ricercare informalmente convergeze su eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, al fine di ridurre quanto più possibile la *navette* tra Camera e Senato.

Il ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI ringrazia sinceramente, a titolo personale e a nome del suo dicastero, il Presidente Rognoni per avere voluto assumere personalmente l'onere di riferire alla Commissione su un provvedimento di notevole importanza quale la riforma del processo civile. L'approvazione del disegno di legge n. 4638 è particolarmente attesa da parte di tutti gli operatori del diritto. Riservandosi di esprimere in prosieguo le proprie valutazioni di merito sul provvedimento, ringrazia il Presidente e la Commissione per avere voluto imprimere un ritmo particolarmente rapido all'*iter* del provvedimento medesimo.

Il Presidente Virginio ROGNONI, raccogliendo le indicazioni della Commissione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Modifica del calendario dei lavori della Commissione.

Il Presidente Virginio ROGNONI comunica che, a seguito della modificazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, si è reso necessario – allo scopo di consentire ai componenti della Commissione di partecipare al dibattito sull'ordine

pubblico, rinviato a giovedì pomeriggio – modificare in maniera conseguente il calendario dei lavori della Commissione.

Pertanto, l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti di riforma del processo penale, avrà luogo domani mercoledì 16 maggio, alle ore 15, con conseguente differimento alle ore 16 dello stesso giorno della prevista riunione del Comitato permanente per i pareri, mentre non avranno più luogo le sedute in sede referente e in sede legislativa previste per giovedì 17 maggio.

La seduta termina alle 16,40.

Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari.

Martedì 15 maggio 1990, ore 18. — Presidenza del Presidente Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice.

Comunicazioni del presidente.

Il Presidente Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ricorda che quella odierna è la prima riunione del Comitato che si svolge dopo il rinnovo dei suoi organi interni. È dunque quanto mai opportuno in questa sede stabilire i tempi e i modi per la prosecuzione dei lavori, al fine di consegnare in tempi brevi alla Commissione una relazione sull'attività svolta.

Rileva quindi che il momento politico è particolarmente delicato: è assai viva la discussione sull'applicazione della legge Gozzini e, alle legittime aspettative della popolazione carceraria, fanno riscontro numerose difficoltà di funzionamento della macchina penitenziaria. Nel corso dei suoi precedenti lavori il Comitato ha parzialmente tralasciato di approfondire i problemi degli ospedali psichiatrici giudiziari e quelli degli istituti penitenziari minorili. In particolare per questi ultimi si pone l'esigenza di verificare gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Un'altra questione da approfondire è quella degli operatori sanitari penitenziari ed in particolare dei medici. Tra le varie ipotesi di lavoro era stata avanzata quella di organizzare un seminario di una giornata sul tema dell'AIDS negli istituti di pena. Un altro problema è poi quello sollevato da una lettera del responsabile del comparto giustizia del coordinamento statali della CISL-FFP in relazione alle difficili condizioni in cui operano gli educatori penitenziari. Dopo l'assassinio dell'educatore del carcere di Opera, Umberto Mormile, non sono cessate le intimidazioni nei confronti degli operatori del settore. Anzi, tutti gli educatori che avevano partecipato ad una riunione con il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, convocata a seguito di tale omicidio, sono stati oggetto di minacce di morte. È dunque particolarmente urgente che il Comitato proceda all'audizione dei rappresentanti di tale categoria, anche per fornire un segno concreto di solidarietà e di supporto. Occorrerà inoltre considerare l'opportunità di eventuali sopralluoghi.

Circa le altre questioni cui ha prima accennato, sarà opportuno programmare una visita in Lombardia all'ospedale psichiatrico-giudiziario di Mantova e all'istituto minorile di Milano, anche considerando che tale regione non è stata toccata nei precedenti viaggi del Comitato. Occorre infine valutare l'opportunita di effettuare un viaggio in Svezia al fine di verificare il funzionamento del sistema carcerario di tale paese, che si colloca tra i più avanzati.

Il deputato Giulio MACERATINI (MSI-DN), concordando sulla gravità dei fatti di Opera, manifesta tuttavia qualche perplessità sull'efficacia concreta di eventuali sopralluoghi della Commissione. Il caso di Opera è solo la punta di un *iceberg* di dimensioni ben più vaste: la situazione, tra le altre, delle carceri meridionali presenta sicuramente aspetti di altrettanta gravità. Circa il problema dei medici pe-

nitenziari, richiama l'attenzione del Comitato sull'opportunità di effettuare una visita alle strutture di Pisa, che risultano particolarmente avanzate e moderne.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA (DC) rileva che la questione degli educatori carcerari rappresenta un aspetto del più vasto problema dell'applicazione della legge Gozzini. La concentrazione in capo a determinati e ben individuabili soggetti della responsabilità di adottare taluni provvedimenti, nonché la presenza di ritardi nello svolgimento dei procedimenti espongono la categoria degli educatori carcerari a gravi pericoli. Propone che, oltre ai rappresentanti di tale categoria, si ascoltino anche alcuni giudici di sorveglianza.

Il deputato Vincenzo RECCHIA (PCI) ritiene che il Comitato possa senz'altro accogliere sia la proposta di effettuare un sopralluogo in Lombardia sia quella di svolgere ulteriori audizioni. Ricorda inoltre che anche la Campania e il Lazio non sono finora stati inclusi nel programma di visite del Comitato. Rileva infine, in relazione a casi quali quello di Opera, che talora la sola presenza di membri del Parlamento costituisce di per sé un momento di grande importanza e conforto in situazioni in cui, di norma, l'assenza dello Stato viene percepita in maniera particolarmente drammatica.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI (DC), condividendo le valutazioni del collega Recchia, ricorda ai membri del Comitato che proprio il 21 maggio è programmato uno sciopero nazionale degli operatori penitenziari.

Dopo un breve intervento del deputato Bianca GUIDETTI SERRA (DP), il Presidente Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA, raccogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, ritiene necessaria l'iscrizione nel prossimo calendario dei lavori della Commissione di una seduta del Comitato dedicata all'audizione dei rappresentanti degli educatori carcerari. Nelle successive settimane occorrerà poi procedere all'audizione di rappresentanti dei direttori e dei medici penitenziari. Infine, approfittando, secondo le indicazioni del Presidente della Camera, delle programmate settimane di pausa dei lavori parlamentari, sarà opportuno prevedere sopralluoghi in Lombardia, Campania e Lazio entro la fine del mese di luglio. La visita in Svezia potrà essere invece prevista per il mese di settembre. Sottoporrà pertanto le relative proposte, a nome del Comitato, all'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il Comitato all'unanimità concorda.

La seduta termina alle 18,30.

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Martedì 15 maggio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI.

Programma dei lavori della Commissione per il periodo 15 maggio-8 agosto 1990.

Il Presidente Flaminio PICCOLI (DC) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi l'8 maggio con l'intervento dei rappresentanti del Governo, ha approvato all'unanimità il seguente programma dei lavori per il periodo 15 maggio-8 agosto 1990:

1) *Disegni di legge in sede legislativa:*

1667 – Concessione borse di studio (relatore Bianco);

4566 – Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo (BIRS) (relatore Napoli – approvato dal Senato);

4689 – Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (relatore Piccoli – approvato dal Senato);

4785 – Partecipazione all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale (relatore Crescenzi – approvato dal Senato);

4787 – Partecipazione alla VII ricostituzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo (approvato dal Senato);

Altri progetti di legge approvati dal Senato.

2) *Disegni di legge in sede referente:*

4457 – Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale (relatore Crescenzi – approvato dal Senato);

4584 – Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Republica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere (relatore Piccoli);

4648 – Convenzione di estradizione tra Italia e Polonia (relatore Serafini);

4651 – Convenzione tra Italia e Gran Bretagna contro le doppie imposizioni (relatore Duce);

4674 – Trattato di assistenza in materia penale tra Italia e Australia (relatore Tremaglia);

4737 – Convenzione tra Italia e Bulgaria contro le doppie imposizioni;

4738 – Protocollo di modifica alla Convenzione tra Italia e Danimarca contro le doppie imposizioni;

4780 – Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (relatore Gunnella – approvato dal Senato);

4788 – Accordo tra Italia e Corea del Sud sulla promozione e protezione degli investimenti;

4789 – Accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti;

4790 – Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti.

3) *Proposte di legge in sede referente:*

183 – Concessione di mutui con garanzie statali alle imprese italiane creditrici nei confronti di enti pubblici e società libiche morose;

251 – Programma triennale di interventi straordinari di solidarieta con l'Argentina e l'Uruguay;

382 – Regolamentazione del rapporto Stato-regioni ed istituzione di un fondo speciale per l'emigrazione;

383 – Princìpi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero;

384 – Nuovo ordinamento delle iniziative scolastiche e culturali per gli emigrati italiani;

917 – Norme di esecuzione del censimento generale dei lavoratori italiani occupati in Svizzera;

920 – Disciplina dei rapporti Stato-regioni ed istituzione del fondo sociale per l'emigrazione;

1680 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico di armi e sul traffico di droga sul territorio italiano e sui collegamenti con il terrorismo;

1957 – Norme sulla scolarità dei figli degli emigrati;

1958 – Norme per regolamentare gli interventi a favore dell'emigrazione con riguardo al rapporto Stato-regioni ed alla istituzione di un fondo sociale per l'emigrazione;

3386 – Norme per il funzionamento delle scuole italiane bilingui d'America e per il funzionamento dei corsi di lingua italiana per i discendenti degli emigrati italiani in America;

3832 – Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero;

4233 – Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero;

4746 – Denuncia del Trattato Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949 e ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465.

Altri progetti di legge approvati dal Senato.

4) *Progetti di legge in sede consultiva.*

5) *Esame risoluzioni o raccomandazioni trasmesse da Assemblee Internazionali, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento.*

6) *Interrogazioni.*

7) *Risoluzioni.*

8) *Indagine conoscitiva sui diritti umani.*

9) *Audizioni* ex *articolo 143 del Regolamento e comunicazioni del Governo.*

10) *Attività dei comitati permanenti.*

Il Presidente Flaminio PICCOLI comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, riunitosi il 15 maggio 1990, ha approvato all'unanimità il seguente calendario dei lavori per il periodo 16-25 maggio 1990:

Mercoledi 16 Maggio:

Ore 17. – LEGISLATIVA: BIRS (4566 – Rel. Napoli);

a seguire – REFERENTE: Disegni di legge di autorizzazione alla ratifica:
Convenzione sul testamento internazionale (4457 – Rel. Crescenzi);
Convenzione voli aeroambulanze (4584 – Rel. Piccoli).

Ore 18. – comunicazioni del Presidente sull'attività dei Comitati permanenti.

Giovedi 17 Maggio:

Ore 18. – Comitato affari europei;
Esame ai sensi articolo 125 Regolamento di risoluzioni trasmesse dal Parlamento Europeo.

Martedì 22 Maggio:

Ore 15. – REFERENTE: Disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: Estradizione Italia-Polonia (4648 – rel. Serafini);
Accordo Italia-Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni (4651 – rel. Duce);
Assistenza penale Italia-Australia (4674 – rel. Tremaglia);
Accordo Italia-Bulgaria per evitare le doppie imposizioni (4737).

Ore 15,30. – Comitato cooperazione sviluppo: Audizione del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.

Mercoledì 23 Maggio:

Ore 15,30. – Comitato emigrazione.

Ore 16. – LEGISLATIVA: Servizi sociali (4689 - rel. Piccoli);
Partecipazione ESAF (4785 – rel. Crescenzi);
Banca interamericana di sviluppo (4787).

a seguire – Comitato diritti umani.

Ricorda poi che dal 28 maggio al 3 giugno una delegazione della Commissione si dovrebbe recare in missione in alcuni Paesi del Corno d'Africa nell'ambito delle attività connesse con i Comitati per la cooperazione e per i diritti umani.

La seduta termina alle 16,5.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 16,5. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (Approvato dal Senato) **(4780).**
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aristide GUNNELLA (PRI) ricorda come il provvedimento in esame costituisca l'adempimento legislativo degli accordi politici assunti nel 1989, ed esprime alcune perplessità di ordine tecnico sul fatto che sia possibile una stabilizzazione del cambio con la limitata somma messa a disposizione. Ritiene comunque che si stia procedendo nella giusta direzione e propone quindi di riferire favorevolmente all'Assemblea raccoman-

dando una rapida approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI (PSI) segnalando l'importanza e l'urgenza del provvedimento raccomanda la sua approvazione nel più breve tempo possibile.

La Commissione all'unanimità dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, deliberando altresì la richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente si riserva di procedere alla nomina del Comitato dei nove.

La seduta termina alle 16,40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Martedì 15 maggio 1990, ore 17,15. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza in relazione alle tematiche connesse al conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché alla cessazione dalla carica di vice-comandante dell'arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza.

Il Presidente Valerio ZANONE introduce l'audizione, invitando il deputato Bruno Stegagnini, quale relatore sul progetto di legge in materia all'esame della Commissione, a riepilogare in sua vece le questioni che hanno indotto la Commissione a programmare l'intervento dei due Comandanti generali.

Il deputato Bruno STEGAGNINI (DC) si sofferma in particolare su quattro argomenti: l'equipollenza di taluni incarichi con il comando di divisione dei Carabinieri; le funzioni del Vice comandante dell'Arma, che andrebbero meglio tipizzate; la partecipazione del predetto Vice comandante alle Commissioni di avanzamento; ed infine lo *status* del Vice comandante dell'Arma e del Comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza al termine dell'incarico.

Il generale Antonio VIESTI ed il generale Luigi RAMPONI illustrano quindi diffusamente il punto di vista dei rispettivi Corpi sul complesso delle questioni sollevate.

Quesiti ed osservazioni vengono successivamente formulati dai deputati Guido ALBERINI PSI), Luigi d'AMATO (FE), Isaia GASPAROTTO (PCI), Giuseppe PISANU (DC), Giovanni PELLEGATTA MSI-DN), Mario TASSONE (DC), Quarto TRABACCHINI (PCI), Damiano POTÌ (PSI), Antonino MANNINO (PCI), Paolo Pietro CACCIA (DC) e Bruno STEGAGNINI (DC).

Dopo che il generale VIESTI ed il generale RAMPONI hanno risposto alle varie domande, il Presidente Valerio ZANONE conclude l'audizione.

La seduta termina alle 18,50.

N.B. – Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione odierna è pubblicato in allegato a pag. 145.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 15 maggio 1990, ore 15,15. — Presidenza del Presidente Giorgio MACCIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Emilio Rubbi.

Esame dei problemi connessi al processo di unificazione monetaria dell'Europa comunitaria, anche alla luce delle risultanze del viaggio di studio compiuto in Francia da una delegazione della Commissione il 2 aprile scorso.

Il relatore Nino CARRUS sottolinea che l'esame dell'oggetto della riunione odierna è propedeutico alla conferenza delle Commissioni bilancio delle Camere dei deputati dei Paesi appartenenti alla Comunità europea e del Parlamento europeo di prossimo svolgimento e concernente le problematiche relative all'unificazione economica e monetaria dell'Europa comunitaria e le politiche di bilancio nazionali. Al riguardo fa presente che nel suo intervento si soffermerà su alcune questioni politiche afferenti il citato tema con l'intento di richiamare l'attenzione del Comitato sulle questione più qualificanti del rapporto tra le politiche di bilancio nazionali ed il processo di unificazione economica e monetaria dei Paesi della Comunità economica europea in modo da fornire utili indirizzi per l'azione del Governo.

L'obiettivo politico che occorre aver presente nel momento in cui si affrontano tali questioni è rappresentato dal processo di unificazione del mercato interno europeo previsto per il gennaio 1993; un appuntamento che trova l'ampio consenso di tutti e che comporterà la libera circolazione delle persone, dei capitali, dei beni e dei servizi tra i Paesi membri della Comunità economica europea. Le politiche di unificazione monetaria devono essere inquadrate nell'ambito del perseguimento dell'unificazione del mercato interno ed assumono pertanto un peculiare elemento strumentale al raggiungimento di questo obiettivo.

Gli strumenti e le politiche per perseguire l'unificazione del mercato interno possono assumere in linea generale una triplice forma: il coordinamento delle politiche nazionali, l'armonizzazione delle normative, l'unificazione della legisla-

zione. Nel perseguimento di questi diversi ambiti di azione i diversi Paesi oscillano tra una forma di centralizzazione delle decisioni ed una sorta di federalismo di politiche nazionali. Tutti i documenti analizzati si muovono tra questi due poli e talune proposte avanzate nei diversi settori comportano persino delle riforme dei trattati istitutivi della CEE senza tuttavia definire se al termine di tale processo si vada verso il coordinamento delle politiche nazionali ovvero l'armonizzazione delle normative o infine l'unificazione della legislazione.

Gli atti concernenti l'unificazione monetaria e, in particolare, il rapporto Delors si muovono con gradualità verso l'obiettivo dell'unificazione utilizzando anche il principio di sussidiarietà che si stabilisce con le diverse autorità monetarie nazionali. Tale rapporto rappresenta quindi una proposta coerente che lascia ai centri politici la scelta di procedere ad una soluzione nella direzione di una centralizzazione delle decisioni ovvero di un federalismo delle politiche nazionali. Nel vertice di Dublino si è registrata una accelerazione del processo di unificazione monetaria nel senso indicato dal rapporto Delors e, corrispondentemente, un progressivo emarginarsi della posizione di resistenza della Gran Bretagna.

Il materiale acquisito e gli incontri svolti possono costituire una utile base per seguire dal versante parlamentare in modo attivo il lavoro che su queste tematiche il Governo italiano dovrà porre in essere durante il semestre di presidenza italiana della CEE. Ciò costituisce un fattore molto importante se si tiene conto del fatto che mentre gli altri Parlamenti nazionali interloquiscono in modo attivo con i rispettivi Governi sulle questioni relative al processo di unificazione monetaria, in Italia vi è una sorta di delega al Governo a mala pena controbilanciata da prese di posizione di singoli parlamentari con scarsa incidenza sulle decisioni reali. Il materiale acquisito, gli incontri svolti, le sedute del Comitato e la Conferenza delle Commissioni bilancio delle Camere dei deputati dei Paesi membri della CEE e del Parlamento europeo dovranno perciò servire anche a far assumere al Parlamento un ruolo attivo nelle decisioni riguardanti il processo di unificazione monetaria della Comunità europea.

I due aspetti principali previsti dal rapporto Delors riguardano, da un lato, la creazione di un sistema europeo di banche centrali e dall'altro, la istituzione di una moneta unica europea. Il primo aspetto rappresenta ormai un dato acquisito e irreversibile mentre per la moneta unica europea si tratta di scegliere tra due alternative possibili: l'assunzione del marco tedesco quale moneta europea ovvero la trasformazione dell'ECU in moneta a tutti gli effetti. Il processo di unificazione politica delle due Germanie rende via via più problematica la scelta del marco quale moneta europea; i riflessi che l'unificazione monetaria tra le due Germanie hanno sul bilancio della Repubblica Federale Tedesca rendono meno probabile l'assunzione di un ruolo internazionale del marco. Gli stessi responsabili monetari del Governo Federale tedesco, d'altronde, si sono espressi in tal senso facendo prevalere la preoccupazione di non privarsi della politica monetaria quale fattore di stabilizzazione dell'economia. Resta pertanto l'alternativa di utilizzare l'ECU quale effettiva moneta europea. Naturalmente dovranno essere predisposte tutte quelle misure necessarie per rendere tale unità di conto una moneta a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la politica monetaria del nostro Paese occorre prendere atto di due decisioni prese negli ultimi tempi: la scelta di inserire la lira nella banda stretta di oscillazione dei cambi europei e l'anticipazione della liberalizzazione del mercato dei capitali a breve. Si tratta di due decisioni in parte necessitate per l'esigenza improcrastinabile di invogliare i capitali stranieri ad investire nei titoli del debito pubblico interno. Si tratta tuttavia anche di due segnali importanti che testimoniano l'adesione italiana al piano Delors e ribadiscono la scelta europeista del nostro Paese. Occorre tuttavia tener presente che queste

due decisioni rendono più stretti i margini di manovra della politica fiscale e comportano un necessario adeguamento del trattamento fiscale dei redditi da capitale ai livelli degli altri Paesi europei.

Conseguenze dello stesso segno si avranno per la politica monetaria e dei cambi che dovrà confrontarsi con vincoli maggiori, tanto che saranno sempre meno probabili operazioni di svalutazione o di rivalutazione dei cambi per riequilibrare squilibri nella bilancia dei pagamenti.

Analogamente anche le politiche di bilancio dovranno muoversi entro margini di manovra più limitati. Se fino ad oggi non sempre si è stati coerenti con gli obiettivi di programmazione fissati, occorre fare attenzione a non innescare attraverso politiche di bilancio fenomeni di spiazzamento degli investimenti privati che potrebbero determinarsi nel momento in cui il livello del risparmio nazionale tende a diminuire.

Nel processo di unificazione monetaria, perciò, è necessario riservare la massima attenzione alla predisposizione delle politiche di bilancio nazionali per evitare effetti negativi sull'economia reale.

Ritiene in conclusione che siano questi i nodi politici su cui il Parlamento deve confrontarsi per fornire, anche attraverso i contributi che emergeranno nella prossima Conferenza delle Commissioni bilancio, i necessari indirizzi al Governo italiano nel momento in cui è impegnato a seguire e a promuovere il processo di unificazione economica e monetaria dell'Europa comunitaria.

Il Presidente Giorgio MACCIOTTA ritiene che l'ampia relazione del deputato Carrus meriti di essere approfondita attraverso un dibattito che possa svolgersi con i tempi necessari che la questione all'esame del Comitato richiede e che non sono disponibili nella seduta odierna stante l'appprossimarsi dell'inizio dei lavori del Comitato permanente per i pareri. Prospetta pertanto l'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del punto all'ordine del giorno.

Avendo il deputato Luigi CASTAGNOLA chiesto chiarimenti in ordine alle considerazioni contenute in un rapporto del CER e relative all'incidenza sul PIL della pressione fiscale riferita ai redditi da capitale che risulta nel nostro Paese di due punti inferiore rispetto alla media degli altri Paesi europei, il relatore Nino CARRUS confermando tale dato fa presente che esso è contenuto anche nel rapporto del Ministro delle finanze Formica.

Il Presidente Giorgio MACCIOTTA propone – e il Comitato consente – che il seguito dell'esame del punto all'ordine del giorno venga rinviato, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, a giovedì 17 maggio 1990.

La seduta termina alle 15,55.

Comitato permanente per i pareri.

Martedì 15 maggio 1990, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Maurizio NOCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in ocasione dello svolgimento dei mondiali '90 (4695-A)
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI illustra il provvedimento con cui si prevede, per i concorsi speciali del totocalcio da organizzare in occasione dei campionati mondiali di calcio, un criterio di ripartizione dei proventi diverso da quello stabilito dalla legge n. 555 del 1988. Sottolinea che il testo approvato dalla Commissione, nella sostanza interamente sostitutivo rispetto a quello dal Governo, destina alle

società di calcio a titolo di indennizzo per i mancati incassi conseguenti ai lavori di ristrutturazione degli stadi per i mondiali, la quota del 32,2 per cento spettante al CONI e prevede che si faccia ricorso alla ulteriore quota del 29,8 per cento di introiti spettanti allo Stato solo nel caso e nella misura in cui la quota del 32,2 per cento non risulti sufficiente. Il testo della Commissione prevede poi, all'articolo 1-*bis*, che le maggiori entrate relative alla quota del 29,8 per cento siano destinate, in misura comunque non inferiore a 15 miliardi, al rifinanziamento delle leggi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Al riguardo fa presente che appare opportuno chiedere al Governo una conferma sia delle stime fornite dal CONI in ordine al gettito derivante dai concorsi sia del fatto che la quota (27,8 per cento) corrispondente all'imposta sostitutiva non sia stata contabilizzata nel bilancio per il 1990.

Rileva inoltre che sia il testo della Commissione che quello del Governo, comportano una violazione della regola sancita dalla legge finanziaria per il 1990 (articolo 2, comma 1) secondo cui il 75 per cento delle nuove o maggiori entrate è destinato alla riduzione del fabbisogno.

Quanto poi agli emendamenti rileva che l'emendamento Bassanini 1. 1 prevede che la quota di spettanza del CONI (32,2 per cento) sia destinata al Ministero dei beni culturali al fine di potenziare gli impianti di sicurezza dei musei, eccetera; e che la ulteriore quota del 29,8 per cento sia destinata al finanziamento delle barriere architettoniche. Valgono quindi in proposito le osservazioni circa il mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria.

L'emendamento Bassanini 1. 2 prevede che la quota di spettanza del CONI (32,2 per cento) sia versata al tesoro per essere destinata alla copertura di provvedimenti in corso di approvazione concernenti misure di sostegno al pluralismo dell'informazione nei settori dell'editoria e radiofonia; e che l'ulteriore quota sia destinata al finanziamento dei piani delle barriere architettoniche.

Oltre le osservazioni circa il mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria. Sottolinea che non risulta inoltre corretto il meccanismo con cui si intendono coprire maggiori costi derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di definizione e comunque non contestuali al disegno di legge in esame con il maggiore gettito da quest'ultimo previsto.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sulla base di chiarimenti che il Governo riterrà di fornire.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ osserva che è davvero singolare il metodo per cui allo Stato a agli enti pubblici vengono accollati tutti gli oneri dei campionati mondiali di calcio e sono invece sottratti gli eventuali maggiori introiti. Si tratta di capire se la Commissione bilancio possa condividere un simile criterio o debba invece insistere affinché vi sia un ritorno allo Stato almeno di una parte degli oneri sostenuti. L'indennizzo delle società di calcio per i mancati incassi del campionato nazionale 1989/90 non risponde ad una corretta logica economica poiché i mancati introiti della stagione trascorsa rappresentano, per le società, un investimento per le stagioni future. Ritiene dunque che, se si intende avallare tale linea, essa deve emergere con chiarezza. Per quanto lo riguarda dichiara sin d'ora di non condividerla.

Il deputato Benedetto SANNELLA vuole ricordare che il Governo per primo, con il decreto-legge originario, ha violato la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 della legge finanziaria per il 1990 – la cui approvazione a suo tempo aveva con forza caldeggiato – in base alla quale il 75 per cento delle nuove o maggiori entrate non contabilizzate in bilancio deve essere destinato alla riduzione del disavanzo. Il gruppo comunista ritiene che tale vincolo debba essere confermato salvo che poi spetterà alla Commissione di merito decidere la destina-

zione della residua quota del 25 per cento.

Il deputato Eugenio TARABINI sottolinea che appare comunque corretta e va in ogni caso mantenuta l'indicazione della Commissione finanze per la quale non l'intera quota spettante all'erario dovrebbe essere destinata alle società di calcio ma solo la quota effettivamente necessaria. Premesso che non configura violazione dell'articolo 81 della Costituzione l'eventuale deroga all'articolo 2 della legge finanziaria 1990 e sottolineato in ogni caso che non si pone, nel caso del decreto-legge in esame, la fattispecie configurata dal citato articolo 2, primo comma, quanto all'articolo 1-*bis* rileva che potrebbe configurare violazione del vincolo di copertura la determinazione del limite minimo, pari a 15 miliardi, della somma da destinare al rifinanziamento delle barriere architettoniche. Detta somma infatti potrebbe non risultare disponibile in relazione all'effettivo andamento del gettito e alle accertate esigenze di indennizzo delle società di calcio. Rileva inoltre che non appare corretta la copertura finanziaria mediante utilizzazione di entrate a carattere straordinario, limitate cioè al 1990, di autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale quali sono quelle previste dall'articolo 29 della legge n. 67 del 1988.

Il deputato Ada BECCHI, premesso che il decreto-legge nel testo proposto dal Governo cancellando la quota del concorso pronostici destinata all'erario di fatto azzera il gettito di una imposta che, non essendo stata contabilizzata nel bilancio 1990, è da valutare come maggiore entrata cui è pertanto pienamente applicabile l'articolo 2, comma 1 della legge finanziaria, dichiara di condividere invece l'obiezione formulata con riferimento all'articolo 1-*bis* che potrebbe risultare privo di copertura. Sottolinea pertanto che sia per l'importanza della finalità sia per la maggiore correttezza contabile con cui pare costruito, dovrebbe essere positivamente valutato l'emendamento Bassanini 1. 1.

Dopo che il deputato Gianfranco ORSINI ha rilevato che essendo stata introdotta già con la legge n. 555 del 1988 l'imposta derivante del concorso pronostici per i mondiali essa non può essere valutata alla stregua di una nuova entrata, il Presidente Maurizio NOCI, riferendosi al testo licenziato dalla Commissione, osserva che pur apprezzando sul piano etico e morale le finalità cui esso intenderebbe rispondere, tuttavia il tema delle barriere architettoniche dovrebbe essere affrontato in modo razionale e programmatico e non costituire oggetto di sporadici e casuali interventi. Analoga considerazione vale peraltro per i beni culturali.

Per quanto concerne poi la questione della riconducibilità delle entrate di cui trattasi alla fattispecie considerata dall'articolo 2, comma 1 della legge finanziaria 1990, osserva che, non essendo state contabilizzate nel bilancio dell'esercizio in corso e non concorrendo quindi a costituire i relativi equilibri finanziari, esse vanno considerate come maggiori entrate di cui pertanto il 75 per cento va riservato all'erario.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN dichiara che il Governo si rimette alla Commissione per quanto concerne la destinazione delle risorse alle diverse finalità. Sottolinea che con il decreto in esame si è ritenuto di fare fronte alle necessità, in vero fondate, rappresentate dalle società di calcio in relazione ai mancati incassi registrati nel 1990 e assicura che il decreto risulta corretto sul piano tecnico-finanziario.

Il deputato Bruno SOLAROLI pur concordando con le obiezioni già formulate a nome del suo gruppo per quanto concerne i profili finanziari, vuole tuttavia fare presente che la questione delle barriere architettoniche tocca profondamente la sensibilità sociale e ricorda che a tale scopo la legge finanziaria aveva destinato

un accantonamento collegato ad un accantonamento negativo da realizzare mediante provvedimenti fiscali. Il testo della Commissione finanze sviluppa in qualche misura l'indicazione al riguardo fornita dalla legge finanziaria.

Il relatore Aldo GREGORELLI ritiene che non si possa non constatare come il dibattito abbia dimostrato che tutte le soluzioni – il testo originario del Governo, quello licenziato dalla Commissione e, infine, gli emendamenti presentati – configurano una violazione del vincolo posto dalla legge finanziaria 1990 anche se tutte tendono anche a finalizzare il maggior gettito ad iniziative di carattere sociale.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Maurizio NOCI, del deputato Eugenio TARABINI, il quale ribadisce che nel caso di specie non appare pertinente il richiamo all'articolo 2 della legge finanziaria 1990 e del deputato Benedetto SANNELLA, il quale ritiene che trattandosi di maggiori entrate rispetto a quelle contabilizzate in bilancio deve comunque applicarsi la riserva del 75 per cento, il deputato Luigi CASTAGNOLA chiede che risulti chiaro il fatto che il Governo sta compiendo titanici sforzi per evitare che venga rispettata una delle norme poste dalla legge finanziaria a tutela degli equilibri di bilancio.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN nega che la posizione del Governo sia quella testé descritta dal deputato Castagnola e ribadisce di rimettersi alla Commissione per quanto attiene alla destinazione delle risorse.

Il relatore Aldo GREGORELLI, dopo aver riassunto i problemi emersi dalla discussione, illustra infine la seguente proposta di parere:

La Commissione bilancio,

ritenuto che non debba derogarsi all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) che stabilisce che il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate, respetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « l'ulteriore quota del 29,8 per cento, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 3, viene destinata » aggiungere le parole: « nella misura del 25 per cento »;

conseguentemente:

all'articolo 1-*bis* siano soppresse le parole: « valutate in lire 80 miliardi per il 1990 » nonché le parole: « in misura non inferiore a 15 miliardi di lire »;

e a condizione che

all'articolo 1-*bis* siano altresì soppresse le parole: « all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e », in quanto, a fronte di maggiori entrate limitate all'esercizio 1990, verrebbe rifinanziata una autorizzazione di spesa a carattere pluriennale.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Bassanini 1. 1 e 1. 2.

Il Comitato infine approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disegno di legge:
Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099).
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Eugenio TARABINI ricorda che nella precedente seduta del 18 aprile 1990 il Comitato aveva rinviato l'espres-

sione del parere per consentire al rappresentante del Governo di verificare se il decentramento dell'ordine nazionale dei geologi abbia o meno natura di decentramento operativo e se, in questo caso, comporti oneri per quanto riguarda sia le spese connesse all'attività dell'alto commissario sia all'istituzione degli albi. Fa presente che tale questione è stata risolta nel senso di ritenere che le disposizioni in esame non sembrano comportare oneri a carico dello Stato tanto più che è previsto espressamente che la misura dei contributi dovuti dagli iscritti è fissata dal consiglio nazionale dell'ordine ad un livello necessario a garantire la copertura dei costi derivanti dall'adempimento dei compiti istituzionali.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Dopo interventi del deputato Ada BECCHI, del relatore Eugenio TARABINI e del deputato Benedetto SANNELLA, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN chiarisce che i dubbi espressi nella precedente seduta dal reppresentante del Ministro dal tesoro erano riferiti alla necessità di verificare che le spese connesse all'attività dell'alto commissario e all'istituzione degli albi potessero comportare degli oneri a carico dello Stato e che tale verifica ha avuto un esito negativo.

Dopo che il deputato Ada BECCHI ha dichiarato il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:
SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).
BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).
(Parere alla X Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Maurizio NOCI, assente il relatore e in considerazione della complessità della materia oggetto delle proposte di legge, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,10.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Martedì 15 maggio 1990, ore 17,35. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, Maurizio Sacconi.

Svolgimento di interrogazioni.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, rispondendo all'interrogazione Bellocchio ed altri n. 5-02147, rileva che la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla vigente legislazione bancaria e dalle norme statutarie del Credito industriale sardo.

Il dottor Di Martino ha già rivestito, nella precedente legislatura, la carica di consigliere comunale della città di Cagliari; peraltro, nel periodo in cui era vice direttore generale dell'Istituto di credito ha ricoperto anche la carica di sindaco, dal 1981 al 1983, nonché quella di assessore.

Il deputato Francesco AULETA (PCI), replicando per l'interrogazione Bellocchio ed altri n. 5-02147, che sottoscrive, si dichiara insoddisfatto della risposta testé fornita: il Governo, infatti, era stato invitato a esprimersi circa l'opportunità di situazioni quali quella relativa al direttore generale del Credito industriale sardo. A questo proposito, risulta interessante sapere se esistano casi analoghi, e se gli incarichi di sindaco e consigliere comunale assunto precedentemente dal dottor Di Martino non coincidevano con la carica, tuttora ricoperta, presso il Credito industriale sardo.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, rispondendo all'interrogazione Serra ed altri n. 5-01958, sottolinea che il Credito romagnolo ha comunicato alla Banca d'Italia di aver proceduto, nei mesi di novembre e dicembre 1989, alla vendita di taluni immobili siti in Bologna e scritturati tra gli investimenti del fondo di previdenza del personale. Tali operazioni rientrano, peraltro, nella esclusiva autonomia decisionale dei competenti organi delle aziende di credito.

La materia degli investimenti immobiliari delle aziende di credito, effettuati a valere sulle disponibilità dei fondi di pre-

videnza e/o liquidazione del personale è disciplinata dalle delibere del CICR del 4 giugno 1952, del 20 marzo 1962 e del 9 dicembre 1964. In base a tali disposizioni, le aziende di credito possono investire in immobili l'ammontare dei fondi di liquidazione e di previdenza del personale entro il limite massimo, rispettivamente, del 25 per cento e del 50 per cento dei fondi stessi effettivamente accantonati, a condizione che si tratti di beni immobili urbani, situati nelle zone di competenza territoriale delle singole aziende, che siano per loro natura, destinazione ed ubicazione, facilmente alienabili e tali da garantire una redditività equa, certa e durevole e sempre che non vengano adibiti, in alcun caso, a sedi di uffici delle aziende stesse.

La valutazione in merito a tali investimenti spetta, in via esclusiva, ai competenti organi delle aziende di credito le quali effettuano tali operazioni nell'ambito della propria autonomia decisionale, dandone successiva comunicazione alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio.

Per quanto riguarda la questione relativa alle iniziative da assumere per evitare che possano verificarsi operazioni di cessione di immobili da parte degli istituti di credito senza alcuna tutela degli interessi dei locatari, va rilevato che il disegno di legge di riforma del sistema bancario, attualmente all'esame del Senato, recante norme volte a favorire l'assunzione, da parte delle banche pubbliche, della forma giuridica della SpA prevede procedure pubbliche di controllo da parte delle autorità creditizie, al fine di accertare la rispondenza di tali operazioni alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio. Ciò a prescindere dai controlli che saranno esercitati, oltreché dagli azionisti, anche dagli organi di sindacato delle costituende società per azioni.

Per quanto riguarda, invece, le questioni relative alle eventuali operazioni di smobilizzo patrimoniale da parte degli istituti di credito e la conseguente tutela degli interessi dei locatari, il menzionato disegno di legge non prevede alcuna specifica disciplina.

Il deputato Gianna SERRA (PCI), replicando per la sua interrogazione n. 5-01958, si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non può disinteressarsi delle gravissime situazioni su cui veniva richiamata la sua attenzione.

Va peraltro rilevato che la legge Formica prevede che nel caso in cui l'alienazione di immobili sia disposta da enti pubblici, previdenziali, assicurativi o che comunque non svolgano prevalente attività commerciale o agricola – ivi comprese quindi gli istituti di credito – dovrebbe essere garantito il diritto di prelazione a favore degli inquilini: sembra pertanto utile verificare se ciò è avvenuto nel caso citato. Appare altresì opportuno sollecitare il Governo, nella ipotesi in cui si dovessero verificare situazioni analoghe, a non assumere un atteggiamento di indifferenza di fronte all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche dei centri storici da cui vengono espulse attività da tempo esercitate a favore di grandi catene commerciali.

La seduta termina alle 17,45.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 17,45. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Maurizio Sacconi, e per le finanze, Carlo Senaldi.

Disegno di legge:
Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) **(3870).**
(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Franco PIRO, relatore, intende preliminarmente mettere la Commissione al corrente dell'iniziativa assunta dalla delegazione nel corso della sua recente missione a Francoforte nella giornata del 10 maggio, di dare pubblicamente conto delle risultanze degli incontri svolti in quella città con la direzione generale delle borse tedesche, la Deutsche Bank e la Bundesbank. Nel comunicato che è stato diffuso si osservava che nei sistemi in cui esiste la separazione tra vigilanza sulle banche e *autorithies* sui mercati mobiliari si procede verso la concentrazione degli scambi in borsa, mentre il Governo italiano, che tanto al Senato che in Commissione finanze alla Camera ha espresso su questo punto il suo consenso, non sembra sostenere adeguatamente tale principio in sede internazionale: la questione potrà essere adeguatamente approfondita in sede di esame dell'articolo 8 del progetto di legge sulle SIM, ma intanto la volontà del Parlamento è stata già espressa chiaramente.

Risulta infatti che in sede di discussione della direttiva comunitaria, e in particolare dell'articolo 13 riguardante la concentrazione, il rappresentante del nostro Governo avrebbe sostenuto che il Parlamento non si è ancora espresso: se però da un lato è vero che la volontà parlamentare non si è ancora depositata in un testo di legge, occorre dall'altro riconoscere che già il Senato ha approvato comunque una regola, e che anche in Commissione finanze alla Camera sia il relatore (che inizialmente ebbe a proporre la sola concentrazione delle informazioni) sia i colleghi intervenuti (i quali tutti hanno esortato ad una posizione ancora più rigorosa, nel senso della concentrazione anche degli scambi) sia lo stesso Governo, nelle persone del ministro Carli e del sottosegretario Sacconi, hanno espresso una posizione favorevole sia al principio sia alla pratica della concentrazione. Successivamente sembra che il Governo abbia richiamato i suoi rappresentanti a rispecchiare con più precisione la posizione non agnostica che su questo punto è stata assunta in Parlamento.

Intende quindi rivolgere un appello alla Commissione perché ci si renda conto della reale difficoltà in cui si viene a trovare il nostro sistema, privo di una adeguata normativa; in questo senso ritiene opportuno che venga convenuta una data per la conclusione dell'esame in sede referente del progetto di legge, preannunciando che proporrà in ufficio di presidenza il termine della prossima settimana.

Avendo il sottosegretario Maurizio SACCONI manifestato la sua difficoltà ad intervenire alla seduta in sede legislativa prevista per domani alle ore 16 per la discussione del provvedimento sull'*insider trading*, in relazione a concomitanti impegni al Senato, la Commissione, su proposta del presidente Franco PIRO, delibera di rinviare l'inizio della seduta di domani in sede legislativa alle ore 17,30.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 4 del testo del relatore, assunto come testo base, che risulta del seguente tenore:

ART. 4.
(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le regole di comportamento da osservarsi nei rapporti con la clientela. Tali regole conformemente ai princìpi enun-

ciati nell'articolo 6 devono ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) criteri contabili e organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

e) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

f) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentari;

g) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di sub deposito presso la Monte Titoli spa, ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso un'azienda o istituto di credito: il deposito delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti presso un'azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società;

h) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

i) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

l) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto, in tutto o in parte, gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia d'intesa con la Consob, stabilisce con proprie istruzioni da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità, con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1 e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare.

5. La Banca d'Italia e la Consob determinano, con regolamento da emanarsi d'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob, possono:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'articolo 2 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

7. In ogni caso, le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla Consob e alla Banca d'Italia, gli atti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le constatazioni del collegio sindacale.

8. Entro trenta giorni dalla data in cui la società ne viene a conoscenza, devono essere comunicate le variazioni che intervengono nei soggetti che ne detengono una partecipazione, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni pervenute, da altri dati a disposizione. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, devono essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società.

9. Il termine previsto dall'articolo 18, sub articolo 1, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogato dalla Consob per altre due volte. Trascorso tale periodo senza che la Consob abbia espressamente vietato l'esecuzione dell'operazione ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, il prospetto informativo si intende depositato.

A questo articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob. La vigilanza sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 14 è esercitata dalla Banca d'Italia.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le regole di comportamento (da osservarsi nei rapporti con la clientela). Tali regole conformemente ai princìpi enunciati nell'articolo 6 devono ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) criteri contabili e organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

e) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

f) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

g) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di sub deposito presso la Monte Titoli Spa, ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la Gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso una azienda o istituto di credito: il deposito delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti presso una azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società;

h) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

i) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

l) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto, in tutto o in parte, gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con proprie istruzioni da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità, con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1, e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob e la Banca d'Italia determinano, con regolamento da emanarsi d'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna nell'esercizio delle proprie competenze, possono:

a) chiedere alla società di intermediazione mobiliare ed alle aziende ed istituti di credito iscritti nell'albo di cui all'articolo 2 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

7. In ogni caso, le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla Consob e alla Banca d'Italia gli atti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le constatazioni del collegio sindacale.

8. Le società di intermediazione mobiliare sono tenute a fornire alla Banca d'Italia tutti i dati e le informazioni, anche periodiche, necessarie per il controllo sui flussi finanziari e per finalità di politica monetaria e creditizia che la Banca stessa potrà richiedere.

9. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Ciascuna autorità può inoltre richiedere all'altra ogni dato, notizia, atto o documento necessario ai fini dello svolgimento delle proprie competenze. In nessun caso può essere reciprocamente eccepito il segreto d'ufficio.

10. Il termine previsto dall'articolo 18 *sub* articolo 1, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogato dalla Consob per altre due volte. Trascorso tale periodo senza che la Consob abbia espressamente vietato l'esecuzione dell'operazione ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, il prospetto informativo si intende depositato.

4. 1.

Visco, Usellini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.
(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob. La vigilanza sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 14 è esercitata dalla Banca d'Italia.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole, conformemente ai princìpi enunciati nell'articolo 6, devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interese che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

e) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

f) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di sub deposito presso la Monte Titoli SpA, ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la Gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso una azienda o istituto di credito; il deposito delle disponibilità liquide dei clienti presso una azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società;

h) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo e delle relative sanzioni;

i) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

l) che non sia consentito moltiplicare la transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1, e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob, sentita la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

6. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia e la

Consob possono ciascuna nell'esercizio delle proprie competenze:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 2 ed alle aziende ed istituti di credito la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

6-*bis*. Le società di intermediazione mobiliare sono tenute a fornire alla Banca d'Italia tutti i dati e le informazioni, anche periodiche, necessarie per il controllo sui flussi finanziari e per finalità di politica monetaria e creditizia che la Banca stessa potrà richiedere.

6-*ter*. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Ciascuna autorità può inoltre richiedere all'altra ogni dato, notizia, atto o documento necessario ai fini dello svolgimento delle proprie competenze. In nessun caso può essere reciprocamente eccepito il segreto d'ufficio.

7. In ogni caso le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare mediante lettera raccomandata alla Consob ed alla Banca d'Italia gli atti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

8. Entro trenta giorni dalla data in cui la società ne viene a conoscenza, devono essere comunicate le variazioni che intervengono nei soggetti che ne detengono una partecipazione quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni pervenute, da altri dati a disposizione. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina devono essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società.

9. Il termine previsto dall'articolo 18 *sub* articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974 come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogato dalla Cconsob per altre due volte. Trascorso tale periodo senza che la Consob abbia espressamente vietato l'esecuzione dell'operazione ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, il prospetto informativo si intende approvato.

4. 15.

Visco, Usellini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.
(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole conformemente ai principi

enunciati nell'articolo 6 devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interessae che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

e) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

f) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di *sub* deposito presso la Monte Titoli SpA, ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la Gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso un'azienda o istituto di credito; il deposito delle disponibilità liquide dei clienti presso un'azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società;

h) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

i) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

l) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservarsi al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1, e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob, sentita la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

6. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob possono:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 2 ed alle aziende ed istituti di credito la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

6-*bis*. Il Ministro del tesoro, sentite la Consob e la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento le forme di cooperazione tra le suddette autorità, nonché, allo scopo di evitare duplicazioni nell'esercizio della vigilanza e di coordinare le iniziative, la possibilità che ciascuna autorità possa rimettere, anche parzialmente, all'altra l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti di determinate categorie di soggetti autorizzati ai sensi della presente legge.

6-*ter*. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Ciascuna autorità può inoltre richiedere all'altra ogni dato, notizia, atto o documento necessario ai fini dello svolgimento delle proprie competenze. In nessun caso può essere reciprocamente eccepito il segreto d'ufficio.

7. In ogni caso le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare mediante lettera raccomandata alla Consob ed alla Banca d'Italia gli atti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

8. Entro trenta giorni dalla data in cui la società ne viene a conoscenza, devono essere comunicate le variazioni che intervengono nei soggetti che ne detengono una partecipazione quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni pervenute, da altri dati a disposizione. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina devono essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società.

9. Il termine previsto dall'articolo 18 *sub* articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974 come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogato dalla Consob per altre due volte. Trascorso tale periodo senza che la Consob abbia espressamente vietato l'esecuzione dell'operazione ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, il prospetto informativo si intende approvato.

4. 16.

Visco, Usellini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.
(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità, con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1, e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob e la Banca d'Italia determinano, con regolamento da emanarsi d'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b), c)* ed *e)*; la Consob procede d'intesa con la Banca d'Italia. Tali regole, conformemente ai princìpi enunciati nell'arti-

colo 6, devono ispirarsi fra l'altro all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

e) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

f) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di *sub* deposito presso la Monte Titoli SpA, ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la Gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso un'azienda o istituto di credito; il deposito delle disponibilità liquide dei clienti presso un'azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società;

h) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

i) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

l) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

4. Con il regolamento di cui al comma 2 la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservarsi al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

5. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza la Consob può:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 2 la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

6. Le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia tutti gli atti, notizie e documenti che la stessa Banca potrà richiedere ai fini delle proprie competenze di controllo sui flussi finanziari e sulla sua stabilità complessiva del sistema economico nazionale.

7. La Consob comunica alla Banca d'Italia ogni irregolarità agli obblighi di cui al comma 2 riscontrata a carico delle società di intermediazione mobiliare.

8. La Banca d'Italia può proporre alla Consob l'esecuzione di ispezioni ovvero chiedere alla Consob l'esecuzione di partecipare con propri funzionari alle operazioni ispettive disposte nei confronti di quelle società di intermediazione mobiliare per le quali vi sia il fondato sospetto di violazioni alle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2.

9. Restano salvi i poteri della Consob e della Banca d'Italia e della Consob che si fondano su norme diverse da quelle di cui alla presente legge.
4. 20.

Visco, Usellini.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con uno o più regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, anche con riferimento all'esercizio congiunto di più attività, e quelle volte a garantire la stabilità delle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo. Le regole di comportamento devono, coerentemente con i princìpi enunciati nell'articolo 6, ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

e) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

f) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentari;

g) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di suo deposito presso la Monte Titoli SpA, ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la Gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso un'azienda o istituto di credito; il deposito delle disponibilità liquide dei clienti presso una azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società;

h) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

i) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

l) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

2-*bis*. Con i regolamenti di cui al precedente comma 2, la Consob determina le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi. Ai fini della stabilità la Consob stabilisce inoltre i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità, con riferimento alle singole attività esercitate ed alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare. Con gli stessi regolamenti, la Consob stabilisce altresì le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.
4. 17.

Visco, Usellini.

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con, *con la seguente:* sentita.
4. 21.

Relatore.

Al comma 2, dopo le parole Gazzetta Ufficiale *aggiungere le seguenti:* i criteri di vigilanza prudenziale e in particolare.
4. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Al comma 2, sostituire le parole da osservarsi nei rapporti con la clientela *con le seguenti:* nello svolgimento delle singole attività di intermediazione mobiliare anche con riferimento all'ipotesi di svolgimento congiunto di più attività.
4. 3.

Visco.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
4. 26.

Governo.

Al comma 2, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione anche attraverso la determinazione di appositi criteri contabili ed organizzativi.
4. 4.

Visco.

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) la veridicità e la completezza degli annunci pubblicitari e delle offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, incluse le comunicazioni postali, delle attività di cui all'articolo 1, comma 1; la cessazione con effetto immediato degli annunci e delle offerte riscontrati non veridici o non completi, con contestuale comunicazione al pubblico, a spese della società e con i medesimi mezzi di diffusione e la medesima evidenza, delle infrazioni riscontrate.
4. 32.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
4. 29.

Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: regolare le ipotesi di *con le seguenti:* prevenire o impedire il.
4. 5.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Al comma 4, sostituire le parole: d'intesa con *con la seguente:* sentita.
4. 23.

Relatore.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in relazione ai collegamenti di gruppo.
4. 7.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i criteri contabili e organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione.
4. 27.

Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob determinano, con regolamento emanato secondo le previsioni del comma 5:

a) le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate al comma 2 dell'articolo 1-*bis*;

b) i criteri e le modalità con le quali le società di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre società che svolgono attività strumentali nonché al capitale delle società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. 33.

Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob determinano, con le modalità di cui al comma 5, le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate al comma 2 dell'articolo 1-*bis*.
4. 30.

Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob possono inoltre richiedere alle società di intermediazione mobiliare che dati e notizie siano resi pubblici in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3, lettera *b)*, del decreto-legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.
4. 10.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il Ministro del tesoro sentite la Consob e la Banca d'Italia stabilisce con proprio decreto i criteri generali di svolgimento della vigilanza, prevedendo forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni anche allo scopo di coordinare le iniziative. In nessun caso può essere eccepito il segreto d'ufficio. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione.
4. 28.

Governo.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Il Ministro del tesoro, sentite la Consob e la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento le forme di cooperazione tra le suddette autorità, nonché, allo scopo di evitare duplicazioni nell'esercizio della vigilanza e di coordinarne le iniziative, la possibilità che ciascuna autorità rimetta, anche parzialmente, all'altra l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti di determinate categorie di soggetti autorizzati ai sensi della presente legge.

8-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Ciascuna autorità può inoltre richiedere all'altra ogni dato, notizia, atto o documento necessario ai fini dello svolgimento delle proprie competenze. In nessun caso può essere reciprocamente eccepito il segreto d'ufficio.

8-*ter*. Le società di intermediazione mobiliare sono tenute a fornire alla Banca d'Italia tutti i dati e le informazioni, anche periodiche, necessarie per il controllo sui flussi finanziari e per finalità di politica monetaria e creditizia che la Banca stessa potrà richiedere.
4. 18.

Visco, Usellini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Entro sette giorni dalla data di accettazione della nomina, devono essere comunicate alla Consob e alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società.
4. 12.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Al comma 8, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* dieci.
4. 25.

Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Il Ministro del tesoro trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza svolta dalla Consob e dalla Banca d'Italia a norma del presente articolo.
4. 13.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Al di fuori di quanto prescritto nel comma 9 e fatti salvi i diversi termini previsti da altre disposizioni di legge, la Commissione nazionale per le società e la borsa deve adottare gli atti che per legge o regolamento è tenuta a rilasciare su istanza degli interessati entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Il termine di novanta giorni può essere interrotto dalla Commissione per non più di due volte ed in tal caso un nuovo termine di trenta giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti; quando gli atti di competenza della Commissione siano adottati previo parere di altra autorità, lo stesso termine rimane sospeso tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso. Gli atti si intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla Commissione non siano espressamente respinte entro i sopra indicati termini di novanta e trenta giorni.
4. 22.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-*bis*. Alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute.

9-*ter*. Ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77, la Banca d'Italia stabilisce con provvedimenti di carattere generale, i limiti di investimento dei fondi comuni di cui alla citata legge in titoli emessi da società o enti collegati alla società di gestione, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, nonché in quelli per i quali i soggetti collegati alla società di gestione svolgono servizi di collocamento.

9-*quater*. Ferme restando le disposizioni della legge 23 marzo 1983, n. 77, la Consob, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce:

a) le regole di comportamento di cui allo stesso comma, lettere *d), e), g)* e *h)*;

b) i modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da società ed enti alla stessa collegati da rapporti di gruppo individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, ovvero titoli per i quali dette società ed enti svolgono l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

9-*quinquies*. Le società di gestione nonché gli amministratori ed i direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui al comma 13 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata che viene applicata con decreto motivato del Ministro del tesoro. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9-*sexies*. Delle sanzioni applicate ai sensi del comma 14 viene data pubblicità, a spese dei soggetti interessati, con le modalità stabilite dalla Consob.
4. 31.

Governo.

Il deputato Vincenzo VISCO (Sin. Ind.), con riferimento alle valutazioni del presidente, sottolinea l'opportunità di evi-

tare drammatizzazioni ritenendo che possa presumersi la buona fede del Governo e uno spirito di collaborazione con il Parlamento, fermo restando che, per quanto attiene alla concentrazione delle operazioni in borsa, è emersa la necessità di sottolineare ulteriormente tale obiettivo. A questo proposito, va rilevato che se alcuni paesi hanno escluso l'ipotesi di una concentrazione delle operazioni, in altri il problema è stato risolto da tempo, sia perché i relativi mercati finanziari sono più efficienti del nostro, sia perché a seguito di misure che sono state adottate le operazioni fuori borsa risultano più onerose. Pertanto, se in Olanda, come la Commissione ha potuto verificare in occasione di una recente missione, si ipotizza di eliminare l'obbligo della concentrazione, in Francia e in Spagna sono allo studio provvedimenti legislativi in senso opposto. Sulla base dell'orientamento sin qui emerso si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di approvare in Commissione una risoluzione che si muova nel senso prospettato dal presidente.

Quanto all'ordine dei lavori, rileva che questa settimana, nonostante le recenti modifiche regolamentari, le Commissioni disporranno di poco tempo per riunirsi; appare pertanto difficile immaginare di concludere l'esame del provvedimento in sede referente entro la prossima settimana; conferma, comunque, la disponibilità a procedere rapidamente, prevedendo eventualmente anche sedute serali.

Quanto al merito, nel rilevare che le norme di cui agli articoli 4 e 8, strettamente collegate, impongono la necessità di valutare attentamente le questioni relative ai conflitti di interesse, alla concentrazione delle operazioni e alla vigilanza, sottolinea che le SIM potranno svolgere, oltre all'attività di *brokers*, anche attività in proprio e di gestione. Per questo motivo, le questioni relative alla correttezza e alla trasparenza debbono prevalere rispetto a quelle che riguardano la stabilità. Appare quindi preoccupante che il Governo in un suo emendamento abbia proposto che il controllo sulle SIM riguardi anche i flussi finanziari per i rischi che ciò potrebbe comportare per le prospettive di sviluppo del mercato. La vigilanza sulle SIM dovrebbe quindi essere imperniata sulla trasparenza, così come prospettato negli emendamenti da lui presentati con il collega Usellini, che recepiscono esperienze maturate in altri paesi; peraltro, se tale soluzione può apparire troppo netta, stante la rivendicazione da parte della Banca d'Italia della supervisione degli aspetti relativi alla stabilità, si potrebbe stabilire che i coefficienti di capitalizzazione siano definiti dall'istituto di emissione d'intesa con la Consob. Comunque, il controllo sulla gestione delle SIM non può essere attribuito alla Banca d'Italia, posto che il mercato mobiliare è in concorrenza con le banche. In tal senso, non appare condivisibile l'ipotesi prospettata dal relatore di rafforzare i poteri di ciascun organo di vigilanza nei rispettivi ambiti di competenza che comporterebbe l'impossibilità della Consob di intervenire in taluni casi e il disinteresse della Banca d'Italia per i problemi relativi alla correttezza e alla trasparenza. In sostanza, l'ipotesi avanzata dal relatore e dal Governo comporta due possibili conseguenze, entrambe rischiose: o la duplicazione dei controlli, o l'eliminazione dell'autorità di vigilanza più debole. Più equilibrata appare invece la soluzione da lui proposta – che ha trovato rilevanti consensi – che attribuisce il controllo delle SIM alla Consob, ferma restando la supervisione della Banca d'Italia.

Nel ricordare che la Commissione ha approvato l'articolo 1*bis*, rileva che un emendamento proposto dal Governo tenderebbe a ripristinare la situazione preesistente per quanto riguarda i fondi comuni: in proposito, va rilevato che se la Banca d'Italia non deve essere penalizzata, sembra comunque necessario prevedere che essa operi sulla base di regole omogenee.

Nell'esprimere l'auspicio che si possa pervenire ad una soluzione largamente condivisa, sottolinea che difficilmente potrebbe votare a favore del provvedimento qualora fosse mantenuta la formulazione

proposta dal relatore o dal Governo dell'articolo 4 per il rischio di pregiudicare lo sviluppo del mercato finanziario.

Il presidente Franco PIRO, relatore, convenendo con il deputato Visco circa la necessità di evitare inutili drammatizzazioni, invita il Governo a dare una risposta politica alle questioni che sono emerse che rassicuri la Commissione circa le sue intenzioni in materia di concentrazione, e che eviti l'approvazione di una specifica risoluzione. Comunica altresì che il deputato Usellini, dovendosi assentare per una riunione del gruppo democristiano, lo ha pregato di rendere noto alla Commissione che le valutazioni espresse dal collega Visco lo trovano concorde, pur essendo disponibile a valutare gli ulteriori contributi che emergeranno.

Avendo il deputato Pietro SERRENTINO (PLI) invitato il collega Visco a chiarire alcune questioni relative rispettivamnte alle conseguenze che deriveranno dall'avvio del mercato unico e dalla conseguente possibilità di istituti bancari di altri paesi di operare in Italia, nonché circa la durata del periodo transitorio e l'attività delle SIM esercitata per conto della clientela, il deputato Luigi GRILLO (DC) invita il presidente a proporre una data entro la quale terminare l'esame del provvedimento.

Dopo che il deputato Antonio BELLOCCHIO (PCI) ha sottolineato di non ritenere realistica l'ipotesi di concludere l'esame del provvedimento entro la prossima settimana, considerando più opportuno ipotizzare un'ulteriore settimana, il presidente Franco PIRO, relatore, sottolinea che del problema sarà investito l'ufficio di presidenza che si riunità domani, nell'ambito del quale si riserva di proporre la data del 10 giugno prossimo quale termine ultimo per portare a compimento l'esame in sede referente del provvedimento.

In concomitanza con i lavori dell'Assemblea, rinvia a domani il seguito dell'esame del disegno di legge, come previsto dal calendario.

La seduta termina alle 18,40.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 15 maggio 1990, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar Mammì.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Mauro SEPPIA, a seguito delle modificazioni apportate al calendario dell'Assemblea, e tenuto conto del fatto che, qualora l'Assemblea tenga seduta nel pomeriggio, risulta che le Commissioni possano riunirsi anche in concomitanza, salvo che non si svolgano votazioni in Aula o che il Presidente della Camera sconvochi le Commissioni in considerazione dell'importanza del dibattito, propone, se non vi sono obiezioni, di anticipare la prevista riunione di domani in sede referente per l'esame dei progetti di legge sul sistema radiotelevisivo, alle ore 16.

(Così rimane stabilito).

IN SEDE REFERENTE

Disegno e proposte di legge:
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Approvato dal Senato) **(4710).**
(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
STERPA: Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (1059).
(Parere della X Commissione).
SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria di servizio radiotelevisivo (1157).
(Parere della I Commissione).
SERVELLO ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo (2181).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione).
PISICCHIO: Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di film d'autore (2365).
(Parere della II, della V e della XII Commissione).

BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (2751).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).
VELTRONI ed altri: Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni (2754).
(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318).
(Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).
VELTRONI ed altri: Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film (3335).
(Parere della II Commissione).
BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445).
(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).
ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Regolamentazione delle radiotelevisioni (4152).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377).
(Parere della I, della II e della IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che nella seduta del 18 aprile scorso è stata svolta la relazione introduttiva ed è intervenuto il ministro delle Poste e delle telecomunicazioni.

Avverte altresì che il gruppo federalista europeo ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che essendo la Commissione riunita in sede referente, per dar corso a tale richiesta è necessario un consenso unanime e l'autorizzazione del Presidente della Camera. Constatando la sussistenza delle predette condizioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Il relatore Aldo ANIASI (PSI) propone, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, l'abbinamento ai progetti di legge all'ordine del giorno anche delle proposte di legge Sangiorgio ed altri n. 2516 recante « Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radiotelevisivi » e Parlato e Manna n. 4145 recante « Norme per la identificazione delle trasmissioni televisive non adatte alla visione da parte dei minori di anni 14 ».

La Commissione consente con la proposta del relatore.

Il deputato Francesco SERVELLO (MSI-DN), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che, prima di iniziare l'esame preliminare, vengano forniti alcuni chiarimenti: anzitutto se sia già previsto un calendario di audizioni informali da svolgere; in secondo luogo se effettivamente il Governo e la maggioranza abbiano in animo di presentare un pacchetto di modifiche al testo approvato dal Senato.

Il Presidente Mauro SEPPIA ritiene che, sotto un profilo procedurale, convenga che la Commissione effettui intanto un giro di interventi sui progetti all'ordine del giorno, in modo da concludere l'esame preliminare, al termine del quale la Commissione potrà nominare un Comitato ristretto presso il quale anzitutto effettuare, come del resto già auspicato dal relatore, una serie mirata di audizioni informali e poi procedere all'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

Per l'altra questione sollevata dal deputato Servello, il rappresentante del Go-

verno – se lo riterrà – potrà fornire il chiarimento sollecitato.

Il deputato Francesco SERVELLO (MSI-DN) è politicamente insoddisfatto della risposta, peraltro proceduralmente ineccepibile, fornita dal Presidente.

Il deputato Sergio STANZANI GHEDINI (Fed. Eur.) non è contrario ad una serie di audizioni informali purché esse vengano effettuate in un momento anteriore all'esame dell'articolato del provvedimento.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ ritiene che approfondimenti potranno certamente essere conseguiti anche attraverso apposite audizioni informali, per le quali il Governo si rimette alle scelte che la Commissione riterrà di adottare.

Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Servello, il Governo conferma la posizione sostenuta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato e pertanto le proposte di modifica verteranno su quella parte del disegno di legge che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con il parere contrario dell'Esecutivo.

Il Presidente Mauro SEPPIA, prendendo atto di un'esigenza manifestata in tal senso dai Gruppi, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Per l'esame di progetti di legge.

Il deputato Francesco SERVELLO (MSI-DN) segnala l'esigenza di un rapido *iter*, del resto già emersa in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dei provvedimenti pendenti in materia di provvidenze per l'editoria e la radiofonia.

Il deputato Luigina BERNOCCO GARZANTI (Sin. Ind.) sollecita la calendarizzazione dei provvedimenti in materia di istituti di cultura italiani all'estero.

Il deputato Aldo ANIASI (PSI) ribadisce l'urgenza dell'approvazione in sede legislativa delle proposte di legge recanti rispettivamente contributi alla Biblioteca per ciechi di Monza e all'Unione italiana ciechi, provvedimenti rispetto ai quali un ulteriore rinvio sarebbe inaccettabile.

Il Presidente Mauro SEPPIA, rispondendo all'onorevole Servello, precisa che per quanto attiene alla proposta di legge n. 3850-B, la ripresa dell'esame in sede legislativa è subordinata all'espressione del prescritto parere da parte della Commissione bilancio la quale ha richiesto al Governo una relazione tecnica; per quanto attiene invece alla proposta di legge n. 4727, essa è già stata inclusa nel programma e della sua calendarizzazione si occuperà l'Ufficio di Presidenza già convocato per domani.

Per quanto attiene alla sollecitazione avanzata dal deputato Bernocco Garzanti, ne prende atto e si riserva di verificare l'avvenuta trasmissione dal Senato e l'assegnazione alla Commissione del provvedimento in questione.

Con riferimento infine alle segnalazioni del deputato Aniasi, ricorda di aver già tre volte sollecitato per iscritto il Governo ad esprimere l'assenso necessario per il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge menzionate.

La seduta termina alle 16,55.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Nucara, ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario Angelini.

Disegno di legge:
Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, comunica che sono stati presentati dal Ministro dei lavori pubblici a nome del Governo alcuni emendamenti al testo base e che altri dovrebbero essere formalizzati nei prossimi giorni.

Il relatore, Giancarlo GALLI, preso atto degli emendamenti del Governo, ritiene che permangano problemi di non poco conto quali quello relativo al migliore impiego delle risorse derivanti dall'adozione di una politica tariffaria. Ricorda a questo proposito che sono all'esame del Senato alcuni provvedimenti che riguardano questa materia: sarebbe quindi opportuno assumere iniziative di coordinamento anche informali con l'altro ramo del Parlamento. Altro problema è quello del rapporto tra l'impianto istituzionale che con questo provvedimento si va prefigurando e quanto prevede il disegno di legge sulle autonomie locali con i consorzi di gestione.

Il deputato Rosa FILIPPINI ritiene che esistano notevoli dubbi interpretativi in merito all'ultimo problema indicato dal relatore in quanto, a suo avviso, il testo sulle autonomie locali non esclude la possibilità che i comuni si consorzino per la gestione delle acque.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco NUCARA, ritiene eccessive le preoccupazioni manifestate dal relatore Galli in ordine ai pericoli deri-

vanti per l'impianto istituzionale del provvedimento dal disegno di legge sulle autonomie locali.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, considerata l'esistenza di importanti nodi da sciogliere, ritiene necessaria una breve pausa di riflessione in modo da permettere al relatore di avere i necessari contatti con i colleghi della Commissione affari costituzionali per quanto riguarda i consorzi e con il Senato per ciò che concerne la politica tariffaria.

Il deputato Rosa FILIPPINI invita il Presidente ed il relatore a prestare la massima attenzione ai problemi legati all'impianto istituzionale del provvedimento.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 15,35. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Gualtiero Nepi e Giuseppe Santonastaso e per i lavori pubblici Francesco Curci.

Disegno di legge:
Disposizioni in materia di trasporti (4229).
(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Carlo D'AMATO (PSI) ricorda che sul provvedimento, nel testo adottato dalla Commissione in sede referente il 22 febbraio 1990, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I e XI. Viceversa non è stato acquisito ancora il parere della V Commissione, essenziale per poter ottenere il trasferimento in sede legislativa, in vista del quale pure era stato acquisito il consenso del prescritto *quorum* di componenti della Commissione. In effetti il 18 aprile scorso la V Commissione ha avviato l'esame in sede consultiva, registrando tuttavia una serie di obiezioni sia del relatore di quella Commisisone Noci, sia del rappresentante del ministero del tesoro Sacconi. A questo punto diventa indispensabile verificare quale sia, alla luce anche del dibattito avviato in sede consultiva presso la V Commissione, l'esatta posizione del Governo sul testo elaborato dalla Commissione trasporti e le modifiche eventualmente ad esso necessarie. Si riserva, anche a nome del correlatore Matulli, di assumere le opportune iniziative a seguito di tale verifica, e a tal fine chiede un rinvio del dibattito alla prossima settimana.

Il deputato Pino LUCCHESI (DC) constata che esistono numerose difficoltà rispetto al testo elaborato dalla Commissione trasporti, manifestatesi sia presso la Commissione bilancio che in ambito governativo. Occorre capire se esse siano superabili o sottendano invece la volontà di rinviare una serie di questioni e problemi alla manovra finanziaria 1991-93.

In ogni caso è preoccupante il blocco verificatosi su un provvedimento utile per il rilancio delle ferrovie dello Stato.

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che i problemi principali emersi, relativamente al testo elaborato dalla Commissione trasporti, sono l'assenza di un'adeguata copertura per la norma concernente il finanziamento del contratto per gli autoferrotramvieri, e poi l'onere derivante dalla soppressione della tassa speciale per i veicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto e con gas metano. Ritiene che ad entrambe queste disposizioni si possa rinunciare, se ciò è necessario per sbloccare l'*iter* del provvedimento. Sarà poi responsabilità del governo assicurare il finanziamento del contratto per gli autoferrotramvieri.

Il deputato Giordano ANGELINI (PCI) sottolinea che l'*iter* in sede referente è da considerare ormai concluso. Non si tratta di apportare nuove modifiche, ma di acquisire il parere della V Commissione, da gran tempo richiesto, e quindi di avviare la richiesta di trasferimento in sede legislativa, cui pure a suo tempo il gruppo comunista ha dato il proprio assenso. In tutta questa vicenda vi sono gravi responsabilità del governo che da un lato, attraverso il ministero dei trasporti, ha accettato o sollecitato, come nel caso della norma sul contratto degli autoferrotramvieri, determinate modifiche al testo originario del disegno di legge e dall'altro, attraverso il ministero del tesoro, ha sin qui rallentato l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. Ritiene che l'unica soluzione possibile sia, a questo punto, quella di conferire ai relatori mandato di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo già adottato dalla Commissione trasporti. La Commissione bilancio potrà esprimere il suo parere in Assemblea.

Intervengono quindi i deputati: Silvano RIDI, che giudica scorretto il comportamento del governo sulla questione degli autoferrotramvieri e ritiene che se questo è uno dei nodi che paralizzano l'*iter* sia necessario stralciare la relativa norma, lasciando al governo la responsabilità di provvedere sul punto; Cesare CURSI, che ritiene essenziale lasciare al governo la respondabilità di assicurare copertura al contratto degli autoferrotramvieri, stralciando la relativa norma dal provvedimento; Pino LUCCHESI, per il quale è necessario sollecitare formalmente la V Commissone ad esprimere il suo parere e verificare se il governo sia ancora interessato all'approvazione di questo provvedimento.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero NEPI, dopo aver sottolineato l'oggettiva scarsa funzionalità del sistema « legge finanziaria snella – leggi di accompagnamento », rivendica l'impegno del governo, e in particolare del ministero dei trasporti, nel seguire costantemente il lavoro della Commissione sul provvedimento all'ordine del giorno. Precisa anche che il governo, per favorire una ripresa dell'*iter*, presenterà un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo della Commissione e darà il suo massimo contributo per la messa a punto delle altre modifiche eventualmente necessarie.

Dopo interventi del deputato Cesco Giulio BAGHINO (MSI-destra nazionale), che concorda con la proposta di superare ogni *impasse* rinunziando al trasferimento in sede legislativa e dando mandato ai relatori di riferire in Assemblea, e del relatore Carlo D'AMATO, che, pur giudicando fondate le osservazioni dei vari gruppi, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana una definitiva decisione, così da consentire ulteriori contatti con i rappresentanti del governo, il Presidente Antonio TESTA propone alla Commissione di rinviare il seguito del dibattito a martedì prossimo, con l'intesa che o sarà stato nel frattempo acquisito il

parere della V Commissione, ovvero la Commissione potrà dare mandato ai relatori di riferire in Assemblea.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è rinviato a martedì 22 maggio.

Disegni e proposte di legge:

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (4435).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione).

Provvedimenti urgenti per la sicurezza stradale e modifiche ad alcune norme di comportamento nella circolazione stradale (3675).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione).

Modifiche all'articolo 93 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) **(3272).**

(Parere della I e della III Commissione).

COLUCCI e PIRO: Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori e modifiche al Testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (221).

(Parere della II, della VI e della VII Commissione).

LODIGIANI: Norme per la limitazione della velocità degli autoveicoli (743).

(Parere della II e della VIII Commissione).

POTÌ: Norme sull'istituzione della patente « B » provvisoria (2007).

(Parere della I, della II, della VI, della VII, della XI e della XII Commissione).

BOATO ed altri: Norme per la copertura di carichi trasportati con autotreni (2299).

(Parere della II Commissione).

GEI ed altri: Modifica al Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, inerenti l'attribuzione dei proventi delle oblazioni, delle sanzioni amministrative, delle condanne a pene pecuniarie e determinazione dell'utilizzo (2517).

(Parere della I e della V Commissione).

TESTA ENRICO ed altri: Norme per la regolamentazione e il controllo della velocità degli autoveicoli (2616).

(Parere della I, della II, della VII, della VIII e della X Commissione).

MATTEOLI ed altri: Integrazione all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente il divieto di trasportare materiale radioattivo contemporaneamente al trasporto di passeggeri (2910).

(Parere della I Commissione).

LUCCHESI ed altri: Limiti di velocità per i veicoli a motore e norme concernenti la patente a punti e la revisione dei veicoli (3159).

(Parere della II, della VIII e della X Commissione).

TASSI ed altri: Nuovi limiti di velocità sulle autostrade e vie assimilate (3450).

LEONI: Modifica delle sanzioni previste dall'articolo 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente i limiti massimi di velocità degli autoveicoli (3480).

(Parere della II Commissione).

LEONI: Integrazioni e modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e al regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, relative all'immissione di scarichi derivanti da veicoli a motore a combustione interna (3624).

(Parere della II e della VIII Commissione).

GRIPPO ed altri: Modifica dell'articoolo 61 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la cessazione della circolazione di veicoli a motore, rimorchi e simili (3773).

(Parere della II e della VIII Commissione).

d'AMATO LUIGI: Nuove norme in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore (3898).

MANGIAPANE ed altri: Norme per l'apposizione di sigilli ai contachilometri degli autoveicoli (3901).

(Parere della II e della X Commissione).

TASSI ed altri: Nuove norme sulla sicurezza stradale e sull'uso delle cinture di sicurezza (3905).

CARIA ed altri: Esonero dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza nei centri urbani (3943).

PIRO ed altri: Modifica ed integrazione all'articolo 10 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di trasporto specifico di handicappati (4057).

(Parere della XII Commissione).

ALAGNA e D'AMATO CARLO: Esonero dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza nei centri urbani (4106).
TESTA ANTONIO ed altri: Provvedimenti per la sicurezza stradale (4114).
(Parere della I, della VIII e della X Commissione).

(Seguito dell'esame, deliberazione di disabbinare dal disegno di legge n. 4435 tutti gli altri progetti di legge in titolo, conclusione dell'esame sul disegno di legge n. 4435 e mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea).

Il relatore Giacomo MACCHERONI (PSI) ricorda che nella seduta del 7 febbraio scorso la Commissione, dopo aver proceduto all'esame abbinato sulle linee generali del disegno di legge n. 4435 e degli altri provvedimenti in titolo, deliberò l'istituzione di un Comitato ristretto. Nella riunione del Comitato ristretto si è concordato di separare nuovamente l'*iter* del disegno di legge delega per la riforma del codice della strada da quello degli altri provvedimenti, apportando al primo alcune modifiche di perfezionamento e impegnandosi a proseguire poi separatamente l'*iter* su tutti gli altri provvedimenti in materia di circolazione e sicurezza stradale. In tal modo da un lato si consentirà al governo di elaborare con sollecitudine il nuovo codice della strada e, dall'altro, si perverrà contestualmente all'approvazione di una legge « pacchetto sicurezza stradale » avente per oggetto alcuni temi più delicati e urgenti. In sede di adozione delle norme delegate il governo terrà poi conto della legge « pacchetto sicurezza stradale », nel frattempo separatamente approvata dal Parlamento, riassorbendone il contenuto nel nuovo codice della strada.

Propone quindi preliminarmente che la Commissione deliberi di disabbinare, dal disegno di legge n. 4435, tutti gli altri provvedimenti ad esso già abbinati, e segnatamente i disegni di legge nn. 3675 e 3272 e le proposte di legge nn. 221, 743, 2007, 2299 2517, 2616, 2910, 3159, 3450, 3480, 3624, 3773, 3898, 3901, 3905, 3943, 4057, 4106 e 4114.

La Commissione, dopo interventi favorevoli dei deputati WIlmer RONZANI (PCI) e Pino LUCCHESI (DC), approva la proposta di disabbinamento formulata dal relatore.

Il Presidente Antonio TESTA precisa che l'esame in Commissione proseguirà adesso limitatamente al disegno di legge n. 4435, mentre su tutti gli altri provvedimenti si proseguirà separatamente in seno al Comitato ristretto già istituito.

Comunica che al disegno di legge n. 4435 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 5, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni di cui al regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1979, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato « Codice della strada ».

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare disposizioni aventi valore di legge, anche con separati decreti legislaivi adottati nei termini e secondo le procedure della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, per integrare,

coordinare e armonizzare il « Codice della strada » con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.
1. 1.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, le parole da: Il nuovo testo unico *a:* criteri direttivi *sono sostituite dalle seguenti:* Il codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi.
2. 1.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

b) semplificazione e snellimento delle procedure eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa.
2. 6.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l) *è aggiunta la seguente:*

l-bis) previsione di una adeguata e specifica disciplina sul trasporto di materiali pericolosi – ivi compresi quelli radioattivi – e sulla circolazione dei relativi veicoli, a tutela sia del conducente e dei passeggeri del veicolo, sia dell'ambiente esterno.
2. 7.

Testa Antonio.

All'articolo 2, comma 1, la lettera n) *è sostituita dalla seguente:*

n) revisione della disciplina della patente di guida, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nonché previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale per la guida dei viecoli immatricolati per tale esclusivo impiego.
2. 2.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera n) *è inserita la seguente:*

n-bis) previsione di una particolare disciplina per il rilascio del certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o infermità pregiudizievoli al conseguimento della patente.
2. 3.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera n-bis) *è inserita la seguente:*

n-ter) previsione di una particolare disciplina per coloro che hanno conseguito la patente di guida da non più di tre anni con una limitazione, per detto periodo, nella guida degli autoveicoli, individuabili sia in base alla punta massima di velocità che al rapporto peso-potenza.
2. 11.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, la lettera q) *è sostituita dalla seguente:*

q) previsione di misure cautelari per le violazioni più gravi qualora commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa per Escursionisti Esteri, ove non sia intervenuto il pagamento della sanzione.
2. 4.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, la lettera s) *è sostituita dalla seguente:*

s) determinazione, entro il limite massimo del 3 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti allo Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, nonché per finalità previdenziali in favore del personale cui è demandato l'espletamento dei servizi di polizia stradale. Analogamente si provvede per i proventi spettanti agli altri enti proprietari delle strade. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente le quote dei proventi da destinare alle suindicate finalità e alla redazione dei piani urbani di traffico. Gli enti proprietari delle strade determinano ogni anno quale parte dei proventi ad essi spettanti deve essere destinata alle suindicate finalità, con esclusione di quelle previdenziali; ».
2. 5.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, la lettera u) *è sostituita dalla seguente:*

u) disciplina di targatura e verifica della riserva allo Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe, nonché la previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di bene mobile non registrato, sia adottato un contrassegno di identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo all'acquisto;.
2. 10.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera z) *sono aggiunte le seguenti:*

z-bis) rivedere il sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e prevedere nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonché misure cautelari a garanzia del credito erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di lire 30.000 per il minimo e di lire 4 milioni per il massimo; prevedere anche la possibilità di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni;

z-ter) prevedere nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, nuovi reati e modificare le sanzioni penali vigenti purché non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire 2 milioni.
2. 9.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera z-*ter è inserita la seguente:*

z-quater) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocità, di tre diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia compresa fra i dieci e i cinquanta chilometri orari, ovvero sia superiore ai cinquanta chilometri orari; qualora la violazione del limite di velocità sia di oltre cinquanta chilometri orari ed avvenga, inoltre ad una velocità superiore ai 130 chilometri orari, sarà prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e dell'immediata sospensione da uno a tre mesi della patente di guida;.
2. 8.

Testa Antonio.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1 della presente legge, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana norme regola-

mentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del Codice della strada, con contestuale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 e delle altre norme regolamentari incompatibili.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 della presente legge i ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, anche in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del Codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.

4. 1.

Relatore.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la circolazione stradale alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delega.

3. il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni di cui al comma 1, per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione.

5. 1.

Relatore.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

ART. 6.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni previste dall'articolo 5, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

6. 1.

Relatore.

Dopo che il relatore Giacomo MACCHERONI ha sottolineato il contributo estremamente positivo offerto dal dottor Tamburrino, presidente della commissione ministeriale per l'elaborazione del nuovo codice della strada, ai fini dell'elaborazione degli emendamenti da lui presentati ed ha espresso parere favorevole sugli emendamenti Testa Antonio 2. 7 e 2. 8, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI esprime il parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, e gli emendamenti 2. 1 e 2. 6 del relatore.

Dopo interventi dei deputati Wilmer RONZANI, Giordano ANGELINI (PCI) e Cesco Giulio BAGHINO (MSI-destra nazionale) e del relatore Giacomo MACCHERONI, il Presidente Antonio TESTA riformula il suo emendamento 2. 7, nel senso di sostituire le parole « sia del conducente e dei passeggeri del veicolo, sia » con le seguenti « del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonché ».

La Commissione approva quindi l'emendamento Testa Antonio 2. 7 così come riformulato, e quindi gli emendamenti 2. 2 e 2. 3 del relatore.

Il Presidente Antonio TESTA, propone, concordando la Commissione, di accantonare l'emendamento 2. 11 del relatore per esaminarlo congiuntamento al suo emendamento 2. 8, ad esso concettualmente collegato.

Dopo interventi dei deputati Cesco Giulio BAGHINO e Wilmer RONZANI, il relatore riformula il suo emendamento 2. 4, nel senso di sopprimere, alla fine, le parole « ove non sia intervenuto il pagamento della sanzione ».

La Commissione approva quindi l'emendamento 2. 4 del relatore come testé riformulato.

Dopo interventi dei deputati Wilmer RONZANI, Carlo D'AMATO (PSI), Cesco Giulio BAGHINO e del Presidente Antonio TESTA, il relatore riformula il suo emendamento 2. 5 nel senso di sostituire le parole « determinazione, entro il limite massimo del 3 per cento » con le seguenti: « determinazione, nella misura del 5 per cento, ».

La Commissione approva quindi l'emendamento 2. 5 del relatore come testé riformulato, e di seguito l'emendamento 2. 10 del relatore.

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che si deve adesso passare alla votazione del suo emendamento 2. 8 nonché dell'emendamento 2. 11 del relatore, che presentano oggettive connessioni logiche. Raccomanda alla Commissione l'approazione del suo emendamento 2. 8, volto a prevedere sostanzialmente quattro diverse fasce di sanzioni amministrative per le violazioni dei limiti di velocità. Sia la terza che la quarta fascia di sanzioni si riferiscono al caso in cui il limite di velocità venga superato di oltre 50 chilometri orari: la differenza sta nel fatto che è prevista la più grave sanzione della immediata sospensione della patente di guida quando la violazione del limite di velocità di oltre 50 chilometri si accompagni anche al superamento di una velocità assoluta di 130 chilometri orari.

Intervengono quindi il deputato Cesco Giulio BAGHINO, contrario ad una ipotesi di immediato ritiro della patente in conseguenza di una unica infrazione al codice della strada; il deputato Wilmer RONZANI, contrario sia ad irrigidire, già in sede di legge di delega, l'individuazione delle diverse fasce di sanzioni per distinte violazioni dei limiti di velocità, sia alla fissazione del limite massimo di velocità di 130 chilometri, che i comunisti da tempo giudicano eccessivamente elevato; il deputato Anna DONATI (Verde), contraria all'attuale formulazione dell'emendamento Testa Antonio 2. 8 nonché all'emendamento 2. 11 del relatore; il deputato Giordano ANGELINI, per il quale il problema della guida da parte dei meno esperti, affrontato dall'emendamento 2. 11, si risolve non limitando l'utilizzazione da parte loro dei veicoli più veloci, ma vietando semplicemente la circolazione, in Italia, di veicoli in grado di raggiungere velocità altamente superiori a quelle massime consentite; il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI, che giudica positivamente l'emendamento 2. 11 del relatore, volto ad evitare l'uso dei veicoli più veloci da parte di coloro che, avendo da poco conseguito la patente di guida, hanno un'indubbia minore esperienza.

Dopo che il Presidente Antonio TESTA ha riformulato il suo emendamento 2.8 nel senso di sopprimere le parole « ed avvenga inoltre ad una velocità superiore ai 130 chilometri orari » e che il relatore Giacomo MACCHERONI ha riformulato il suo emendamento 2.11 nel senso di sostituire le parole « per coloro che hanno conseguito la patente di guida da non più di tre anni » con le seguenti « per coloro che hanno conseguito, per la prima volta, la patente di guida da non più di tre anni », la Commissione approva, con una riserva del deputato Cesco Giulio BAGHINO, l'emendamento Testa Anonio 2.8 come riformulato, nonché di seguito l'emendamento 2.11 del relatore come riformulato.

Dopo che il relatore Giacomo MACCHERONI ha precisato che il suo emendamento 2.9 inserisce tra i criteri e principi direttivi della delega le disposizioni e i precetti già contenuti nell'articolo 3 dell'originario disegno di legge, che conseguentemente dovrebbe intendersi soppresso, la Commissione approva l'emendamento 2.9 del relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 del disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

Il Presidente Antonio TESTA ritiene che, dopo l'approvazione dell'emendamento 2.9, per chiarezza procedimentale, sia indispensabile votare formalmente la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge, e in tal senso presenta il seguente emendamento:

L'articolo 3 è soppresso.
3. 1.

Testa Antonio.

La Commissione approva l'emendamento Testa Antonio 3. 1.

La Commissione approva, con il voto contrario dei deputati comunisti, l'emendamento 4.1 del relatore, nonché di seguito gli emendamenti 5.1 e 6.1 del relatore.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nel testo modificato.

Disegno di legge:
Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) **(4595).**
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Cesare CURSI (DC) sottolinea che il sidegno di legge, già approvato dal Senato e relativo a misure urgenti per il servizio di pubblico trasporto gestito dagli enti locali, costituisce uno dei punti fondamentali relativi alla problematica dei disavanzi del trasporto pubblico locale riferito agli anni 1987-88. Ciò in coerenza con il processo di responsabilizzazione che caratterizza la più recente normativa sulla finanza locale.

Ne deriva quanto stabilito dall'articolo 1, che autorizza gli enti locali a coprire i disavanzi 1987-88 del trasporto pubblico locale attraverso l'accensione di mutui il cui ammortamento, però, è posto a carico del bilancio locale, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 18 del 1987, che invece poneva tale onere a carico dello Stato. È questa una novità importante che concretamente va nella linea precedentemente affermata della responsabilizzazione della finanza locale.

Non si può che condividere le risultanze delle proposte, emerse in occasione del dibattito in Commissione al Senato, circa l'esigenza che il provvedimento sia esteso alla copertura dei disavanzi relativi anche all'anno 1989, pur comprendendo che la mancanza di copertura finanziaria impedisce in questa sede tale estensione. Da ciò deriva l'esigenza che il Governo tenga conto di tale richiesta per consentire ai bilanci degli enti locali di essere utilizzati come strumento non solo di spesa corrente, ma anche di investimento.

Concludendo, ritiene importante e urgente l'approvazione del provvedimento così come approvato dal Senato, e raccomanda la sollecita attivazione della procedura di trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Giordano ANGELINI (PCI) è nettamente contrario al contenuto del provvedimento, così come approvato dal Senato. Tuttavia è al contempo assolutamente indispensabile far fronte con urgenza alla drammatica situazione del trasporto locale, assicurando copertura ai disavanzi di esercizio delle relative aziende. I deputati comunisti, pertanto, nel preannunciare la presentazione di emendamenti, manifestano anche una disponibilità in via di massima al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO (MSI-destra nazionale) ritiene che il provvedimento abbia carattere essenzialmente finanziario, e in tal senso tale da meritare più un parere che non un esame in sede primaria da parte della Commissione trasporti. Darà comunque l'assenso, a nome del suo gruppo, al trasferimento in sede legislativa soltanto alla luce delle modifiche che, al testo del Senato, verranno eventualmente approvate.

Il deputato Pino LUCCHESI (DC) ritiene senz'altro possibile un rapido confronto sul provvedimento, ai fini di un sollecito trasferimeto in sede legislativa sulla base del testo già licenziato dal Senato. L'approfondimento della discussione sarà eventualmente possibile in sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe SANTONASTASO si dichiara senz'altro favorevole al sollecito trasferimento in sede legislativa e quindi alla rapida approvazione del provvedimento nel testo già licenziato dal Senato.

Il Presidente Antonio TESTA dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Propone, concordando la Commissione, che sia fissato il termine di martedì 22 maggio, alle ore 13, per la presentazione degli emendamenti, così da pervenire all'adozione del testo in sede referente già nella seduta pomeridiana della Commissione dello stesso 22 maggio. Il passo successivo sarà evidentemente la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

In considerazione della seduta dell'Assemblea ormai in corso di svolgimento, rinvia, concordando la Commissione, alla prossima settimana il seguito dell'esame dei progetti n. 1456 e nn. 267-719, pure iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il deputato Giordano ANGELINI, parlando sui lavori della Commissione, chiede che la riunione dell'Ufficio di Presidenza già fissata per domani alle 15,30 sia differita, sempre domani, al termine della seduta della Commissione in sede consultiva.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle 18,55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 15,30. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni.

Proposte di legge:

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).
(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BALZAMO ed altri: Norme per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale (3279).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

LUCCHESI ed altri: Istituzione di una casa da gioco a Viareggio e norme in materia di apertura di case da gioco su navi mercantili italiane in navigazione in acque extraterritoriali (3765).
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

ORCIARI: Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni (4065).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

SERVELLO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (4282).
(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

TESTA ANTONIO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nel bacino termale euganeo di Abano-Montegrotto Terme (4533).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

(Costituzione di Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento dopo la seduta dedicata alla relazione del deputato Angelo Rojch (DC).

La Commissione all'unanimità, nessuno chiedendo di parlare, delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente Michele VISCARDI invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le proprie designazioni.

Proposta di legge:
VISCARDI ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (4591).
(Parere della V Commissione).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

La Commissione procede all'esame della proposta di legge.

Il relatore Gianni RAVAGLIA (PRI) riferisce i contenuti della proposta, sottolineando che l'Istituto interessato ha visto aumentare i propri compiti e lievitare le spese. Inoltre vi è un'esigenza di miglioramento delle strutture dell'Istituto nazionale conserve alimentari e di costituzione di nuovi laboratori in nuove regioni. Propone infine il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 3, le parole: Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce anche *sono sostituite dalle parole:* il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari stabilisce.
1. 1.

Il Relatore.

Nessuno chiedendo di parlare la Commissione passa all'esame dell'articolo 1, approvando l'emendamento 1. 1 ed esprimendosi favorevolmente sull'articolo 1 come modificato.

Il relatore Gianni RAVAGLIA (PRI) propone alla Commissione di richiedere il trasferimento in sede legislativa del testo della proposta di legge come modificato.

Il Presidente Michele VISCARDI si riserva di acquisire le condizioni di cui all'articolo 92, sesto comma, del regolamento.

La seduta termina alle 16,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 15 maggio 1990, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni e Giuseppe Fornasari.

Proposta di legge:
SANGALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2487).
(Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione procede alla discussione della proposta di legge.

Il relatore Dante Oreste ORSENIGO (DC), dopo aver comunicato che le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole, dà conto dei contenuti della proposta di legge nel testo modificato in sede referente e fatto oggetto di trasferimento in sede legislativa e presenta i seguenti emendamenti di caratere formale:

All'articolo 4, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:.
4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), *dopo le parole:* delle mole *aggiungere la seguente:* abrasive.
4. 2.

Il Relatore.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione passa quindi all'esame degli articoli, approvando gli articoli 1, 2 e 3, gli emendamenti 4. 1 e 4. 2 con il parere favorevole del Governo e l'articolo 4 come modificato, nonché gli articoli 5, 6, 7 ed 8.

La Commissione approva quindi con votazione finale palese nominale la proposta di legge nel suo complesso.

Disegno di legge:
Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) **(4598).**
(Parere della I, della II, della III, della VI e della XII Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione procede alla discussione del disegno di legge.

Il relatore Giuliano CELLINI (PSI), dopo aver comunicato che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole condizionato, dà conto dei contenuti del disegno di legge e delle finalità sottostanti, invitando la Commissione ad esprimersi favorevolemte e presentando i seguenti emendamenti, di cui il 9. 1 deriva dal recepimento della condizione apposta dalla Commissione Affari costituzionali:

All'articolo 7, sostituire le parole: al momento dell'entrata in vigore degli obblighi di cui al predetto articolo 2, *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 1.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: della legge 24 novembre 1981, n. 689 *aggiungere le seguenti:* e successive modificazioni ed integrazioni.
8. 1.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 1, le parole: dei nuclei antisofisticazione e droga dell'Arma dei carabinieri *sono sostituite dalle parole:* di tutti i Corpi di polizia.
9. 1.

Il Relatore.

Nessuno chiedendo di parlare la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3 e relativo allegato I, 4, 5 e relativo allegato II, 6, l'emendamento 7. 1 con il parere favorevole del Governo e l'articolo 7 come modificato, l'emendamento 8. 1 con il parere favorevole del Governo e l'articolo 8 come modificato, l'emendamento 9. 1 su cui il Governo si rimette alla Commissione e l'articolo 9 come modificato, l'articolo 10.

La Commissione approva quindi con votazione finale palese nominale il disegno di legge nel suo complesso.

Disegno di legge:
Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) **(4559).**
(Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione procede alla discussione del disegno di legge.

Il relatore Benito Mario BORTOLAMI (DC) riferisce dei contenuti del disegno di legge e dà conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni affari costitu-

zionali e bilancio, invitando la Commissione ad approvare senza modifiche il testo all'esame.

Dopo un chiarimento richiesto dal Presidente Michele VISCARDI al relatore sull'entità delle cifre di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* dell'articolo 4, la Commissione procede alla votazione degli articoli, i quali risultano di seguito approvati da 1 a 6 senza che siano stati presentati emendamenti.

La Commissione approva quindi con votazione finale palese nominale il disegno di legge nel suo complesso.

Proposta di legge:
Senatori CAPPELLI ed altri: Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) **(3803).**
(Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione procede alla discussione della proposta di legge.

Il relatore Nicola SANESE (DC) sottolinea le motivazioni della proposta, legate alla tutela della qualità e della concorrenza nel settore, evidenziando come si sia raggiunto un positivo equilibrio tra il criterio dell'autotutela degli interessi e l'intervento dei livelli istituzionali. Dà quindi conto dei pareri condizionati espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, recepiti nei propri emendamenti 7. 1, 12. 1 e 12. 2, nonché del nulla osta espresso dalla Commissione lavoro pubblico e privato. Presenta quindi i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: imprese ceramiche *aggiungere il seguente inciso:* operanti nelle zone previste dal successivo articolo 4, comma 2, lettera *a*).
3. 1.

Il relatore.

All'articolo 5, comma 4, inserire dopo le parole: articolo 4, comma 2, *le parole* lettera *a*).
5. 1.

Il relatore.

All'articolo 7, sopprimere i commi 7 e 8.
7. 1.

Il relatore.

All'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità ».
12. 1.

Il relatore.

All'articolo 12 sopprimere il comma 3.
12. 2.

Il relatore.

Dopo che il relatore Nicola SANESE (DC) ha ritirato gli emendamenti 3. 1 e 5. 1 su invito del Presidente, il quale ne ha rilevato alcuni aspetti problematici relativi al rapporto tra produzione di qualità e produzioni artistiche e tradizionali, intervengono i deputati Rosanna MINOZZI (PCI), che condivide la relazione ed esprime il parere favorevole del gruppo comunista sul testo in esame e in particolare sull'emendamento 7. 1, Luciano RIGHI (DC), che dichiara il voto favorevole del gruppo democristiano sottolineando la positività della mediazione raggiunta tra produzioni artistiche, tradi-

zionali e di qualità, Gianni RAVAGLIA (PRI), che dichiara il consenso del gruppo repubblicano.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI, ha dichiarato il consenso del Governo sul testo in discussione, la Commissione procede alla votazione degli articoli, approvando gli articoli da 1 a 6, l'emendamento 7. 1 con il parere favorevole del Governo e l'articolo 7 come modificato, gli articoli 8, 9, 10 e 11, gli emendamenti 12. 1 e 12. 2 con il parere favorevole del Governo e l'articolo 12 come modificato.

La Commissione approva quindi con votazione finale palese nominale il progetto di legge nel suo complesso.

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatore ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dal Senato) **(4473).**
(Parere della V Commissione).
BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).
(Parere della V Commissione).
DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).
(Parere della V Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione procede alla discussione del testo unificato.

Il relatore Giovanni BIANCHINI (DC) rileva l'insufficienza dei fondi disponibili a valere sulla 517 che si ricollegano alle problematiche finanziarie del progetto nel suo complesso. Purtuttavia, considerata la necessità di definire rapidamente il provvedimento, invita la Commissione ad approvarlo nel testo trasferito in sede legislativa.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che si potrebbe trovare il modo per recuperare parte dei benefici originari disposti dal provvedimento, in particolar modo per i centri commerciali all'ingrosso, a valere sui fondi della 517 ma con criteri propri della legge 41 del 1986. In particolare fa presente che nell'ambito della legge 64 del 1986 è prevista all'articolo 22 la disciplina di agevolazioni a valere sulla 517 ma con gli scaglioni e le modalità di contributo della legge 64. Ora va tenuto conto che la legge 41 determina condizioni di maggior favore rispetto agli scaglioni della legge 64 (la quale peraltro prevede una diminuzione percentuale in conto capitale e in conto interesse in relazione all'incremento dell'investimento). Ed oggi gli operatori si trovano ad attingere prevalentemente sulla 41 proprio in forza della preferenza che danno a questa legge rispetto alla 64. E pertanto se vi è nella Commissione la volontà politica ritiene che si possa corrispondere alle esigenze di agevolazioni a valere sulla 517 introducendo un riferimento ai criteri della legge 41; il tutto proprio a modifica della norma specifica della legge 64. Quindi si potrebbe rinviare la conlusione per costruire un emendamento sufficientemente approfondito.

Dopo un dibattito in cui intervengono i deputati Gianni RAVAGLIA (PRI), che stigmatizza il rischio di avere finanziamenti per strutture commerciali imponenti non ordinate secondo un criterio programmatorio, Renato DONAZZON (PCI), che rileva che o si definisce il provvedimento ovvero si aprono questioni di grande portata in tema di rifinanziamento e di residui della legge 517, Nicola SANESE (DC), che ritiene condivisibile la proposta del Presidente ma utilmente inseribile in altro provvedimento stante l'urgenza di approvazione e le posizioni dei gruppi, il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI, nel considerare la possibilità di un rinvio della proposta del presidente alla fase di esame del provvedimento per i fondi 1990, invita la Com-

missione a riflettere tuttavia approfonditamente e subito su tale proposta.

Dopo che il deputato Giovanni BIANCHINI (DC) ha chiesto al Governo un chiarimento sulla sua posizione in ordine alla proposta del presidente, tenendo conto che in una fase precedente il Governo stesso aveva negoziato il proprio consenso in relazione alla utilizzazione dei residui della legge 517, il Presidente Michele VISCARDI evidenzia la netta diversità tra il vecchio comma 4 relativo all'utilizzazione dei residui della 517 e la sua proposta, tendente ad attivare i fondi della 517 con i criteri della legge 41. Tuttava, preso atto delle posizioni emerse, si riserva di avanzare un'apposita proposta di legge.

Il deputato Onelio PRANDINI (PCI) invita la Commissione a farsi carico del problema sottostante alla proposta testé formulata dal Presidente, e che interessa varie leggi riguardanti il Meridione. In proposito si dichiara disponibile a un impegno comune sulla questione.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Risulta presentato il seguente emendamento, recettivo della condizione apposta nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del fondo nazionale per l'artigianato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito al commercio ».

3. il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1.

Il Relatore.

Dopo che il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento 4.1, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3, l'emendamento 4.1 e l'articolo 4 come modificato.

Risulta presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

valutati gli intendimenti del Ministero del tesoro di bloccare l'erogazione di contributi alle aziende commerciali già approvati dai competenti comitati ai sensi della legge n. 517,

invita il Governo

ed in particolare il Ministro del tesoro,

a dar seguito agli adempimenti di propria competenza garantendo i flussi finanziari previsti da apposite norme legislative.

0/4473/X/1

Ravaglia, Sanese, Capacci.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno presentato, i presentatori non insistono sul medesimo.

La Commissione approva quindi con votazione finale palese nominale il progetto di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 maggio 1990, ore 17,50. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI, indi del Vicepresidente Alberto PROVANTINI. — Interviene il ministro delle partecipazioni statali Carlo Fracanzani.

Disegno di legge:
Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali (4730).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione procede al seguito dell'esame dopo la relazione del deputato Bianchini.

Il deputato Vito NAPOLI (DC), nel rilevare l'importanza dell'occasione odierna, lamenta il ritardo con cui vengono riconosciuti i fondi necessari agli investimenti per le partecipazioni statali, sottolineando come i ritardi possano alterare il gioco della concorrenza tra aziende pubbliche e private, in un quadro peraltro di risorse già insufficienti e nel quale va riconsiderato il ruolo delle partecipazioni statali, in particolare riferimento alla valenza politica ed equilibratrice delle aziende pubbliche. Dopo essersi dichiarato pessimista sulle prospettive del Mezzogiorno in relazione agli investimenti pubblici, rileva il rischio che il sud non utilizzi i fondi disponibili per carenza di idee, e si dichiara preoccupato della permanenza del vecchio sistema delle partecipazioni statali che di fatto privilegia le zone settentrionali del paese. A suo avviso il problema vero è di avere una direzione strategica ed ideativa per le aziende pubbliche se si vuole evitare davvero che i soldi per il Meridione tornino al nord. Osserva altresì che le partecipazioni statali devono sorreggere l'azione delle autonomie locali, e consiglia al ministro per le partecipazioni statali di rivedere la disciplina delle concessioni. Conclude dichiarando il suo consenso sul provvedimento in esame nella prospettiva di dare maggiori risorse con obiettivi reali e strumenti trasparenti.

Il deputato Onelio PRANDINI (PCI), nel rilevare che il PCI pur avendo delle perplessità sul provvedimento non lo intende ostacolare, chiede approfondimenti sull'articolo 5 sul quale esprime forti perplessità.

Il deputato Michele VISCARDI (DC) osserva che la discussione è condizionata dalla volontà di evitare ulteriori ritardi nell'erogazione delle risorse, e quindi, pur confermando l'opportunità di una rapida approvazione, ritiene di non poter tralasciare l'occasione per riconsiderare almeno in parte il senso e il ruolo dell'impresa pubblica, specie in relazione alla capacità che dovrebbe avere di orientare la politica di sviluppo del paese. Così bisogna riflettere sui ritardi e sulle inefficienze di qualità e di costo delle partecipazioni statali, evitando indicazioni quantitative di stanziamento non correlate a precise scelte. In più sembra perso un punto fondamentale del ruolo dell'azienda pubblica: il suo rapporto virtuoso con la domanda pubblica, posto che a volte pare che l'impresa pubblica intervenga nel gioco della concorrenza al di fuori di logiche pubbliche globali.

Dal suo canto non crede a nuovi e diversi investimenti nel sud, e ritiene che gli attuali impegni incentrati per l'IRI su strade e telecomunicazioni, siano tutt'altro che sufficienti. In verità il Mezzogiorno ha bisogno di chiarezza per evitare delusioni a fronte di promesse mai mantenute e non mantenibili. Ritiene altresì che il Ministero delle partecipazioni statali e gli enti debbano superare la visione tendenziale di una concorrenza con il privato fuori da organici disegni, e senza recuperare la capacità di aggiungere il valore della presenza pubblica nell'economia: troppo spesso falsi richiami a falsi concetti di competitività fanno abbandonare il Mezzogiorno, settore per settore.

Rileva poi su altro argomento che non è possibile assistere passivamente allo spossessamento violento della proprietà

pubblica nell'ENIMONT, né apprezza quella sorta di indifferenza che sull'argomento pare emergere nel Governo. Certo non si può rinviare tutto alle sentenze. Del resto ha anche dubbi che la parte pubblica in ENIMONT sia stata tutelata al meglio. In tale quadro è forte l'esigenza di recuperare un'adeguata presenza dell'ENI in ENIMONT a difesa delle ragioni della chimica nazionale.

Il deputato Angelo ROJCH (DC) rileva che il provvedimento in esame giunge in ritardo e auspica che il Governo dia seguito alle proprie affermazioni in ordine alla subordinazione dell'erogazione di fondi all'esistenza di programmi operativi per il Mezzogiorno, nonché in ordine alla tutela particolare delle aree più deboli del Meridione. Del resto a suo avviso o il ruolo delle partecipazioni statali si sostanzia in questi termini e nelle zone più esposte alle congiunture economiche, o tale ruolo viene meno. In tale quadro non può che ricordare la carenza di investimenti IRI in Sardegna e l'incapacità dell'ENI di offrire nuovi progetti. Conclude aderendo alle considerazioni del collega Viscardi sulla questione ENIMONT.

Il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI ricorda i settori prioritari di impegno e di sviluppo delle partecipazioni statali in Italia ed in particolare nelle zone meridionali del paese, rispetto alle quali ritiene che le partecipazioni statali abbiano fatto e stiano facendo molto. Dopo aver riportato i dati globali dell'impegno delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, prende atto con favore delle preoccupazioni relative alle riserve del Meridione e evidenzia come la logica di particolare tutela delle ragioni economiche del Meridione trovi nel provvedimento all'esame uno strumento di espressione, laddove questo finalizza i fondi a precisi investimenti e non genericamente a finanziare gli enti o l'azione delle aziende pubbliche delle partecipazioni statali. Conclude ribadendo l'impegno del Governo nei termini più volte esposti nelle varie sedi sulla equa tutela delle ragioni pubbliche nella gestione ENIMONT.

Il relatore Giovanni BIANCHINI (DC) dà quindi lettura della seguente proposta di parere:

La X Commissione attività produttive della Camera,

preso atto degli stanziamenti per programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi a quelli previsti dal 1988 al 1991 con il conferimento di fondi di dotazione degli Enti di gestione, dell'EAMO e del comitato ex Egam di lire 200 miliardi per il biennio 1990-1991;

preso atto altresì che gli Enti di gesione delle partecipazioni statali sono autorizzati fino alla concorrenza di 10.000 miliardi (8450 all'IRI – 1550 all'ENI) alla contrazione di mutui, all'emissione di obbligazioni di durata fino a 12 anni, o di obbligazioni convertibili (1250 miliardi per l'IRI – 1550 miliardi per l'ENI);

rilevato che l'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni è assunto parzialmente nella misura del 4 per cento a carico dello Stato con la precisazione che per le obbligazioni convertibili il contributo statale è erogato fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione, o alla scadenza delle obbligazioni;

mentre l'onere dell'ammortamento in rate semestrali della quota capitale è a carico del bilancio dello Stato a partire dal 2° semestre 1993;

constatato che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accertamento della effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con priorità per iniziative nel Mezzogiorno e nel rispetto della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (80 per cento degli investimenti primari impianti industriali, 60 per cento degli investimenti complessivi);

preso atto del programma di investimenti degli Enti di gestione della PPSS per il periodo 89/92 che prevedono un

volume complessivo pari a oltre 87000 miliardi di cui oltre 22000 al Sud, che, per le motivazioni indicate dal Governo, non rispetta la riserva richiamata al punto precedente;

considerato altresì che del programma d'investimento IRI oltre la metà riguarda i servizi di telecomunicazione, nei quali peraltro il nostro Paese riscontra ritardi da colmare, ed 1/4 relativo ad infrastrutture e costruzioni autostradali;

che l'IRI sta prevalentemente localizzando nel Mezzogiorno nuove attività a tecnologia avanzata e centri di ricerca, programmi di ricerca e di iniziative pilota fortemente incentivati dalla legge n. 64 del 1986;

che il programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica è avviato e richiede l'ulteriore impegno della SPI per la concretizzazione degli obiettivi occupazionali;

che si pone un problema di evitare sovrapposizioni con la razionalizzazione dell'attività tra le varie aziende del sistema delle PP.SS. con specifico riferimento agli interventi per l'ambiente ed il territorio, i settori dell'informatica, dell'impiantistica, del turismo, dell'energia rinnovabile, dell'edilizia ospedaliera, ecc.;

che va apprezzato l'indirizzo che i fondi di dotazione non debbano coprire perdite, e che gli Enti di Gestione possono finanziarsi anche con la cessione al mercato di quote di minoranze del capitale sociale;

è da apprezzare, altresì, il fatto che i bilanci degli Enti di Gestione debbano, d'ora in poi, essere redatti secondo i criteri previsti dal Codice civile per la S.p.A. pur rilevando che sembra eccessivo l'obbligo di esporre in allegato anche le somme per appalti, commesse e forniture dello Stato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) è necessario rivedere i piani di investimento, in particolare dell'IRI, al fine di meglio avvicinarsi alle quote di riserva stabilite dal testo unico per gli interventi a favore del Mezzogiorno e richiamate dal comma 5 dell'articolo 4 con particolare riferimento alle aree più svantaggiate;

2) è altresì determinante, con riferimento agli investimenti nell'area delle telecomunicazioni, che il Governo acceleri il processo di razionalizzazione e di unificazione dei soggetti che oggi intervengono a vario titolo con aree di specializzazione e responsabilità, al fine di poter dotarsi di uno strumento in grado di consentire le necessarie sinergie per recuperare i ritardi del nostro Paese e consentire una equilibrata diffusione sul territorio delle nuove tecnologie;

3) è pure indispensabile che il Governo dia con decisione i necessari indirizzi per una razionalizzazione delle presenze delle imprese facenti capo agli enti di gestione in campi già attualmente oggetto di intevento;

4) circa il settore chimico, da considerarsi strategico per l'economia del Paese, il Governo deve assicurare un ruolo significativo della presenza pubblica nell'ambito dell'ENIMONT, sia con l'applicazione, se mai aggiornata, del « Business Plan » già alla base degli accordi tra Eni e Montedison; sia garantendo la rappresentanza Eni all'interno degli organi di gestione;

5) circa l'intervento di « promozione industriale » nell'ambito delle aree in crisi siderurgica il Governo deve assicurare, dopo l'apprezzabile sforzo di progettazione dell'IRI, la rapida realizzabilità dei progetti prevedendo altresì nuove risorse se necessarie;

6) si ritiene tuttora strategicamente rilevante per la valorizzazione del comparto agricolo la presenza pubblica nel settore alimentare e distributivo con una spinta ulteriore sul piano progettuale al fine di contrastare la penetrazione di multinazionali straniere in due campi così rilevanti;

7) si ritiene indispensabile che l'impresa pubblica facente capo agli Enti di gestione delle partecipazioni statali si organizzi al fine di conseguire e mantenere

la necessaria capacità competitiva con le imprese private, salvo il costo « trasparente » di scopi sociali attribuiti a livello politico; e ciò anche nella libertà di utilizzare gli strumenti finanziari previsti dal mercato. In tale senso pare utile esplicitare una interpretazione estensiva dello strumento delle « obbligazioni convertibili »;

8) occorre valutare se non sia eccessivo obbligare gli enti di gestione ad esporre in allegato le somme relative ad appalti, commesse e forniture dello Stato e degli altri enti del settore pubblico allargato;

9) nell'ambito degli obiettivi assegnati all'ENI, appare necessario perseguire una qualificata presenza nel processo di razionalizzazione del sistema di raffinazione e di distribuzione di prodotti petroliferi al fine di garantire una disponibilità crescente di prodotti a basso tasso di inquinamento sia per il settore dei trasporti sia per la produzione di energia elettrica.

Sulla proposta di parere interviene il deputato Onelio PRANDINI (PCI), che rileva come il parere stesso evidenzi critiche alle decisioni relative alle partecipazioni statali, condivise anche da esponenti della maggioranza. In verità manca una verifica seria del ruolo e dei programmi delle partecipazioni statali, in un quadro in cui il problema vero non è tanto quello dell'entità dei fondi quanto quello di avere programmi e progetti operativi. In relazione alle perplessità condivise dal gruppo comunista, in generale, ed in particolare sull'articolo 5 (che può costituire un canale di privatizzazione non ponderata né garantita), dichiara che i deputati del gruppo comunista si asterranno nella votazione sul parere in esame.

Il deputato Luciano RIGHI (DC) dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo democristiano sulla proposta di parere favorevole del relatore, sottolineando tra l'altro la potenzialità dell'autorizzazione all'utilizzo delle obbligazioni convertibili quale strumento di finanziamento moderno ed elastico del settore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni nel testo formulato dal relatore.

La seduta termina alle 18,50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Martedì 15 maggio 1990, ore 15,30. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Programma dei lavori della Commissione dal 16 maggio al 20 luglio.

Il Presidente Vincenzo Mancini comunica ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato approvato, all'unanimità, il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo 16 maggio-20 luglio.

IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DAL 18 APRILE AL 20 LUGLIO

Disegno di legge di assestamento del bilancio (parere).

Documento di programmazione economica finanziaria.

Disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Eventuali provvedimenti approvati dal Senato.

Pareri su nomine.

Attività in sede consultiva.

IN SEDE LEGISLATIVA

Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32 e abbinate).

Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262 e abbinate).

Norme concernenti il personale insegnante nelle istituzioni scolastiche all'estero (310 e abbinate).

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818 e abbinate).

Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale *(Approvato, in un testo unificato dalla XI Commissione del Senato)* (3391 e abbinate).

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e

per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) *(Approvato dal Senato)* (3426-B).

Prolungamento del periodo di distacco dei dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale *(Approvato dalla XI Commissione del Senato)* (3612).

Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad « unità video » (4087).

Disposizioni nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del comitato di parità uomo-donna (4384 e abbinate).

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (4652).

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (4713 e abbinate).

Proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (4801).

IN SEDE REFERENTE

Estensione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori, ex dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, religiosi o razziali (159 e abbinate).

Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili ai fini delle assunzioni obbligatorie (169 e abbinate).

Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327 e abbinate).

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (392 e abbinate).

Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (393 e abbinate).

Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (463).

Norme per la concessione di una maggiorazione di anzianità, ai fini del collocamento del riposo anticipato, a favore dei ciechi in servizio nelle scuole statali (481 e abbinate).

Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (490).

Integrazione delle provvidenze previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica (599 e abbinate).

Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense (778 e abbinate).

Estensione della parità di trattamento tra padre lavoratore e madre lavoratrice (797 e abbinate).

Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani (1662 e abbinate).

Regolamentazione dei permessi per trattamenti terapeutici *iter*ativi (1805 e abbinate).

Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192 e abbinate).

Misure urgenti per l'ENPALS – Delega al Governo per il riordinamento dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo e per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Ente (2217 e abbinate).

Riforma della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2588).

Norme in materia di retribuzione dei congedi per cure idrotermali (3030 e abbinate).

Norme in materia di mercato del lavoro *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato della Repubblica)* (3120 e abbinate).

Norme sul trattamento economico del personale della scuola italiana all'estero (3351-3617-4273).

Indennità di maternità per le libere professioniste (3170 e abbinate).

Nuove norme in materia di società cooperative (3431 e abbinate).

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (3497 e abbinate).

Modificazioni dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, riguardanti lo status dei coadiutori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti (3752 e abbinate).

Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private (3932).

Istituzione di un sistema di reddito minimo garantito per la formazione e il lavoro dei giovani disoccupati (4019).

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (4253 e abbinate).

Provvedimenti per il potenziamento delle Intedenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 (4258).

Proroga delle utilizzazioni del personale della scuola di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270 (4268).

Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria (4416).

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego *(Approvato dalla I Commissione del Senato)* (4464).

Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il sostegno dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno (4549).

INTERROGAZIONI E RISOLUZIONI

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica quindi, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato altresì approvato all'unanimità il seguente calendario dei lavori per il periodo 16 maggio-7 giugno 1990.

Calendario dei lavori dal 16 maggio al 7 giugno.

Mercoledì 16/5/90:

ore 15 – Parere nomina ENPAIA

ore 15,30 – SEDE LEGISLATIVA
Tutela lavoratori addetti ai videoterminali (4087)
Limiti di età agenti di custodia (4801)

ore 16,30 – COMITATO RISTRETTO
DI GEPI (4792)

ore 17,30 – COMITATO RISTRETTO
Perequazione trattamenti pensionistici (4384 e abb.)

Giovedì 17/5/90:

ore 15,30 – COMITATO RISTRETTO
Cooperative (3431 e abb.)

ore 17,30 – COMITATO RISTRETTO
D.l. Miglioramenti economici pubblico impiego (4696)

ore 18,30 – COMITATO RISTRETTO
Aiutanti ufficiali giudiziari (3752 e abb.)

Martedì 22/5/90;

ore 16 – RISOLUZIONE:
ENPALS

ore 17 – SEDE REFERENTE
D.l. Gepi (4792)
Cooperative (3431 e abb.)
Aiutanti ufficiali giudiziarii (3752 e abb.)
Miglioramenti economici pubblico impiego (4696)

ore 18 – COMITATO PARERI

Mercoledì 23/5/90:

ore 15,30 – COMITATO RISTRETTO
Cooperative solidarietà (3391 e abb.)

ore 17,00 – COMITATO RISTRETTO
Modifiche CPDEL (4253 e abb.)

Giovedì 24/5/90:

ore 15,30 – COMITATO RISTRETTO
Fondo previdenza istituti religiosi (393 e abb.)

ore 16,30 – COMITATO RISTRETTO
Contratti di formazione lavoro (3120 e abb.)

ore 17,00 – COMITATO RISTRETTO
Servizi contabili della intendenza di finanza (4258)

Martedì 5/6/90:

ore 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA

ore 17 – SEDE REFERENTE
Istituzioni scolastiche all'estero (310-3351-3617-4273)

ore 18 – COMITATO PARERI

Mercoledì 6/6/90:

ore 15 – SEDE LEGISLATIVA
Trattamenti pensionistici lavoratori autonomi (32 e abb.)
Personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola (4652)
Scioglimento ENPAO (4713 e abb.)
Distacco dei dipendenti dagli enti previdenziali presso il Ministero del Lavoro (3612)
Perequazione trattamenti pensionistici (4384 e abb.)
Azioni positive (1818 e abb.)

Giovedì 7/6/90:

ore 13 – UFFICIO DI PRESIDENZA

ore 14 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI

ore 15 – COMITATO RISTRETTO
Cooperative solidarietà (3391 e abb.)

ore 16,30 – COMITATO RISTRETTO
Modifiche CPDEL (4253 e abb.)

Il Presidente Vincenzo MANCINI formula l'auspicio che la alacrità ed il profondo impegno manifestato da tutti i componenti della Commissione, nonché il clima di collaborazione in essa così vivo possano continuare a contraddistinguere, così come fino adesso è avvenuto, i lavori della Commissione stessa permettendo di esaurire e di portare al completamento la molteplicità dei punti compresi nel programma.

Il deputato Bruno ANTONUCCI (DC) invita i colleghi, nell'ambito di una successiva programmazione dei lavori della Commissione, a tener presente l'opportunità di esaminare il provvedimento 4374, già assegnato il 14 marzo 1990, concernente la disciplina del lavoro abusivo.

Il deputato Novello PALLANTI (PCI) esprime un giudizio favorevole sul programma e sul calendario sottolineando l'esigenza di procedere alla conclusione dell'*iter* del provvedimento riguardante la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

Il Presidente Vincenzo MANCINI assicura il collega Pallanti che la presidenza ha assunto in proposito, le opportune iniziative

La seduta termina alle 15,50.

Comitato permanente pareri.

Martedì 15 maggio 1990, ore 18,10. — Presidenza del Vicepresidente Francesco Samà.

Articoli aggiuntivi al nuovo testo del disegno di legge n. 3464 e delle proposte abbinate nn. 3214 e 4586:
Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Luciano GELPI (DC) osserva come il provvedimento cui si riferiscono i due emendamenti si configura come particolarmente importante per il fatto che comporta aspettative ed attese attinenti al riordino complessivo e alla riforma della dirigenza nella pubblica amministrazione. Dopo aver descritto nel dettaglio il contenuto dei due emendamenti che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso rileva di poter condividere la logica presente nell'emendamento 4.01 Strumendo ed altri tranne che per quella parte relativa al riconoscimento delle tre classi o scatti biennali all'atto del collocamento a riposo calcolati ai sensi della legge n. 79 del 1984.

Quanto al secondo emendamento 4.02 Forleo ed altri ritiene che non sia questo provvedimento la sede più opportuna per trattare simile materia che va piuttosto allocata in un provvedimento specifico di riforma attinente alle categorie cui si riferisce.

Il Ministro della funzione pubblica Remo GASPARI, nel dichiararsi preliminarmente contrario ad entrambi gli emendamenti fatti pervenire dalla Commissione affari costituzionali, rileva la negativa esperienza sperimentata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 che, nel disciplinare l'esodo dalla dirigenza ha finito per far perdere alla pubblica amministrazione proprio quei soggetti più validi e più degni di considerazione: per tali motivi, qualora si dovesse seguire la logica contenuta nell emendamento 4.01 si tornerebbe a commettere lo stesso errore commesso vent'anni fa. Quanto al secondo emendamento rileva come ci si trovi di fronte ad una legislazione frammentaria ovvero debordante rispetto alla materia specifica contenuta nel provvedimento. Per tali motivi esprime un parere contrario anche su questa proposta di modifica, come su quella precedente, considerando negativo legiferare attribuendo condizioni particolari a determinate categorie di pubblici dipendenti che si trovano ad operare in condizioni di parità rispetto ad altri soggetti.

Il deputato Aldo REBECCHI (PCI) conviene con le osservazioni svolte dal relatore circa il comma 2 dell'emendamento 4.01 e si dichiara contrario sull'emendamento 4.02.

Il deputato Bruno ANTONUCCI (DC) esprime parere contrario a nome del suo gruppo su entrambi gli emendamenti.

Il relatore Luciano GELPI (DC), sulla base delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento a quelle svolte dal Ministro, propone al Comitato di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.01 e 4.02.

Il Presidente Francesco SAMÀ pone in votazione la proposta di parere contrario del relatore che il Comitato respinge.

Il relatore Luciano GELPI (DC) propone, conseguentemente, che si esprima parere favorevole sull'emendamento 4.01 a condizione che venga soppresso il comma 2, e parere contrario sull'emendamento 4.02.

Il Comitato approva la nuova proposta di parere del relatore.

Emendamento al disegno di legge:
Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (3822).
(Parere alla VI Comissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Luciano GELPI (DC), dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento, non avendo particolari osservazioni da svolgere propone che su di esso il Comitato esprima parere favorevole.

Il Comitato approva alla unanimità.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 3097, 330, 1040, 1041, 1371, 1372, 2273 e 3045:
Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.
(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Stante l'assenza del relatore l'esame del provvedimento viene rinviato ad altra seduta.

Nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 1964, 883, 1377, 1784, 2212, 2925, 3798, 3308:
Parchi e riserve marine.
(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Stante l'assenza del relatore l'esame del provvedimento viene rinviato ad altra seduta.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 261, 1967, 2510, 2742, 2817 e su emendamenti:
Legge-quadro sui taxi.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione).

Il deputato Bruno ANTONUCCI (DC) rileva che la vigente legislazione in materia di svolgimento di servizi di taxi e di autonoleggio con conducente risulta frammentaria e inadeguata. La mancanza di una normativa quadro nazionale ha determinato sul piano locale una proliferazione di regolamenti, normative e modalità tariffarie tra loro difformi, che provocano anche scompensi nelle condizioni e nella remunerazione del lavoro della categoria, suscitano diffidenza e scoraggiano l'utenza. Tale stato di fatto si rivela ancor più dannoso quando più diviene importante la funzione del servizio pubblico non di linea nel quadro dei problemi del traffico urbano ed interurbano. Osserva che la proposta di legge-quadro in esame ha, quindi, come prioritaria finalità quella di fornire una disciplina organica ed omogenea su tutto il territorio nazionale, all'interno della quale le regioni e i comuni eserciteranno le proprie competenze istituzionali, si da promuovere l'emanazione dei regolamenti comunali ed il loro aggiornamento per un esercizio corretto delle funzioni amministrative. Altre finalità prioritarie del provvedimento sono quelle di definire lo « status » dei titolari di licenze, in modo da interpretare e disciplinare rispettivamente ruoli e funzioni delle figure giuridiche degli esercenti attività di taxi e degli autonoleggiatori con conducente.

Nel merito sottolinea l'opportunità che il titolo del provvedimento sia formulato, in modo più organico, nel modo seguente: « Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ». Tale formulazione a suo avviso, supererebbe qualsiasi dubbio circa la legittima e corretta configurazione delle due categorie: tassisti e autonoleggiatori con conducente.

Sottolinea inoltre il notevole rilievo rivestito dalla composizione della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio: al fine di garantire una certa omogeneità nei criteri di composizione a livello territoriale, sarebbe necessario riconoscere una partecipazione adeguata degli esponenti delle organizzazioni maggioramente rappresentative delle due categorie interessate.

Per quanto concerne le figure giuridiche previste dall'articolo 7, richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenere ferma la facoltà per il titolare di licenza di associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero di servizio, conformemente alle norme vigenti in materia, senza prevedere alcuna esplicita disposizione circa il requisito della proprietà collettiva o indivisa della stessa, come invece prevede il testo in esame.

Tale previsione, infatti, non risulta in sintonia con le norme che attualmente regolano rispettivamente le due tipologie di società cooperative e rischia di tradursi, altresì, in un vincolo eccessivamente rigido nella gestione in forma associata delle licenze.

Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'attività in forma cooperativa, ritiene coerente e sufficiente il mero rinvio alla disciplina vigente in materia di cooperazione. Un aspetto di non secondaria importanza nel quadro complessivo del provvedimento attiene al sistema sanzionatorio. In merito a ciò il testo in esame non prevede alcuna sanzione, per cui appare necessario inserire norme contenenti sanzioni procedurali ed amministrative quali la sospensione dal ruolo, la revoca delle licenze, nonché sanzioni pecuniarie per inadempienti alle prescrizioni di leggi, in modo da reprimere in maniera efficace le forme di servizio abusivo.

Alla luce delle considerazioni innanzi formulate propone il seguente parere favorevole a condizione che:

a) si preveda, all'articolo 6, comma 2, una partecipazione adeguata degli esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei tassisti e degli autonoleggiatori nelle commissioni regionali che accertano i requisiti di idoneità al servizio;

b) all'articolo 7, comma 1 lettera *b)*, sia soppressa la frase « intendendo come tali quelle a proprietà collettiva »;

c) siano introdotte norme contenenti sanzioni amministrative e pecuniarie per inadempimenti alle prescrizioni di legge.

Segnala, inoltre, l'opportunità di sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: « Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ».

Il Presidente Francesco SAMÀ concordando nel merito con il parere espresso dal relatore sottopone al Comitato l'opportunità, tuttavia, stante l'area di competenza, di trasformare le condizioni in osservazioni.

Accedendo il relatore al suggerimento del Presidente, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni all'unanimità.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 1744, 2085:.

Norme a favore delle industrie fonografiche.

(Parere alla X Comissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo REBECCHI (PCI), dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 5 propone che su di esso venga espresso un parere favorevole.

Il Comitato approvato alla unanimità.

La seduta termina alle 18,55.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 16,05. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Intervengono il ministro della sanità, Francesco De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per la sanità, Mariapia Garavaglia.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Giorgio BOGI comunica che è pervenuta la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per gli esercizi 1985-1988 (doc. XV, n. 124), ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Proposte di legge:

ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

(Parere della I e della V Commissione).

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Lino ARMELLIN (DC) illustra il nuovo testo elaborato dal comitato ristretto del provvedimento in esame che 7 del seguente tenore:

ART. 1.
(Beneficiari).

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 *hertz*, e che devono, a seguito della loro minorazione, fare ricorso

continuo o anche periodico, a trattamenti riabilitativi o terapeutici, è concessa una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

2. La concessione della indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate.

3. L'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L'indennità di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

ART. 2.
(Modalità di concessione).

1. La domanda per ottenere l'indennità di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti sanitari o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione professionale.

2. L'indennità di frequenza è concessa dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.

3. La concessione della indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

4. L'indennità di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

ART. 3.
(Incompatibilità).

1. L'indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali e della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

ART. 4.
(Adeguamento di indennità).

1. Con decorrenza 1° gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novem-

bre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:

a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;

b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;

c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità ai ciechi ventesimisti, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;

d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.

ART. 5.
(Minori ciechi assoluti e sordomuti pluriminorati).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-*bis*. 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 è aumentata del 45 per cento ».

ART. 6.
(Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno).

1. Per le finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, la somma di lire 4 miliardi è destinata quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento dele convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.

ART. 7.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento « Provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.

Sottolinea che la definizione utilizzata dal deputato Dignani Grimaldi nella sua proposta di legge, « ripristino dell'indennità », è esatta, in quanto con l'indennità oggetto del provvedimento in esame si introduce nuovamente quell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che la legge 21 novembre 1988, n. 508, aveva per errore o per valutazione errata abrogato.

Le diverse parti politiche avevano concordato circa l'opportunità di questo ripristino; per la copertura finanziaria si utilizza lo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo dello Stato di previsione del Ministero del tesoro n. 6856, con utilizzo dell'accantonamento « Provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili » per l'importo, rispettivamente, di 200, 400 e 400 miliardi, per gli anni 1990, 1991 e 1992. Questo stanziamento sarebbe diretto ai fini della perequazione dell'assegno di accompagnamento per i ciechi civili alle indennità dei ciechi di guerra. Le tre associazioni degli invalidi, ciechi e sordomuti civili hanno già manifestato il loro assenso per una utilizzazione di quei fondi per il ripristino dell'indennità di accompagnamento dei minori invalidi.

Sottolinea che, anche alla luce della relazione tecnica, il provvedimento in

esame ha completa copertura finanziaria, secondo quanto prevede la legge finanziaria.

Il testo presentato prevede alcuni aggiustamenti rispetto al precedente, elaborato dal Comitato ristretto. Innanzitutto, dispone la decorrenza del conferimento dell'indennità dall'inizio dell'anno scolastico: infatti, si fa decorrere il beneficio dal 1° settembre 1990 ed i 200 miliardi previsti per la copertura finanziaria saranno più che sufficienti per l'indennità relativa agli ultimi quattro mesi dell'anno. Secondo calcoli accuratamente effettuati vi è piena compatibilità finanziaria con gli assegni di accompagnamento ordinari. Non sussiste, dunque, alcun problema di copertura.

All'articolo 1 ci si richiama ai minori ipoacusici che presentano una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, onde superare l'inconveniente delle difformi valutazioni delle commissioni competenti circa la dichiarazione dello Stato di sordomutismo.

Inoltre, per motivi di copertura finanziaria, viene esclusa la frequentazione dell'asilo nido quale motivo di legittimazione alla domanda di concessione dell'indennità: sorge invece il diritto all'indennità per i minori della scuola materna e che frequentino sia centri di formazione o di addestramento professionale sia la scuola; la legge abrogata faceva riferimento esclusivamente ai primi, escludendo quindi la frequenza scolastica. Sottolinea che l'indennità è riferita esclusivamente al periodo di effettiva frequenza e che l'articolo 3 specifica le incompatibilità tra questa indennità ed altre ivi indicate; l'articolo 4 prevede adeguamenti di indennità aumentandole per i ciechi civili assoluti, gli invalidi civili, i ciechi ventesimisti e i sordi prelinguali, con decorrenza dal 1° gennaio 1990. L'articolo 5, prevedendo l'aumento del 45 per cento dell'indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluminorati e i minori sordomuti pluriminorati, pone rimedio alla sperequazione esistente ai danni dell'indennità per il cieco pluriminorato, che attualemnte riceve un'indennità inferiore al semplice cieco.

Sottolinea infine che è stato inserito un nuovo articolo concernente il potenziamento della rete di trasmissione dei dati per il Ministero dell'interno.

Il deputato Vanda DIGNANI GRIMALDI (PCI), dopo aver ringraziato il relatore per le osservazioni svolte, sottolinea che, nonostante il suo assenso sul testo in esame, alcuni punti non la convincono, quali, ad esempio, la decorrenza del conferimento dell'indennità dal 1° settembre 1990, in quanto si tratta di una indennità ripristinata, che viene istituita nuovamente a due anni della sua erronea abrogazione. Similmente, esprime i propri dubbi circa l'opportunità dell'esclusione dell'indennità di accompagnamento dei minori invalidi che frequentano gli asili nido, in quanto il bambino deve essere seguito con cura fin dai primi mesi della sua esistenza. Concorda invece con il conferimento dell'indennità anche ai minori invalidi che frequantano la scuola.

Tuttavia, nonostante i dubbi espressi, ritiene che sia ancora più importante approvare quanto prima il provvedimento in esame, sul quale consente nella sua globalità, in considerazione dei bisogni reali a cui esso viene incontro.

Il deputato Giuseppe BRESCIA (PCI) rileva che già da tempo sono state presentate interrogazioni e proposte di legge, dirette a modificare l'attuale sistema basato sulle commissioni mediche periferiche sulle pensioni di guerra, il cui mancato funzionamento rischia di rendere inattuabili i buoni propositi del provvedimento in esame. Invita il Governo ed il Presidente della Commissione ad attivarsi onde rendere possibile con apposito provvedimento la modifica di questa situazione.

La Commissione acquisisce quindi il testo presentato dal relatore.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che i rappresentanti di tutti i gruppi hanno

espresso l'assenso al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento. Avverte che il nuovo testo verrà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Verificandosi la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, trasmetterà la richiesta al Presidente della Camera.

Disegno e proposte di legge:
Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).
STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
(Parere dalla I, della V e della XI Commissione).
RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità sociosanitarie locali (1107).
(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).
ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere della I, della II, della IV, della V, dalla VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame dell'articolo 3.

Il deputato Anna MAINARDI FAVA (PCI) sottolinea che l'articolo 3 tenta di ridisegnare l'organizzazione delle unità sanitarie locali, indicando i vari organi che le compongono. Ritiene, però, che, per quanto riguarda le commissioni amministratrici, non venga risolto il problema della chiara suddivisione del ruolo politico da quello gestionale; il quadro delineato dall'articolo 3 non risolve le questioni sorte con i comitati di gestione del sistema vigente, questioni inerenti alla invadenza dell'aspetto politico; non concorda, inoltre, con la differenziazione effettuata da questo articolo tra azienda ospedaliera e unità sanitaria locale. L'articolo 3 riserva il potere di nomina della commissione amministratrice delle unità sanitarie locali agli enti locali, riproponendo il vecchio schema dei comitati di gestione. L'impostazione fatta propria dal gruppo comunista ed esplicitata in alcuni emendamenti attribuisce un ruolo fondamentale per il problema complessivo della sanità alla politica dei comuni, che devono riappropriarsi delle relative funzioni. Già la legge n. 833 del 1978 conferiva al Comune importanti funzioni di indirizzo.

Bisogna riformare il sistema sanitario, approfondendo le diverse questioni, tenendo conto delle indicazioni e della attuazione della stessa legge del 1978 in questi anni, per soddisfare legittime esigenze dei cittadini, che vogliono avere risposte adeguate per la soluzione del problema della salute, e la riorganizzazione dei servizi, sia sotto l'aspetto politico che sotto quello burocratico. È necessario realizzare una gestione sul territorio di tutti i servizi fondamentali. La prima osservazione, dunque, riguarda il ruolo e la presenza dei Comuni all'interno dell'organizzazione sanitaria. Deve essere riconsiderato anche l'aspetto concernente la regionalizzazione dell'azienda sanitaria, già espresso negli articoli 1 e 2. La programmazione sanitaria deve partire dalla regione in raccordo con i Comuni; solo così sarà possibile avvicinare i servizi alla gente, secondo un'ottica di effettiva partecipazione.

L'articolo 3 si richiama all'articolazione in distretti delle unità sanitarie locali, su cui il gruppo comunista ha presentato un emendamento: il testo in esame, infatti, concepisce il distretto come un momento esclusivamente burocratico, senza entrare nel merito delle sue funzioni e compiti, né tener conto della esperienza di questi ultimi anni, alla luce della quale i distretti sono stati in grado di dare le risposte più puntuali alle esigenze sanitarie reali, secondo un rapporto di base più qualificante con la popolazione.

Ritiene che la legge n. 833 debba essere modificata nel suo impianto istituzionale, tenendo tuttavia presente il suo significato culturale ed i tre momenti fondamentali della prevenzione, della cura e della riabilitazione, che si sarebbero dovuti esplicitare nella capacità di offrire prestazioni qualificate ai cittadini. Sicuramente, il Ministro della sanità, con i dati di cui dispone, potrà verificare il diverso funzionamento dei distretti all'interno dell'organizzazione sanitaria del paese.

È necessario modificare il sistema vigente, in modo da offrire risposte che vengano incontro alle domande dei cittadini. Ritiene che, invece, l'articolo 3 in esame non inciderà effettivamente sull'impianto della legge n. 833, ma si limiterà ad una serie di aggiustamenti; il servizio sanitario non deve costituire solamente un dato organizzatorio, ma dovrebbe porre al centro i bisogni del cittadino, collegati sia all'ambiente circostante, sia agli aspetti di prevenzione. Tali esigenze dovrebbero coinvolgere l'impegno di tutti i gruppi politici.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI (Verde) sottolinea che è difficile intervenire sul sistema esistente, quando il quadro organizzativo della legge 833 del 1978 non si è ancora realizzato; si rischia in tal modo di generare confusione, apportando modifiche proprio quando la legge vigente inizia ad essere veramente attuata. Così facendo si porranno ulteriori difficoltà alle USL; in ogni caso, si augura che l'attuazione del provvedimento in esame non necessiti di un periodo altrettanto lungo.

Concorda con la gravità del problema della gestione partitocratica delle USL, nelle quali un maggiore rilievo dovrebbe avere l'apporto dei tecnici o, comunque, di chi si interessa ai problemi sanitari.

Anziché attribuire agli enti locali il potere di nominare gli organi delle USL, sarebbe preferibile prevedere l'elezione diretta da parte dei cittadini dei membri delle USL. Nella sostanza, l'articolo 3 non modifica il sistema vigente, bensì mantiene un organo rappresentativo politico, con una maggioranza ed una opposizione al suo interno.

Un altro aspetto importante è costituito dalla predominanza per l'aspetto gestionale delle figure mediche: pur non negando l'importanza di tali soggetti, ritiene che non debbano essere trascurate le figure non mediche e richiama l'esempio dell'OMS, all'interno della cui organizzazione molti dirigenti non sono medici; una impostazione di tal genere consentirebbe di integrare momento sociale e momento sanitario, evitando la predominanza del ruolo medico, così come delineata dall'articolo 3.

La figura del segretario generale, così come configurata dallo stesso articolo 3, difficilmente potrà essere realizzata nella pratica e ad essa sono connessi non pochi problemi, come testimoniato dai numerosi elementi organizzativi e procedurali ivi indicati a garanzia della scelta del segretario generale, sintomo delle non poche difficoltà a riguardo.

Secondo l'articolo 3, dell'elenco nazionale, al cui interno viene scelto il segretario generale della USL, fanno parte soggetti che abbiano svolto per almeno cinque anni, con dimostrato esito positivo, qualificata attività professionale di direzione; non è chiaro cosa si intenda con l'espressione « esito positivo dimostrato »: senza dubbio, la valutazione economica non deve essere l'unico criterio. Considerati i prevedibili tempi lunghi per l'attivazione della scuola superiore di amministrazione sanitaria di cui alla lettera *g)* del comma 2, si augura che non si finisca con l'attribuire agli attuali soggetti di gestione le funzioni di segretario generale, con l'unica differenza di una remunerazione più cospicua. In tal modo non si riuscirà a cambiare effettivamente il sistema gestionale delle USL. Sarebbe stato probabilmente opportuno procedere in via sperimentale, eventualmente con una organizzazione maggiormente articolata, per potere disporre della base necessaria per una successiva riforma del sistema.

Il deputato Giuseppe BRESCIA (PCI) ritiene che l'articolo 3 in esame costitui-

sca un punto centrale della riforma sanitaria, frutto di molte modifiche nel corso del procedimento, e ritiene, altresì, che esso non costituisca una effettiva riforma nell'interesse dei bisogni dei cittadini, né predisponga servizi efficienti e rispondenti all'entità della contribuzione dei cittadini stessi al servizio nazionale.

Ritiene che il Ministro della sanità, nel denunciare nei giorni scorsi l'uso distorto di fondi pubblici da parte di amministratori delle USL, abbia seguito soprattutto fini propagandistici, non provvedendo a specificare in dettaglio le circostanze richiamate.

Le affermazioni sulle esigenze di modifica sottolineate dal Ministro, anche alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, nel senso di una esclusione dei partiti dalla gestione delle USL, si sono rivelate propagandistiche perché, in realtà, l'articolo 3 pone al centro dell'organizzazione della USL la commissione amministratrice, nella quale (prevedendosi tra l'altro una maggioranza ed una minoranza al suo interno) non viene esclusa la presenza dei partiti. Non sembra quindi che vi sia alcuna differenza tra l'attuale comitato di gestione e la commissione esaminatrice. Anzi, la previsione dell'articolo 3 comporta un ulteriore aggravio perché, nonostante la legge n. 833 conferisca potere decisionale al comune, di cui la USL costituisce struttura operativa, l'articolo 3 del provvedimento in esame stravolge tale sistema nelle USL e nelle aziende ospedaliere, togliendo ogni potere al comune stesso, senza offrire alcun tipo di garanzia circa la qualità delle prestazioni. Viceversa, l'emendamento presentato dal gruppo comunista attribuisce al comune la titolarità del servizio, distinguendo funzione di indirizzo politico (propria del comune) e gestione. È necessaria una riforma che venga incontro ai diritti e alle esigenze dei cittadini: la maggioranza, invece, ha presentato un testo che va esattamente nel senso contrario a tale ottica.

I comitati di gestione, aventi carattere politico, debbono essere aboliti e, contemporaneamente, deve essere riconosciuto il ruolo essenziale del comune nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo. La gestione deve invece spettare agli organi dell'azienda sanitaria locale (direttore generale, amministratore unico, ecc.). La riforma presentata dal Governo non è tale nella sostanza e non corrisponde alle affermazioni fatte pubblicamente.

È necessaria una responsabilizzazione dei ruoli, senza l'omologazione degli orientamenti politici prospettata dall'articolo 3, laddove prevede la nomina del segretario generale da parte della giunta regionale.

Il deputato Carmelo PUJIA (DC) sottolinea che il problema dell'organizzazione delle USL è stato lungamente analizzato ed adeguatamente approfondito. L'articolo 3 in esame ha radice nel dettato costituzionale e conferisce rilevanti compiti alle regioni, nulla togliendo al ruolo dei comuni e distinguendo tra i momenti di programmazione e di gestione, nonché tra momento democratico e tecnocratico.

La rappresentanza della minoranza in seno alle commissioni esaminatrici rafforza e completa il momento democratico delle commissioni stesse, che si limitano a fornire indirizzi al segretario generale per l'elaborazione del bilancio, ed alle funzioni di controllo e di coordinamento.

Il comitato di gestione del sistema vigente svolge funzioni di gestione: tale ruolo, nella previsione dell'articolo 3, è svolto dal segretario generale, mentre il gruppo comunista vorrebbe istituire la figura dell'amministratore unico, vero e proprio monarca assoluto con poteri inconcepibilmente estesi. Il sistema di reclutamento del segretario generale è filtrato da criteri oggettivi, esenti da interferenze di ogni genere. L'articolo 3, dunque, armonizza i diversi momenti dell'organizzazione sanitaria e viene incontro alle reali esigenze dei cittadini.

Il deputato Andrea CARRARA (DC) ritiene che non si sia tenuto adeguata-

mente conto dell'esperienza degli ultimi dieci anni, finendo con il criminalizzare ogni tipo di comportamento e di prospettare aggiustamenti non sempre corrispondenti alle esigenze reali. È necessario denunciare le disfunzioni, portando fatti ed esempi concreti, senza indulgere in generiche affermazioni. Alla luce anche della sua personale esperienza presso il consiglio regionale della Lombardia, ritiene che il ruolo programmatorio delle regioni si sia indebolito con il tempo e, quindi, che il recupero dell'accentramento regionalistico possa comportare una ulteriore burocratizzazione. Si rischia, altresì, di indebolire i comuni e di venire meno al principio espresso nella legge n. 833, tendente a legare i servizi al territorio. Vi è inoltre il problema di non allentare il rapporto tra sanità ed enti locali, in quanto questi ultimi costituiscono il vero punto di riferimento per i cittadini; vi è, dunque, l'esigenza di agganciare strettamente momento sanitario e momento sociale. Tuttavia, non si deve dimenticare, anche per quanto riguarda le commissioni amministratrici, che spesso i problemi sono legati alle persone chiamate a gestire, e non tanto alle strutture esistenti.

Esprime dubbi circa la reperibilità di soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti necessari per rivestire il ruolo di segretario generale della USL: già adesso si trovano difficoltà nel trovare persone adatte a dirigere le USL; bisogna essere realisti per non rischiare che, semplicemente, gli attuali segretari amministrativi diventino i futuri segretari generali o gli attuali coordinatori sanitari, diventino i futuri direttori generali.

Il deputato Fabio PERINEI (PCI) rileva di essere rimasto favorevolmente colpito dalle denunzie fatte dal Ministro della sanità circa le intromissioni di pressioni politiche all'interno delle USL nel corso della campagna elettorale: tale genere di denunzie trovano rispondenza nella sua personale esperienza nel corso degli anni. In realtà, poi, il Ministro è indietreggiato rispetto a questa posizione. Ritiene che in Italia esistano due livelli di organizzazione sanitaria nel Nord e nel Sud, con differente qualità nelle prestazioni; al Sud, in particolare, l'influenza negativa dei partiti determina effetti devastanti nel sistema sanitario. È certo necessario sottrarre ai partiti la gestione della sanità, lasciando loro la funzione di indirizzo. Si chiede, al proposito, che bisogno effettivo vi sia di configurare, come si fa all'articolo 3 del provvedimento in esame, una commissione amministratrice che sia emanazione del momento politico, quando già la regione svolge funzioni di programmazione. Con le commissioni amministratrici si corre il rischio di moltiplicare l'influenza politica nel settore sanitario e di determinare situazioni di vera e propria contrattazione per le decisioni in tale settore.

Sottolinea che gli aspetti a cui ha fatto cenno portano ad ometterne altri ben più importanti, quali, ad esempio, quello concernente la medicina di base.

Il deputato Olindo DEL DONNO (MSI-DN) sottolinea che l'articolo 3 del provvedimento in esame sarà di difficile applicazione e che esso non contribuisce a porre l'universo sanitario fra le cose attuabili, lasciando il dubbio sull'effettiva possibilità sul funzionamento del sistema stesso. Dopo aver ricordato l'importante ruolo delle comunità montane, sottolinea che deve essere risolto il problema del maggiore o minore accentramento delle funzioni programmatorie e gestionali della sanità e del rispettivo ruolo delle USL.

Il deputato Giuseppe SARETTA (DC) sottolinea che, sulla base della constatazione delle disfunzioni del sistema sanitario, si è pervenuti al provvedimento in esame, non tanto in relazione alle sperequazioni tra Italia del Nord e Italia del Sud, quanto per far fronte agli effetti degenerativi del partitismo, vale a dire all'influenza negativa dei partiti all'interno dell'organizzazione sanitaria. Certamente, il ruolo dei partiti non deve essere messo in discussione, ma è necessario suddividere chiaramente i compiti ed i ruoli,

quello politico da quello gestionale, e sicuramente non è l'articolo 3 a contraddire tale assunto. L'attuale comitato di gestione delle USL si limita ad effettuare spese stabilite ad un diverso livello (anche regionale); in altre parole, le regioni hanno oggi più poteri rispetto a quelli previsti dall'articolo 3. Il ruolo attuale del comune all'interno della USL è uguale a quello attribuitogli dallo stesso articolo 3. Tra i principi enuncleati dall'articolo 3, la lettera *e)* del comma 2 conferisce alle commissioni amministratrici, che sono nominate dagli enti locali, il potere di formulare le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività e del bilancio di previsione, nonché di approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; (nel sistema vigente invece ben poche volte le assemblee comunali approvano effettivamente i bilanci delle USL).

Ritiene necessario agganciare i momenti della spesa e della programmazione, chiarendo le relative responsabilità ed in tal senso va il testo in esame, individuando centri e responsabilità di spesa, di cui la componente politica dovrà dare riscontro.

Si intraprenderà una china pericolosa, se si ritiene che la politica sia responsabile delle disfunzioni del settore sanitario perché è, invece, il partitismo, come degenerazione della politica, a causare tali disfunzioni; manca invece troppo spesso la politica, nel senso più alto del termine, all'interno delle istituzioni. La democrazia si rinforza nelle istituzioni, e nella chiara demarcazione dei diversi ruoli.

Il deputato Nanda MONTANARI FORNARI (PCI) ribadisce le ragioni per le quali il gruppo comunista è contrario all'articolo 3. La proposta del PCI, nell'ottica della quale si inquadrano anche le annunciate dimissioni dai consigli di gestione delle USL dei consiglieri comunisti, si concretizza nell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, che va nella direzione della ricerca di una maggiore funzionalità del servizio sanitario nazionale prevedendo una precisa definizione per l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e coordinamento da ricondursi ai comuni e le funzioni tecnico-gestionali da esercitarsi mediante la valorizzazione della funzione dell'area tecnica. Il disegno di legge in esame, in particolare l'articolo 3, non si muove in questa direzione.

L'articolato del provvedimento al nostro esame, l'articolo 3 in particolare, non va verso un potenziamento effettivo del servizio che risponda alla esigenza del cittadino. In particolare non risultano chiare le norme per garantire l'effettivo esercizio di controllo del funzionamento del servizio sanitario nazionale. In particolare dalle norme contenute nell'articolo 3 risultano esautorate da ogni funzione le istituzioni locali; non risultano definite le procedure di controllo e il ruolo delle competenze tecniche. Non si dà una risposta concreta in termini di efficienza e di programmazione. Di qui il richiamo ad una attenta considerazione del nostro emendamento all'articolo 3.

Il deputato Luigi BENEVELLI (PCI) si sofferma in particolare sul problema della difficoltà di accesso ai servizi da parte dell'utente, di fronte alla scadente qualità delle prestazioni e nell'assenza di linee di programmazione, di cui sono responsabili i governi succedutisi dal 1979. Ci si chiede, quindi, quali meccanismi siano garantiti ai cittadini per far valere il diritto alla salute quando esso viene negato; infatti i comitati di gestione non rispondono del loro operato. Per questo i deputati comunisti, nell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, hanno presentato un nuovo assetto possibile; prevedendo una presenza non simbolica dei consigli comunali. Si augura quindi che il Ministro intervenga nella discussione e chiarisca a chi il cittadino deve rivolgersi per ottenere la piena soddisfazione dei propri diritti. Sottolinea che le autonomie locali sono l'istanza a cui i cittadini storicamente si sono rivolti per avere risposte concrete. All'esigenza di maggiore funzionalità si legano quindi le ragioni dell'efficienza. L'azienda regionale non dà garanzie al riguardo, mancano procedimenti di verifica sugli atti

amministrativi. Peraltro, ancora il Ministro non ha comunicato le cifre relative alla quantificazione della spesa pubblica nel comparto sanitario, soprattutto relativamente agli effetti del rinnovo recente dei contratti del personale delle USL e convenzionato.

Il Presidente Lino ARMELLIN, constatando che nessuno ha chiesto di intervenire ora sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, rinvia a domani il voto sugli emendamenti.

La seduta termina alle 18,45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 1990, ore 15,15. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI, indi del Vicepresidente Guido MARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Francesco Cimino.

Proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

(Parere della I e della VII Commissione, nonché della II Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione).

MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, e della XI Commissione).

DIGLIO ed altri; Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione).

ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna,

della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).
SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).
BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (urgenza) **(4467).**
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).
BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI ricorda che, a seguito del mancato trasferimento alla sede legislativa, le proposte di legge in esame sono state poste all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da domani alle 15. Poiché sono stati presentati emendamenti dal gruppo verde, e altri gruppi potrebbero presentarne, ritiene che si sia di fronte a due vie: tornare in Comitato ristretto per definire, sulla base degli emendamenti presentati, un nuovo testo da rassegnare all'Assemblea, oppure rinunziare a presentare emendamenti in questa sede e trasmettere all'Assemblea il testo unificato per il quale la Commissione aveva richiesto il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Gianni TAMINO (Misto) chiede quale testo verrebbe trasmesso all'Assemblea qualora, ove la Commissione decidesse di procedere in questa sede all'esame di emendamenti, non si riesca a concludere i lavori in tempo utile.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI precisa che in tal caso, in qualità di relatore, proporrebbe alla Commissione di dargli mandato di riferire favorevolmente sul testo unificato, dovendosi comunque oggi adottare un testo per l'esame in Assemblea.

Il deputato Francesco BRUNI (DC) concorda con quanto detto dal Presidente: sul testo unificato, infatti, si è espressa la larga maggioranza della Commissione richiedendone il trasferimento alla sede legislativa, nonché le Commissioni che ne sono state investite in sede consultiva.

Il deputato Giuseppe ORCIARI (PSI) concorda a nome del gruppo socialista sulla proposta di trasmettere all'Assemblea il testo unificato.

Il deputato Gloria GROSSO (PSDI) chiede quando il relatore prenderà visione degli emendamenti che verranno presentati in Assemblea.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI ritiene che il Comitato dei nove potrà riunirsi prima dell'inizio dell'esame degli articoli.

Il deputato Pasquale DIGLIO (PSI) ritiene che la Commissione, stante l'impossibilità tecnica di esaminare in questa sede ulteriori emendamenti, potrebbe inviare all'Assemblea il testo unificato.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI (PCI) ritiene che, dovendo la Commissione concludere il suo lavoro entro questa sera, non sia possibile valutare oggi ulteriori emendamenti. Ritiene pertanto che possa essere trasmesso all'Assemblea il testo unificato.

Il deputato Guido MARTINO (PRI) aderisce alla proposta del Presidente di adottare come testo base della discussione in Aula il testo unificato già adot-

tato dalla Commissione il 19 aprile, risultando inutile e inopportuno un esame degli emendamenti in questa sede.

Il deputato Annamaria PROCACCI (Verde) osserva che la presentazione da parte del gruppo verde di un numero contenuto di emendamenti di « merito stretto » discende dalla speranza che in alcune forze politiche sia maturata una situazione di riflessione tale da creare lo spazio per apportare alcune modifiche al testo. La sua disponibilità a ritirare gli emendamenti per ripresentarli in Assemblea è conseguentemente legata alla disponibilità di queste parti politiche a rivedere il proprio atteggiamento sul testo. Precisando che gli emendamenti oggi presentati dal gruppo verde tralasciano l'obiettivo della abolizione della caccia, ponendosi nella logica della regolamentazione propria di altre forze politiche, sottolinea come punti qualificanti degli emendamenti in questione, e punti cardine di un intervento legislativo, tra gli altri, il recepimento esplicito della Convenzione di Berna, la revisione dell'elenco delle specie cacciabili in accordo con le direttive comunitarie, l'eliminazione dei richiami vivi, la estensione della tutela anche agli ibridi di specie domestiche, una più precisa definizione della caccia, la eliminazione del concetto della ospitalità venatoria, la abrogazione non solo formale dell'articolo 842 del codice civile, la riduzione delle giornate di caccia, il divieto assoluto di deroghe al calendario venatorio per il mese di febbraio, l'introduzione del divieto di cacciare nei parchi regionali e di tiro al volo, nonché del divieto di commercio di uccelli vivi. In conclusione, nella speranza che dalle parole si passi a gesti positivi, ritira gli emendamenti del gruppo verde riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI fa presente al deputato Procacci che sull'elenco delle specie cacciabili e sulla questione della definizione della caccia si riserva di presentare appositi emendamenti in Aula, ritenendo perfettibile il testo unificato. Preso atto del ritiro degli emendamenti del gruppo verde, propone alla Commissione di dargli mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato in questione.

Il deputato Gianni TAMINO (Misto), parlando per dichiarazione di voto, manifesta la propria perplessità per il fatto che si voti a favore di un testo che lo stesso relatore ritiene da modificare e sul quale nella stessa maggioranza si registrano forti riserve. Il fatto è che ci si trova di fronte ad un tentativo assai discutibile e pasticciato di impedire il voto referendario. I verdi arcobaleno ritengono invece preferibile andare al *referendum* e successivamente fare una buona legge capace di dare risposte al paese.

Il deputato Francesco BRUNI (DC) dichiara il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al testo unificato, che nelle sue scelte fondamentali ritiene giusto. Non si tratta, infatti, di un testo né affrettato né pasticciato e pertanto le affermazioni del relatore non si pongono in alcun modo in contrasto con la scelta che la Commissione sta facendo.

Il deputato Annamaria PROCACCI (Verde) dichiara la contrarietà del gruppo verde al testo unificato, arrogante e peggiorativo dell'attuale normativa. Tale contrarietà discende anche da considerazioni sul metodo, ritenendo che nel corso della campagna referendaria sarebbe più opportuno che il Parlamento sospendesse la sua attività in attesa dell'espressione della volontà dei cittadini.

Il deputato Giancarlo BINELLI (PCI) ritiene il testo unificato perfettibile in punti significativi, sui quali il gruppo comunista lavorerà attraverso la presentazione di emendamenti in Aula. La necessità di trasmettere all'Assemblea un testo perfettibile discende peraltro dall'impossibilità di effettuare un confronto nel merito in Commissione a causa della scelta, pur legittima, dei verdi, di tenere un comportamento ostruzionistico; non ri-

tiene pertanto contraddittorio esprimere un voto positivo su un testo dichiarandolo nel contempo perfettibile. Ribadito come obiettivo politico del gruppo comunista la definizione di una buona legge, stigmatizza la mancata partecipazione alla seduta odierna del ministro dell'ambiente, il quale, prima di criticare il Parlamento, avrebbe dovuto sostenere in sede governativa la sua posizione e comunque riconoscere che il Governo non è stato in grado di avanzare una propria iniziativa legislativa, portando di questo una responsabilità complessiva. Ritiene che attraverso l'esame nella sede di Assemblea, che i comunisti hanno sempre ritenuto come la più propria al dibattito su questo provvedimento, gli elettori, che quasi sicuramente saranno chiamati ad esprimersi sul referendum, avranno a disposizione un maggior numero di elementi per giudicare l'operato delle forze politiche. Quanto alle posizioni oggi espresse dai verdi, alcune di esse potranno essere appoggiate dal suo gruppo; teme però che la ragionevolezza oggi mostrata da quella parte politica celi in realtà il tentativo di non andare al confronto in Assemblea.

Il deputato Paolo CRISTONI (PSI), ribadito il dovere morale e politico del Parlamento di legiferare, sottolinea come il testo unificato presenti caratteri di modificabilità e sia frutto di un contributo aperto su cui far convergere chi avanzerà proposte di modifica. Ormai convinto della opportunità della sede di Assemblea per un dibattito chiaro per il paese, il gruppo socialista si riserva di avanzare, possibilmente in accordo con gli altri gruppi, proposte migliorative del testo, al fine di pervenire ad una legge che migliori l'attuale quadro normativo in sintonia con la cultura internazionale. In conclusione, sottolinea la necessità di integrare il provvedimento in questione nella complessiva legislazione sul territorio, definendo le più opportune forme di coordinamento interministeriale nell'ottica, di recente impostata dalla legge sulla difesa del suolo, della gestione coordinata del territorio e dell'ambiente.

Il deputato Guido MARTINO (PRI), sottolineata la necessità di recepire correttamente le direttive comunitarie e di concludere il lungo lavoro parlamentare con un atto concreto, auspica lo svolgimento in Assemblea di una discussione franca e leale sul testo unificato.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge n. 61 ed abbinate e delibera di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le proprie designazioni per il Comitato dei nove.

Il deputato Annamaria PROCACCI (Verde), in riferimento a quanto detto dal deputato Binelli, sottolinea che per i verdi l'Aula è la giusta sede per discutere del problema della caccia e che gli emendamenti oggi proposti erano in realtà già stati presentati sui precedenti testi unificati.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Francesco CIMINO, dopo aver osservato che per il provvedimento sulla caccia non si può in nessun modo parlare di provvisorietà, dal momento che da diversi anni si tenta di riformare la legge n. 968, ricorda di essere stato lui stesso a dichiarare a suo tempo alla Commissione agricoltura che il Governo, nella persona del ministro dell'agricoltura, stava predisponendo un disegno di legge di riforma della legge n. 968. La messa a punto da parte del ministro dell'ambiente di un suo testo in materia ha invece provocato ritardi nella definizione del provvedimento governativo, a fronte dei quali bene ha fatto la Commissione agricoltura a procedere. Segnala in conclusione la necessità di riflettere sull'attuale riparto delle competenze all'interno dell'Esecutivo in materia di fauna selvatica e di caccia.

Disegno e proposte di legge:
Aggiornamento delle norme relative alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4644).
Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).
TAMINO e RONCHI: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernenti la certificazione di non genotossicità dei fitofarmaci (1090).
(Parere della X Commissione, nonché della XIII Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).
NARDONE ed altri: Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (3897).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).
CRISTONI ed altri: Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari (4529).
(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).
DONATI ed altri: Nuove norme concernenti la disciplina della produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4722).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione, nonché dell'VIII e della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Guido MARTINO, poiché alcuni deputati che avevano chiesto di intervenire hanno comunicato di rinunziare, e nessun altro chiedendo di parlare, passa alle repliche del relatore e del Governo.

Il relatore Francesco BRUNI (DC), ringraziati gli intervenuti per l'apporto dato, ritiene necessaria una legge che razionalizzi l'impiego dei mezzi chimici in agricoltura, dal momento che le prospettive immediate non consentono una diversa soluzione. Respinge la tesi secondo la quale si sta tentando di fare una legge per evitare il *referendum:* la questione non è quella di fare o non fare il *referendum,* ma quella di fare una legge buona, dal momento che il *referendum,* da solo, non risolverebbe alcun problema. Ancor più di una legislazione nazionale, poi, è importante a suo avviso una regolamentazione comunitaria in materia di fitofarmaci: il mercato infatti oggi è internazionale e in questa ottica vanno affrontati i problemi, pena il rischio di penalizzare gli agricoltori italiani rispetto a quelli di altri paesi e di non tutelare efficacemente i consumatori.

Oltre alle esigenze dell'ambiente, poi, è necessario considerare anche quelle dell'agricoltura, alla quale occorre garantire produttività e concorrenzialità; occorre infatti tenere presente che negli ultimi decenni il miglioramento del tenore di vita complessivo delle popolazioni e i più recenti sforzi per dare risposta alla questione della fame nel mondo sono dipesi dalla maggiore disponibilità di prodotti agricoli e dalla diminuzione dei prezzi che si sono registrate grazie all'utilizzazione dei mezzi chimici.

Rinviando alla relazione da lui svolta per quanto riguarda gli specifici temi, sottolinea in particolare la necessità di fare una legge quadro che fornisca indicazioni, strumenti tecnici e procedure per conseguire certi risultati; di definire forme di coordinamento tra i vari ministeri interessati, individuare strumenti operativi di alta capacità scientifica e di forte autonomia, prevedere un'adeguata rete di assistenza tecnica efficiente, autonoma e collegata con la sperimentazione e la ricerca scientifica.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Francesco CIMINO, sottolineata l'urgenza di intervenire in materia di fitofarmaci data la crescente domanda di qualità per i prodotti agricoli, sottolinea come punti qualificanti del disegno di legge governativo, che andrà comunque adeguatamente approfondito, le questioni dell'obbligo delle ri-

cette, dell'assistenza tecnica, della revisione delle attuali strutture statali, della istituzione di un comitato tecnico scientifico. Auspica in conclusione un ampio confronto tra le parti nell'interesse del paese.

Il deputato Anna DONATI sottolinea che i deputati del gruppo verde hanno ritirato le loro richieste di intervento al fine di arrivare ad un dibattito più franco sul merito del provvedimento in sede di Comitato ristretto. Si augura in conclusione che tale dibattito continui anche nel caso in cui il *referendum* risulti nullo a causa di un alto numero di astensioni.

Il Presidente Guido MARTINO, dopo aver ricordato che la Commissione ha già proceduto alla nomina di un comitato ristretto, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione per le Tribune.

Martedì 15 maggio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente BORDON.

Esame delle domande di partecipazione alle trasmissioni per i referendum.

Il Presidente BORDON ricorda preliminarmente il contenuto della delibera approvata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nella seduta del 10 maggio scorso.

Dà quindi notizia delle domande fatte pervenire alla Sottocommisione e finalizzate ad ottenere la partecipazione alle trasmissioni elettorali per i *referendum*.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i deputati BORDON, SCALIA ed Elisabetta DI PRISCO, il deputato BORDON afferma di considerare requisito necessario di ammissione alle suddette trasmissioni che le Associazioni nazionali sostengano le ragioni del « SI » o quelle del « NO ».

Il Presidente BORDON sottopone quindi all'esame della Sottocommissione, che l'approva, la seguente delibera:

« La Sottocommissione per le Tribune, in base al mandato conferito dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 10 maggio 1990, sulla base delle domande pervenute e tenendo presente gli spazi fissati,

delibera

di ammettere alle trasmissioni « SI e NO » le Associazioni, sulla base dello schema seguente:

CACCIA

SI	NO
Lega per l'abolizione della Caccia - LAC	UNAVI
Italia Nostra	Italcaccia
Lega Antivivisezione - LAV	Arci Caccia
Amici della Terra	Enal Caccia
LIPU	Federazione Italiana Caccia
Ente Nazionale Protezione Animali	Associazione Nazionale Libera
WWF	Associazione Nazionale Migratoristi
Lega Ambiente	UNAVI

PESTICIDI

SI	NO
Green Peace	Confindustria
Lega Abolizione Caccia - LAC	Confagricoltura
Amici Terra	Confcoltivatori
Agrisalus	Coldiretti
WWF	Confindustria
AIAB	Confcoltivatori
Lega Ambiente	Confagricoltura
Cronos 1991	Coldiretti

STATUTO

SI	NO
CGIL	Confindustria
CISL	Confindustria
UIL	Confindustria
Medicina Democratica	Confintesa

La seduta termina alle 17,15.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Martedì 15 maggio 1990, ore 16,15. — Presidenza del Presidente GUALTIERI.

Il PRESIDENTE informa che, come comunicato dalla Presidenza della Camera dei deputati, il deputato Giovanni Piccirillo è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Michelangelo Agrusti, dimissionario. Nell'esprimere rammarico per le dimissioni del deputato Agrusti, il Presidente rivolge un cordiale saluto di benvenuto al deputato Piccirillo.

Dà poi conto di alcune lettere pervenute concernenti l'inchiesta sul caso Ustica e dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Informa poi che il generale Gavazza, il generale Mangani e il tenente colonnello De Angelis hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti, i resoconti stenografici delle loro testimonianze e audizioni, apportandovi correzioni di carattere meramente formale e, nel caso del tenente colonnello De Angelis, alcune considerazioni e quesiti.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera l'acquisto di un altro *personal computer* resosi necessario per la gestione di banche dati esterne in via di acquisizione – anche attraverso la sua utilizzazione come terminale collegato con l'elaboratore centrale del Senato o della Camera dei deputati – e per proseguire nella formazione di banche dati da parte della segreteria della Commissione.

Il deputato STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, nel ricordare di aver presentato ieri una interrogazione concernente il ruolo svolto dal tenente colonnello Salzano, responsabile del centro Sisde di Salerno, nella campagna elettorale di un candidato alle recenti elezioni amministrative, prospetta l'opportunità di appurare se l'ufficiale in questione sia la stessa persona che risulta coinvolta nel caso Cirillo.

Il PRESIDENTE ritiene che non sia questa la sede per affrontare la questione sollevata dal deputato Staiti di Cuddia

delle Chiuse, questione che peraltro può essere facilmente risolta.

Replica del presidente alla discussione sulle comunicazioni da lui rese nella seduta del 14 febbraio 1990 in ordine allo stato dei lavori dell'inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica.

Il PRESIDENTE dà lettura di un testo da lui predisposto come replica al dibattito sulle comunicazioni da lui rese nella seduta del 14 febbraio 1990.

Terminata la lettura, il Presidente informa che sarà compito dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari formulare una proposta di deliberazione, da sottoporre poi alla Commissione, in ordine all'eventuale trasmissione al Parlamento di una prima relazione sul caso Ustica e al prosieguo dell'inchiesta.

La seduta termina alle 17.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale

Martedì 15 maggio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente COLONI. — Intervengono, per l'ENASARCO, il presidente Gori ed il direttore generale Braganò; per la Cassa per il personale telefonico statale, il presidente De Roberto ed il direttore generale Manzacca; per l'Opera di previdenza per i ferrovieri dello Stato, il vicepresidente De Angelis.

Audizione dei presidenti dell'ENASARCO, della Cassa per il personale telefonico statale e dell'Opera di previdenza per i ferrovieri dello Stato.

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, sarà attivato anche l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ricorda che le audizioni odierne sono state predisposte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, secondo il disposto dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il presidente dell'ENASARCO, GORI, illustra assai dettagliatamente la ponderosa relazione predisposta ai sensi del predetto articolo 56.

Esposto brevemente il quadro normativo che presiede allo svolgimento delle funzioni dell'Ente, afferma che esso intende migliorare i livelli complessivi delle prestazioni assicurate agli utenti: sono importanti a tal fine le modifiche legislative e le riforme organizzative in corso. Cita, a tale proposito, il particolare interesse mostrato verso il potenziamento dell'informatizzazione delle procedure, nonché della produttività e delle motivazioni del personale.

Osserva che esiste una notevole carenza di organico e che la sede della contrattazione rimane un momento molto importante per coinvolgere i dipendenti dell'Ente nell'attuazione dei processi di ristrutturazione. Ritiene che lo sforzo in atto possa contare sulla comprensione della Commissione e del Governo, al fine di equilibrare nel modo migliore gli interessi specifici delle categorie rappresentate e quelli della comunità nazionale.

Il direttore generale dell'ENASARCO, BRAGANÒ, fornisce, secondo lo schema

contenuto nella relazione, dati assai particolareggiati sull'attività complessiva dell'Ente. Fornisce innanzitutto notizie sui diversi livelli contributivi e sul fondo per l'indennità risoluzione rapporto, osservando che la sua gestione crea fra l'altro rilevanti problemi giuridici. Si sofferma poi sulle attività assistenziali assicurate agli utenti e sull'entità dei residui risultanti da codeste gestioni.

Quanto ai trattamenti pensionistici, essi ammontano attualmente a circa 51 mila, mentre nel 1989 sono stati erogati in tale settore 326 miliardi. Si sofferma successivamente sulle pronunzie della magistratura favorevoli all'obbligatorietà dell'iscrizione degli agenti di commercio nei ruoli provinciali e sui problemi connessi alla struttura periferica decentrata.

Precisa poi che attualmente il patrimonio immobiliare dell'Ente ammonta a circa 1482 miliardi, mentre quello mobiliare è di circa 1300 miliardi. Fornisce dati circostanziati sul numero degli edifici, su quello degli appartamenti e dei negozi, e sulle superfici adibite ad ufficio, rilevando che tale patrimonio è situato soprattutto a Roma e Milano.

Premesso che non sorgono rilevanti problemi per mantenere un soddisfacente livello delle prestazioni assistenziali, riconosce che i tempi richiesti per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti sono certamente eccessivi, assicurando nel contempo che sono in corso di predisposizione le misure per ridurre tali tempi.

Dopo aver fornito notizie sul recupero delle evasioni e delle elusioni contributive anche attraverso l'azione dei circa sessanta ispettori dislocati sull'intero territorio nazionale, si sofferma sulle principali fattispecie oggetto di contenzioso e sul rapporto tra il numero dei casi in esame e quello delle sentenze favorevoli all'Ente: il contenzioso non è eccessivo in materia pensionistica, mentre appare assai rilevante per quanto riguarda le locazioni. Conclude affermando che la gestione del patrimonio immobiliare non è delegabile ad altri organismi e che il suo rendimento netto non può considerarsi mediamente elevato.

Il deputato ROTIROTI rivolge al presidente Gori gli auguri di buon lavoro avendo assunto il suo incarico da pochi giorni: si dichiara certo che la sua azione varrà ad assicurare all'ENASARCO nuovi stimoli per meglio rispondere alle aspettative degli utenti.

Ritiene certamente eccessivi i tempi medi richiesti per l'erogazione dei trattamenti pensionistici, di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, anche tenendo conto che negli ultimi tempi l'INPS è riuscita invece a ridurre considerevolmente i tempi in precedenza richiesti: invita perciò i responsabili dell'Ente a porre in essere ogni possibile misura perché si pervenga ad una loro riduzione.

Si sofferma poi sulle necessità di personale richieste dal processo di informatizzazione e dal decentramento delle attività, osservando che è necessario definire quei meccanismi che permettano una permanenza del personale specializzato nei ruoli dell'Ente.

Esposte alcune considerazioni sui diversi livelli delle pensioni erogate e sui ruoli provinciali per gli agenti di commercio, rileva che la lotta all'evasione ed all'elusione contributive sarà più efficace se verrà intensificato il rapporto fra l'ENASARCO e l'INPS, al fine di servirsi dei controlli incrociati in maniera più efficace.

Concludendo, osserva che il rendimento lordo del patrimonio immobiliare deve considerarsi non soddisfacente e che deve essere posta grande cura nel rispondere alle esigenze di coloro che sono costretti a lasciare l'abitazione a causa dello sfratto.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI rivolge al presidente ed al direttore generale dell'ENASARCO una serie di quesiti relativi all'economicità ed all'efficienza dell'azione complessiva. In particolare, ritiene eccessivi i tempi richiesti per la liquidazione dei diversi tipi di pensione e non certo minime le spese richieste per il mantenimento del comparto assistenziale dell'Ente.

Ritenuto che deve essere evitata ogni duplicità degli organismi che assicurano i trattamenti pensionistici agli agenti di

commercio, si sofferma sulle varie problematiche relative alla gestione del patrimonio immobiliare ed afferma che l'aumento delle pensioni è possibile anche mantenendo l'attuale livello della contribuzione.

Il senatore ANGELONI chiede ragguagli sulle problematiche attinenti il patrimonio immobiliare dell'ENASARCO, ed in particolare sul suo valore effettivo e sul suo rendimento complessivo. Esposte alcune considerazioni sulle necessità di organico per permettere un salto di qualità nelle prestazioni assicurate all'utenza, si sofferma sulla scarsa efficacia dei controlli contributivi incrociati soprattutto in relazione alla posizione degli agenti di commercio più giovani.

Il Presidente COLONI invita i rappresentanti dell'ENASARCO a fornire eventualmente risposte scritte sui temi di più vasto respiro e chiede ragguagli sulla parte della relazione che si occupa della situazione prevedibile nei prossimi anni sulla base dell'ultimo bilancio tecnico del fondo di previdenza dell'Ente.

Ritenuto non certo alto il livello medio delle pensioni erogate, chiede di conoscere il punto di vista dell'utenza in merito alla riforma introdotta con la legge 2 febbraio 1973, n. 12, e quali siano le linee di sviluppo del prossimo futuro. Intende anche conoscere quali siano le modalità per un migliore utilizzo del patrimonio immobiliare attualmente gestito dall'Ente.

Alle domande poste dai commissari rispondono il presidente GORI, il quale assicura che sarà compiuto ogni possibile sforzo per ridurre considerevolmente i tempi di liquidazione delle pensioni, ed il direttore generale BRAGANÒ, il quale fornisce fra l'altro ulteriori dati sul livello delle pensioni e dei contributi nonché delle provvigioni in vigore nel settore del commercio. Quanto al patrimonio immobiliare, ricorda che l'Ente ha sempre inteso favorire al massimo coloro che hanno dovuto lasciare la casa a causa dello sfratto.

Il Presidente COLONI ringrazia i rappresentanti dell'ENASARCO e li congeda.

Il presidente della Cassa per il personale telefonico statale, DE ROBERTO, illustra la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88 ed in particolare si sofferma sulle caratteristiche del patrimonio immobiliare e sulle entrate complessive della Cassa, specificando che la risorsa più rilevante è costituita dal contributo posto a carico del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in relazione alla soprattassa applicata sulle conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali.

Altre entrate derivano dagli interessi derivanti dagli investimenti mobiliari e dalla riscossione dei canoni di locazione. È invece pressoché irrilevante attualmente l'importo delle entrate contributive a carico degli iscritti, che nel 1989 sono risultate pari allo 0,2 per cento.

Ricorda soprattutto che la Cassa ha il compito di provvedere all'erogazione del trattamento di pensione e di fine rapporto del personale telefonico statale in servizio al 31 maggio 1948, quando entrò in vigore il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda prima citata.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI chiede di conoscere i dati contenuti nel bilancio consuntivo per il 1989 ed in quello preventivo per il 1990, ed in particolare quante siano le unità di personale in servizio, a quanto ammontino i tempi di liquidazione delle pensioni, quale sia il contributo richiesto agli iscritti e come si configura la destinazione degli immobili di proprietà della Cassa.

Dopo che il senatore ANGELONI ha chiesto ragguagli sull'opportunità di mantenere in vita la Cassa, il Presidente COLONI chiede che siano inviati gli ultimi bilanci preventivo e consuntivo e quali siano, dopo quanto affermato dal presidente De Roberto, le motivazioni che giustifichino la permanenza di una struttura come la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale. Invita

infine i rappresentanti della Cassa a predisporre la relazione secondo lo schema ad essi inviato nei mesi scorsi.

Dopo alcune precisazioni del presidente DE ROBERTO, interviene il direttore generale della Cassa, MANZACCA, il quale risponde brevemente alle domande formulate dai commissari, specificando che le entrate derivanti dalla soprattassa applicata sulle conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali ammonta a circa 10 miliardi e che sono 35 le unità di personale attualmente impiegate.

Il Presidente COLONI ringrazia i rappresentanti della Cassa e li congeda.

Il vicepresidente dell'OPAFS, DE ANGELIS, fa innanzitutto presente che il presidente De Chiara non è potuto intervenire all'odierna seduta, e di ciò si scusa con la Commissione.

Ricorda poi le principali disposizioni che regolano l'attività dell'Ente ed enumera le prestazioni obbligatorie e facoltative attualmente erogate nonché quelle funzioni che potrebbero essere ad esso trasferite nel prossimo futuro.

Dopo aver fornito dati sul numero delle unità dipendenti dall'OPAFS, si sofferma sui rilievi mossi dalla Corte dei conti, in particolare sulla destinazione e sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul fondo di solidarietà fra i ferrovieri, sui tempi richiesti per l'approvazione dei bilanci, sugli investimenti immobiliari e mobiliari previsti per gli anni 1989 e 1990, nonché sull'incremento delle spese di amministrazione registrato nell'ultimo anno preso in esame.

Dopo aver fornito notizie dettagliate sulla ricognizione degli inventari e sulle norme di contabilità con il nuovo regolamento di economia, conclude con l'esposizione di varie problematiche attinenti all'informatizzazione ed alle procedure di contenzioso.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI si chiede innanzitutto quali siano le modifiche nella gestione dell'OPAFS dopo il mutamento della natura giuridica dell'Ente ferroviario pubblico.

Si chiede altresì se si giustifichi la permanenza di due organismi come l'OPAFS ed i dopolavori ferroviari, che potrebbero svolgere utilmente un'azione comune. Chiede anche notizie sull'entità complessiva del patrimonio attribuito all'OPAFS e sul contenzioso – che giudica rilevante – relativo all'erogazione delle indennità di buonuscita.

Conclude esponendo alcune considerazioni sulla ristrutturazione del complesso immobiliare di Cervia e sulla necessità di gestire con maggiore razionalità le risorse dell'Ente per assicurare ai ferrovieri – in questi giorni più che mai al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica – una previdenza ed un'assistenza più efficaci.

Il vicepresidente dell'OPAFS, DE ANGELIS, risponde diffusamente ai quesiti testè formulati, soffermandosi in particolare sui dati contenuti nei bilanci e sulle problematiche relative all'indennità di fine rapporto. Espone poi diverse considerazioni sui rapporti fra l'OPAFS e le strutture dei dopolavori ferroviari, sul patrimonio attribuito all'ente, sui tempi richiesti per erogare l'indennità di buonuscita e sul numero dei dipendenti che ammonta a 67 unità, tutte in servizio a Roma.

Il Presidente COLONI ringrazia il vicepresidente De Angelis e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 22 maggio 1990, alle ore 15, per ascoltare i presidenti della Cassa per gli ufficiali e della Cassa per i sottufficiali della marina, della Cassa del notariato, del Fondo della Cassa di risparmio di Asti, della Cassa per gli ufficiali e della Cassa per i sottufficiali dell'aeronautica.

La seduta termina alle 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria

Martedì 15 maggio 1990, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Mario USELLINI.

Esame dello schema di testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Germano DE CINQUE, consegnando alla Presidenza una relazione scritta posta a disposizione della Commissione, osserva anzitutto come lo schema di testo unico in questione appaia un riordinamento e una riscrittura di interpretazioni giurisprudenziali, non venendo ad incidere sull'impianto fondamentale del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972. Alcune modifiche costituiscono comunque vere e proprie innovazioni, legittimate dalla delega contenuta nella legge n. 550 del 1987.

Illustrando l'articolato dello schema di testo unico, osserva che il comma 2 dell'articolo 1 pone un problema di coordinamento con l'articolo 1-*ter*, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Al proposito sarebbe auspicabile un chiarimento legislativo. Al comma 4 poco felici appaiono sia il riferimento all'articolo 742 del codice civile sia l'esclusione da imposta delle donazioni remuneratorie. All'articolo 3 l'espressione « accettazione del legato » andrebbe ovviamente sostituita con quella « acquisizione del legato ». L'articolo 5 non sembra introdurre novità in ordine alla dibattuta questione della soggettività passiva del mero chiamato all'eredità, anche se alcune disposizioni successive, come quelle dell'articolo 7, u.c. e dell'articolo 28, comma 2, prendono in considerazione anche tale posizione. Alcune perplessità possono poi sorgere dalla previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 36 non in armonia con la norma civilistica che identifica il momento dell'acquisto dell'eredità con l'accettazione. All'articolo 8 sembrerebbe opportuna l'esclusione delle donazioni di danaro dal meccanismo di attualizzazione, verificandosi diversamente una completa difformità dalla previsione dell'articolo 751 del codice civile. All'articolo 10 sembrerebbe oppor-

tuno ricomprendere esplicitamente tra i casi di esclusione dalla previsione contenuta al comma 1 anche i casi di cessione bonaria effettuata nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Appare poi eccessiva la disposizione dell'articolo 11, relativamente alla presunzione di appartenenza esclusiva al defunto anche nel caso di presenza di cointestatari di cassette di sicurezza. Qualche incertezza potrebbe poi derivare dalla disposizione di cui all'articolo 12, così come l'articolo 15 non sembra tener conto delle novità introdotte quanto alla nautica da diporto dal decreto Prandini.

All'articolo 16 andrebbe poi eliminato l'inciso « e aggiungendo l'avviamento », mentre perplessità rimangono per le novità introdotte all'articolo 18, le quali risultano introdotte esclusivamente sulla scia delle norme antielusione vigenti. L'articolo 19 andrebbe senz'altro espunto dal testo, mentre sarebbe opportuna una più chiara formulazione della norma contenuta al comma 4 dell'articolo 23, oltre alla definizione del problema relativo alla documentazione dell'esistenza di un'impresa familiare artigiana. La questione relativa alla tassazione degli immobili esistenti all'estero (articolo 26) andrebbe rivista alla luce della recente liberalizzazione valutaria.

Dall'articolo 27, relativamente alla fissazione del termine di decadenza quinquennale per l'azione della finanza, possono derivare gravi incertezze generatrici di difficoltà nella circolazione dei beni; sussistono inoltre perplessità in ordine alla distinzione tra imposta principale, complementare e suppletiva contenuta nell'ultimo comma. Seri dubbi di legittimità sono posti dal comma 1 dell'articolo 29, così come possono sussistere incertezze nell'interpretazione dell'articolo 31.

Va rilevato come siano notevoli le modifiche relative alla procedura di accertamento dell'imposta introdotta dall'articolo 33 e seguenti. L'eliminazione del termine di estinzione del privilegio a favore dello Stato (articoli 36 e 42), peraltro previsto per altre imposte indirette, potrebbe creare una grave discrasia, fonte di difficoltà nella verifica della libertà dei beni. All'articolo 47, invertendo sostanzialmente l'onere della prova, si prevede che l'amministrazione finanziaria possa eccepire la simulazione di alcuni atti. Va inoltre rilevata una scarsa chiarezza del comma 2 dell'articolo 48, e perplessità suscita il fatto che il primo comma ponga a carico di terzi obblighi gravemente sanzionati al solo fine di supplire a carenze dell'amministrazione finanziaria. Va infine osservato che l'articolo 57 risolve il problema del coacervo di donazioni anteriori adeguandosi alle tesi largamente prevalenti in dottrina e in giurisprudenza, operando il coacervo, ai fini della determinazione dell'aliquota, solo per le donazioni fatte del donante a favore del medesimo donatario. Dubbi possono essere suscitati dalla piena applicazione di tale criterio nel caso in cui già operi il cosiddetto cumulo oggettivo ai sensi del comma 2 dell'articolo 56, così come dalla reintroduzione dell'obbligo di indicare negli atti di donazione gli estremi di precedenti atti della stessa natura effettuati dal donante al donatario.

Il presidente Mario USELLINI, ringraziando il relatore per l'analiticità della sua esposizione, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta da tenersi in data da destinarsi.

Esame dello schema di testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Germano DE CINQUE, consegnando alla Presidenza una relazione scritta posta a disposizione della Commissione, osserva che innanzitutto sarebbe opportuno conservare nell'articolo 3 dello schema di testo unico la dizione « si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è iscritta o rinnovata ». All'articolo 4 sarebbe opportuno prevedere che il visto di conformità all'originale, con la certificazione di eseguita formalità, possa es-

sere effettuato anche dal notaio. Appare inoltre opportuno estendere all'imposta ipotecaria l'ipotesi di trasmissione a mezzo di servizio postale (articolo 6, comma 1). Nulla viene detto poi in tema di trasformazioni societarie, forse nell'augurabile presupposto che non implicando esse trasferimenti di immobili, l'imposta da applicare sia quella fissa. Al proposito sarebbe comunque altamente auspicabile un chiarimento in ordine alla posizione dell'amministrazione finanziaria. All'articolo 10, comma 2, dovrebbe poi essere inserita tra le fattispecie assoggettate ad imposta fissa quella relativa agli atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda.

Infine, andrebbe precisato, all'articolo 12, che la competenza degli uffici del Registro per l'imposta ipotecaria è limitata alla costituzione e trasferimento di diritti reali di godimento. Nell'articolo 10 della tariffa sarebbe opportuno chiarire quale delle due ipoteche debba essere assunta a base imponibile della liquidazione di imposta.

Il presidente Mario USELLINI rinvia il seguito del dibattito ad una prossima seduta da tenersi in data da destinarsi, avvertendo inoltre che la prossima seduta della Commissione, dedicata all'esame dei testi unici in materia di imposta di bollo e di IVA, avrà luogo martedì 22 maggio alle ore 16.

La seduta termina alle 17,35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 14 marzo 1990, alla fine della pagina 111, vanno aggiunte le seguenti parole:*

« Il deputato Giuseppina BERTONE raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gramaglia 4. 01, sottolineando che esso si richiama alle norme deontologiche vigenti, per quanto concerne il problema della riservatezza, senza drammatizzazioni.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Gramaglia 4. 01 »,

che non risultano per un'omissione di stampa.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 10 maggio 1990, a pagina 42, nel « PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO 14 MAGGIO - 20 LUGLIO », dopo le parole:* « Progetti di legge recanti: "Disciplina della produzione e vendita dei prodotti omeopatici" (440 e abb.) *vanno aggiunte le seguenti:* Progetti di legge recanti: "Riordino del settore erboristico" (549 e abb.) ».

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE IV

DIFESA

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 MAGGIO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, GENERALE ANTONIO VIESTI, E DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, GENERALE LUIGI RAMPONI, IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE CONNESSE AL CONFERIMENTO DELLA CARICA DI VICECOMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHÉ ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI VICECOMANDANTE DELL'ARMA E DI COMANDANTE IN SECONDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE DEGLI INTERVENTI

PAG.

Audizione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Antonio Viesti, e del comandante generale del Corpo della guardia di finanza, generale Luigi Ramponi, in relazione alle tematiche connesse al conferimento della carica di vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché alla cessazione dalla carica di vicecomandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza:

Zanone Valerio, *Presidente* 149, 151, 152, 156, 158, 159, 162, 164, 165
Alberini Guido 158
Caccia Paolo Pietro 162
D'Amato Luigi 158
Gasparotto Isaia 159, 160, 162, 163
Mannino Antonino 162
Pellegatta Giovanni 161
Pisanu Giuseppe 160, 165
Potì Damiano 161
Ramponi Luigi, *Comandante generale del Corpo della guardia di finanza* 152, 164, 165
Stegagnini Bruno 149, 160, 162, 163
Tassone Mario 161
Trabacchini Quarto 161
Viesti Antonio, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri* 152, 163

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,10.

Audizione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Antonio Viesti, e del comandante generale del Corpo della guardia di finanza, generale Luigi Ramponi, in relazione alle tematiche connesse al conferimento della carica di vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché alla cessazione dalla carica di vicecomandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Ricordo che nella riunione del 21 marzo scorso è iniziato l'esame del disegno di legge n. 4592, concernente il conferimento della carica di vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vicecomandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza, già approvato dal Senato con alcune modifiche rispetto al testo presentato dal Governo. Nel corso di quella riunione il relatore, onorevole Stegagnini, espose alla Commissione il suo avviso che l'approvazione di questa legge potesse costituire un'utile occasione per prendere in esame l'eventualità che al vicecomandante dell'Arma dei carabinieri fossero conferite funzioni non soltanto di tipo vicario, come attualmente previsto, ma anche funzioni specifiche, in modo analogo a quanto avviene per il comandante in seconda della Guardia di finanza. Il relatore propose anche che, per entrambi gli ufficiali in questione, si approfondisse il problema delle modalità del loro impiego in tempo successivo all'esercizio della carica di vicecomandante e di comandante in seconda, atteso che con il disegno di legge in questione si propone di armonizzare la durata dei due incarichi e quindi di correggere la disparità attualmente esistente.

Ad avviso di diversi colleghi fu ritenuto opportuno, nel corso di quella riunione, che la Commissione procedesse all'audizione dei comandanti generali dei due corpi. Ringrazio perciò il generale Viesti ed il generale Ramponi della loro presenza e delle osservazioni che vorranno esprimere in modo da confortare con il loro parere l'esame del disegno di legge.

L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Antonio Viesti, e del comandante generale del Corpo della guardia di finanza, generale Luigi Ramponi: credo che l'occasione dell'odierno incontro possa essere utile anche per conoscere, su altri temi che concernono in questo momento la nostra attività legislativa, le osservazioni che i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ritenessero di esprimere. Prima di iniziare l'audizione, prego il relatore, onorevole Stegagnini, di riassumere i termini della questione in modo più preciso rispetto a quanto io sia stato in grado di fare.

BRUNO STEGAGNINI. Lo scopo dell'incontro con i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è di avere chiarimenti ed informazioni utili per migliorare la nostra attività legislativa, in un'occasione che non capita spesso, cioè dovendo la Commissione affrontare un provvedimento che riguarda i vertici delle forze armate.

Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge n. 4592, nel testo approvato dal Senato, vorrei alcuni chiarimenti in ordine al comma 1, in base al quale si stabilisce che vicecomandante generale è

il vicecomandante più anziano, in servizio permanente, che abbia comandato una divisione o ricoperto un incarico equipollente. Vorrei un chiarimento sul significato di incarico equipollente perché, ad esempio, il comandante della scuola interforze di polizia – incarico questo che viene conferito a turno ai comandanti dei vari corpi di polizia, per un periodo di tre anni – di fatto non può concorrere alla nomina di vicecomandante generale. Un altro esempio riguarda gli ispettori delle scuole: tale incarico è considerato equipollente? A chi spetta considerarlo tale? Il riconoscimento avviene con decreto ministeriale, ovvero attraverso la pubblicazione sul giornale militare ufficiale? Sarebbe opportuno acquisire in proposito notizie più precise, per evitare che qualcuno, cui sia stato conferito un incarico di altissima responsabilità, di fatto sia tagliato fuori dalla possibilità di essere nominato vicecomandante generale.

Circa il comma 3 dell'articolo 1, in sede di discussione del disegno di legge ho avanzato alcune ipotesi. Ci troviamo nella situazione paradossale per cui nell'Arma dei carabinieri un comandante di divisione è un comandante vero e proprio ma, nel momento in cui consegue il rango vertice dell'Arma ottenendo la nomina a vicecomandante generale, di fatto è chiamato a svolgere esclusivamente funzioni vicarie. Tale situazione provoca una disparità di trattamento rispetto alla Guardia di finanza, dove a tale carica non corrispondono funzioni vicarie, bensì di comando e ad essa corrisponde un comparto preciso dell'attività istituzionale del corpo, con funzioni, prerogative e responsabilità ben precise.

È sembrato perciò opportuno cogliere l'occasione dell'esame di questo provvedimento per verificare se fosse possibile conferire al vicecomandante dell'Arma dei carabinieri, che ha rango gerarchico preminente, una funzione ben precisa. In sede di Commissione mi sono permesso, tra l'altro, di avanzare una proposta, rilevando che nell'Arma dei carabinieri vi è una situazione atipica rispetto al resto delle forze armate, in quanto il comandante generale di quest'Arma è anche il direttore generale della medesima. Quindi tutte le funzioni tecnico-amministrative, che, per esempio, nell'esercito sono devolute ai vari direttori generali, in questo caso sono invece ricondotte nella figura del comandante generale. Pertanto, mi chiedo se non sia opportuno individuare una soluzione che consenta di conferire il ruolo di vicedirettore generale al vicecomandante generale, anche perché è bene ricordare che il capo di stato maggiore, che riveste il ruolo di comandante delle forze armate, per le funzioni attinenti al settore tecnico amministrativo si avvale dell'opera del direttore e del segretario generale.

Si potrebbe obiettare che il direttore generale non avrebbe a disposizione – e non potrebbe essere diversamente – una direzione generale. Egli, però, potrebbe sicuramente avvalersi della normale catena di comando dello stato maggiore per assolvere alle funzioni tecnico-legislative. Dunque, per questo tipo di problemi, soltanto a lui potrebbe essere devoluta la funzione di interlocutore del comandante generale. Desidero inoltre ricordare che in questo comparto la funzione tecnico-legislativa è sempre stata svolta dai livelli minori, e quindi vi è già una tradizione a cui rifarsi.

Il secondo problema che desidero evidenziare è relativo al fatto che mentre nella Guardia di finanza il comandante in seconda fa parte della commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali generali del Corpo rivestendo un ruolo preminente (e non potrebbe essere diversamente in quanto è il più anziano, il più elevato in grado degli ufficiali del Corpo, quindi colui che più degli altri conosce tutta la gerarchia degli ufficiali, e per tale motivo in grado di offrire, in quella sede, un contributo serio e significativo per le valutazioni), ciò non avviene nell'Arma dei carabinieri. In pratica, si toglie la possibilità, a tutto il corpo della commissione di avanzamento (che, come è noto, è composto dai dodici generali di Corpo d'armata più anziani dell'esercito), di usufruire, in sede di valutazione, del

contributo di chi conosce, in modo profondo, i quadri del servizio.

Mi chiedo, dunque, se sia possibile valutare la possibilità di far sì che il vicecomandante generale, che riveste un rango gerarchico preminente, che è il più anziano, che ha acquisito la « terza stella funzionale », eccetera, possa partecipare, per quanto attiene agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, alla commissione superiore di avanzamento.

Per quanto riguarda il Corpo tecnico dell'esercito, che risulta composto da un numero di ufficiali ovviamente assai più ridotto – pochissime centinaia –, ricordo, per esempio, che a capo del medesimo è posto un generale ispettore di Corpo d'armata (dunque, non un generale di divisione), il quale partecipa, addirittura, alle riunioni della commissione di avanzamento, sia pure con parere non deliberante, ma consultivo. Quindi, questa potrebbe essere un'altra funzione da conferire al vicecomandante generale.

Sempre a proposito dell'articolo 2 del disegno di legge, credo che il suo contenuto potrebbe far insorgere altri problemi. Infatti, colui che ha raggiunto un rango gerarchico preminente, che ha ricevuto la « terza stella funzionale » e che è ormai il generale di divisione più anziano dell'Arma dei carabinieri, allorché, dopo il primo o il secondo anno cessa dalla carica di comandante, viene a trovarsi senz'altro in una posizione poco chiara, in quanto al nuovo vicecomandante generale verrà riconosciuto quel rango preminente che prima era suo; dunque, in qualche modo, il più anziano torna ad essere sottoposto al meno anziano, a causa della funzione conferita a quest'ultimo.

Nell'articolo 2 viene proposto, pertanto, che egli possa scegliere di essere collocato a disposizione fuori ruolo per riduzione di quadri, ovviamente usufruendo di tutti i benefici di tale posizione: per esempio, la promozione immediata al grado di generale di Corpo d'armata; in alternativa, può transitare, a disposizione rispettivamente del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per incarichi speciali al di fuori dell'Arma o del Corpo nell'ambito degli stessi ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ma conservando il grado pregresso.

A mio avviso, viene a configurarsi una situazione contraddittoria, perché stabiliamo di promuovere, con il grado di generale di Corpo d'armata, chi vuole cessare il servizio, mentre non prevediamo alcun premio per chi intende continuare a prestarlo fino all'ultimo giorno, mettendo a disposizione dell'amministrazione tutta l'esperienza e la professionalità acquisite. Ritengo, dunque, che per coloro i quali intendano mettersi a disposizione dei ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, debba essere conferito il grado di generale di Corpo d'armata, così come è riconosciuto a chi decide di interrompere il servizio prima del termine stabilito.

Voglio ricordare, inoltre, che, contrariamente a quanto previsto per tutti i generali di divisione, il conferimento del grado di generale di Corpo d'armata per il vicecomandante generale e per il comandante in seconda avviene d'ufficio, nel senso che non viene sottoposto nemmeno al vaglio della commissione superiore di avanzamento.

Per quanto riguarda la norma transitoria di cui all'articolo 4 di questo disegno di legge, credo che essa possa essere stralciata, in quanto risultano ampiamente superati gli eventuali problemi che il suo contenuto avrebbe potuto far insorgere.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole Stegagnini, vorrei riassumere le questioni da lui poste, anche al fine di chiarirle a me stesso. Mi sembra che egli abbia sostanzialmente individuato, e quindi sottoposto al nostro esame, quattro argomenti: il primo è relativo ad una delucidazione a proposito dell'equipollenza di taluni incarichi rispetto al comando di divisione dei carabinieri; il secondo riguarda le funzioni del vicecomandante dei carabinieri, che nel disegno di legge n. 4592 restano, prevalentemente,

di carattere vicario, mentre sembrerebbe opportuno tipizzarle in modo più autonomo ed incisivo; il terzo attiene alla partecipazione del vicecomandante dei carabinieri alla commissione superiore di avanzamento (mi permetto di osservare che trattasi di una materia che il disegno di legge in questione tratta in maniera del tutto accidentale, collocandola al termine dell'articolo 2); il quarto richiama lo *status* del vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza al termine del loro incarico.

Sui quattro punti che ho cercato di riassumere, invito il generale Viesti ad esprimere il suo punto, di vista, precisando che la Commissione è ovviamente interessata ad ascoltare anche le altre, eventuali osservazioni che egli ritenga di fare.

ANTONIO VIESTI, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.* Signor presidente, innanzitutto desidero ringraziare lei ed i membri della Commissione difesa per consentirci, tramite quest'audizione, di esporre le nostre opinioni sul disegno di legge n. 4592.

Avendo predisposto un documento scritto, le chiedo, signor presidente, se ritenga che debba esporlo subito o se, invece, debba dare una risposta ai quattro argomenti evidenziati e che, per altro, già costituiscono oggetto della mia relazione.

PRESIDENTE. Riterrei più utile, comandante, che lei ci desse prima lettura della sua relazione.

ANTONIO VIESTI, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.* La ringrazio. Cercherò, in breve tempo, di offrire un'organica panoramica sull'insieme del disegno di legge in questione.

In ordine al provvedimento attualmente all'esame del Parlamento, desidero sottolineare che ho acquisito il parere di tutti i generali di divisione in servizio ancor prima di recarmi al Senato, dove sono stato ascoltato nell'ambito di un'audizione analoga a quella odierna. Inoltre, ho informato a suo tempo il ministro della difesa ed il capo di stato maggiore dell'esercito, dal momento che l'Arma dei carabinieri è inquadrata nell'esercito. Nel corso della suddetta audizione presso la Commissione difesa del Senato ho avuto il privilegio di rappresentare una serie di particolari esigenze istituzionali, rispetto alle quali si è manifestata – in linea di massima – una valutazione favorevole da parte di quel ramo del Parlamento.

Per esigenze di organicità e chiarezza articolerò il mio intervento nei seguenti punti: presupposti normativi vigenti; lineamenti dell'originario progetto governativo e varianti approvate dal Senato; futuro assetto della carica del vicecomandante dell'Arma.

Tale carica è stata disciplinata – nel tempo – da diverse leggi e regolamenti. Ricordo, innanzitutto, il regolamento organico dell'Arma, approvato con il regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2148, in attuazione del quale « il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vicecomandante generale e sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi ». La materia è stata regolata successivamente dalla legge 10 maggio 1976, n. 345, con la quale, oltre a confermare che la carica di vicecomandante generale è assunta dal generale più anziano, si limita il periodo di permanenza nella stessa ad un anno, rinnovabile per una sola volta al termine del mandato, salvo che non intervengano cause diverse. Infine, è intervenuta la legge 4 agosto 1984, n. 429 che, pur privilegiando il criterio dell'anziantià su quello della scelta, modifica la procedura di nomina. In particolare, tale legge prevede che il vicecomandante generale dell'Arma sia nominato – su proposta del comandante generale – con decreto ministeriale e riconosce al ministro della difesa la facoltà di escludere il generale di divisione più anziano nell'interesse dell'amministrazione e, quindi, di procedere alla nomina di chi segua quest'ultimo in ordine di ruolo.

La stessa legge n. 429 riconosce al vicecomandante generale rango gerarchico preminente rispetto agli altri divisionari dei carabinieri ed estende la possibilità di promozione a generale di corpo d'armata (in precedenza conferita unicamente al generale di divisione che aveva retto la carica di vicecomandante generale, a norma della legge 26 ottobre 1971, n. 916), a tutti i generali di divisione con due anni di anzianità di grado alla vigilia del collocamento a riposo, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto o, comunque, incompatibili.

La pluralità e la diversa natura giuridica delle norme intervenute a disciplinare la materia, la loro successione cronologica, la sovrapposizione e la frammentarietà delle stesse (imposte quasi sempre dall'urgenza di risolvere situazioni contingenti) hanno fatto sorgere, all'atto della loro applicazione, perplessità ed incertezze. In particolare, va sottolineato che le citate disposizioni non esplicitano più le attribuzioni ed i compiti del vicecomandante generale e non ne disciplinano la posizione, qualora questi cessi dal mandato prima di aver raggiunto il limite di età.

Di conseguenza, il vicecomandante generale (pur essendo stato equiparato nel precedente incarico ai generali di Corpo d'armata), senza aver demeritato viene a trovarsi – qualora abbia ulteriori obblighi di servizio al termine del mandato – in una situazione psicologicamente inaccettabile di umiliante pre-congedamento, anche a seguito della perdita dei distintivi di grado della funzione svolta (la cosiddetta terza stella funzionale). Inoltre, egli viene a porsi in una posizione subordinata rispetto ai pari grado dei carabinieri meno anziani, nominati vicecomandanti generali in una fase successiva alla sua nomina allo stesso grado, in contrasto con gli specifici doveri derivanti dal rapporto gerarchico-funzionale che caratterizza l'ordinamento militare. Infine, è da notare come egli venga pretermesso nella promozione a generale di corpo d'armata a tutti i generali di divisione dei carabinieri che, pur seguendolo nel ruolo, vengano promossi, essendo più anziani di età. Questa è la situazione attuale.

In tale contesto, al fine di eliminare gli inconvenienti indicati, è stata avvertita l'opportunità di una diversa e più esauriente normativa, intesa ad ordinare l'intera materia in modo sistematico e sulla base di una visione completa dei suoi molteplici e delicati aspetti. A tali esigenze intende fornire una risposta l'iniziativa legislativa attualmente all'esame del Parlamento.

L'originario disegno di legge governativo presentato al Senato – il cui testo, peraltro, conteneva talune difformità rispetto a quello approvato dal Consiglio superiore delle forze armate nella riunione del 21 luglio 1988 – è stato emendato sulla base di alcune nostre proposte. In particolare, il provvedimento governativo prevedeva la permanenza in servizio per almeno un anno, quale requisito soggettivo necessario per la nomina; l'elevazione della durata del mandato a due anni; la collocazione del vicecomandante generale dell'Arma, che cessa dal mandato prima del limite d'età, a disposizione del Ministero della difesa, senza riconoscergli la funzione superiore esplicata in precedenza.

Tali previsioni, qualora approvate in via definitiva, avrebbero determinato l'ingiustificata esclusione dalla carica, per motivi meramente anagrafici, di alcuni generali di divisione dei carabinieri ampiamente meritevoli, la sensibile restrizione degli avvicendamenti nella stessa, con prevedibile insoddisfazione degli interessati, nonché l'immeritata perdita del distintivo di grado dell'incarico superiore precedentemente ricoperto, che agli occhi della gente comune sarebbe apparsa come una vera e propria « degradazione ».

In riferimento alle questioni citate, sulla base delle esperienze maturate ed al fine di pervenire a soluzioni più eque e durature, abbiamo proposto che, nel conferimento della nomina di vicecomandante generale, venga privilegiato il criterio dell'« anzianità » (finora costantemente seguito), rispetto a quello della « scelta », nella considerazione che il vice-

comandante generale assume rango preminente rispetto ai pari grado dell'Arma ed assolve funzioni vicariali, in assenza del comandante generale, che non potrebbe altrimenti svolgere nei confronti dei colleghi più anziani.

Inoltre, l'« anzianità », essendo ancorata ad un dato oggettivo, sottrae l'alta carica da ogni condizionamento e da possibili influenze esterne, evitando una discriminante e difficile scelta tra gli ufficiali generali pervenuti al vertice della carriera. Per tali ragioni, in definitiva, riteniamo che il criterio dell'anzianità debba essere preferito.

Sono risultati altresì validi – e, quindi, da condividere – il principio della limitazione temporale del mandato e la facoltà di escludere il generale più anziano – come del resto già previsto –, con provvedimento del ministro della difesa, a garanzia dell'Istituzione, allo scopo di introdurre opportuni temperamenti al sistema di avvicendamento automatico.

Quanto alla durata del mandato, la previsione normativa della legge n. 435 del 1986 (che limita il periodo di permanenza nella carica ad un anno, rinnovabile per una sola volta al termine del mandato) non ha dato luogo a « contrattempi » di sorta ed incontra tuttora larghi consensi. Su questi ultimi punti, pertanto, non vi sono motivazioni che impongano l'introduzione di modifiche, che, ove previste, risulterebbero penalizzanti per l'istituzione e per gli stessi ufficiali interessati.

Per corrispondere alle legittime aspettative dei generali di divisione dell'Arma i quali, avendo precluso l'avanzamento al grado superiore, giustamente aspirano ad ascendere alla carica di vertice della loro lunga e selettiva carriera con la più ampia rotazione possibile, sono state suggerite alcune modifiche ed integrazioni al testo goverativo, recepite dalla Commissione difesa del Senato, con l'obiettivo di limitare (come si è verificato finora) la permanenza nella carica ad un solo anno – rinnovabile una sola volta – o frazione di esso, qualora l'interessato debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età od altra causa di legge. Inoltre, si è proposto di considerare il comando di una divisione carabinieri od incarico equipollente nella stessa Arma, quale condizione soggettiva inderogabile per la nomina, in relazione alla posizione verticistica del vicecomandante generale ed alla promozione automatica che egli consegue al grado di generale di corpo d'armata alla vigilia del suo collocamento in ausiliaria, ai sensi della legge 26 ottobre 1971, n. 916.

Desidero ricordare che gli incarichi equipollenti sono definiti con decreto del ministro della difesa. Attualmente sono da considerarsi tali gli incarichi assegnati al direttore della scuola interforze (cui ha fatto riferimento l'onorevole relatore) ed all'ispettore delle scuole dell'Arma, alle cui dipendenze sono poste tutte le scuole dell'Arma (ufficiali, sottufficiali e carabinieri). Possono esservi anche altri incarichi equipollenti che in questo momento non cito, ma che si possono verificare di volta in volta e che, se corrispondono a quei precisi disposti proprio per l'equipollenza, vengono definiti con decreto del ministro. Ciò per le ragioni che ho precedentemente esposto.

Desidero aggiungere che l'attuale legge in materia di avanzamento dell'esercito, quindi delle forze armate, non prevede l'obbligo del comando di divisione, anche perché, essendo l'Arma finora perfettamente equiparata (grazie a Dio) a tutte le altre armi, l'incarico si assolve con quello precedente, cioè quello di generale di brigata, ed il comando di divisione non è preclusivo ai fini della promozione al grado di generale di corpo d'armata, sia pure alla vigilia. Tuttavia, noi lo inseriamo qui solo per ragioni di opportunità, in modo tale che chi ne ha la possibilità, conseguendo quell'anzianità tale da consentirgli di accedere alla nomina a vicecomandante, acquisisca in maniera totale ed integrale tutte le esperienze necessarie per assolvere a questa funzione.

Fatta questa precisazione, torno ad illustrare le altre modifiche recepite dalla Commissione difesa del Senato. Esse tendono a precisare i compiti di collabora-

zione e le funzioni sostitutive che il vicecomandante generale dovrà assolvere in caso di assenza o di impedimento del comandante generale e, soprattutto, a salvaguardare la sua posizione qualora al termine del mandato abbia ulteriori obblighi di servizio, consentendogli in tal caso di optare (si tratta di un altro punto che è stato sollevato dall'onorevole relatore) per la collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri, con la contemporanea promozione al grado di generale di corpo d'armata nel momento in cui egli cessa di essere vicecomandante generale, oppure – in alternativa – per il transito a disposizione del ministro della difesa per incarichi speciali nell'ambito dello stesso Ministero o di altre pubbliche amministrazioni, con il precedente rango funzionale. Si tratta di un'alternativa che noi abbiamo ritenuto giusta ed obiettiva, non comprendendo perché si debba impedire ad un ufficiale che ha ancora davanti a sé alcuni anni di servizio di continuare a prestare la propria opera. Nell'ipotesi in cui egli opti per questa seconda soluzione, si è inteso salvaguardare la sua posizione nella considerazione che egli, avendo cessato un incarico che viene assunto da un generale certamente meno anziano di lui ma che è divenuto vicecomandante e come tale ha una posizione preminente – ed è giusto che la abbia – su tutti gli altri ufficiali in servizio, può continuare a svolgere la sua funzione ed assolvere compiti specifici di collaborazione o incarichi particolari che possono essergli conferiti.

Tuttavia, al testo licenziato dal Senato – che si uniforma ai criteri da me succintamente indicati – occorre, a mio avviso, apportare talune modifiche attraverso emendamenti di ordine meramente tecnico e formale.

In primo luogo, il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il vicecomandante generale dell'Arma ed il comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza, cessati dal mandato con ulteriori obblighi di servizio, siano collocati « a disposizione fuori ruolo per riduzione dei quadri » con la promozione al grado di generale di corpo d'armata. Tale posizione giuridica non è compresa nella vigente normativa sullo stato degli ufficiali, ma si è trattato solo di una svista formale. Pertanto, per evitare inconvenienti in sede applicativa, è necessario sostituire le parole « a disposizione » con le parole « in aspettativa », in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190, per i comandanti in seconda della Guardia di finanza, che vengono a trovarsi in analoga situazione di impiego.

In secondo luogo, l'articolo 4 rinvia di due mesi la decorrenza dell'obbligo del periodo di comando di divisione per la nomina a vice comandante generale in fase di prima applicazione. La disposizione appare superflua con riferimento allo stato attuale del ruolo dei generali di divisione dei carabinieri ed in relazione alla facoltà di definire le necessarie equipollenze con decreto del ministro della difesa.

Infine, l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, che consente al vicecomandante generale in carica di transitare – a domanda – a disposizione del Ministero della difesa, dovrebbe essere estesa per ragioni di equità a coloro i quali, cessati dalla carica all'atto dell'entrata in vigore della legge, si trovano ancora in servizio.

Prima di concludere, reputo opportuno soffermarmi brevemente sulle attribuzioni del vicecomandante generale dell'Arma che, per la sua particolare posizione gerarchico-funzionale, può svolgere compiti delegatigli dal comandante generale e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Analoga posizione ed identiche attribuzioni (mi permetto di anticiparlo e chiedo scusa al generale Ramponi) sono previste per il comandante in seconda della Guardia di finanza all'articolo 4, comma 3, della legge 23 aprile 1959, n. 189.

In generale, la posizione vicariale si esplicita nel nostro ordinamento giuridico in attività sostitutiva o di rappresentanza di autorità di grado superiore, rendendo impraticabile ogni previsione legislativa intesa a riconoscerle autonoma potestà

primaria diretta, onde evitare rischiose e contraddittorie diarchie parallele al vertice delle istituzioni, specie se caratterizzate – come quelle di tipo militare – da sistemi con accentuata struttura gerarchica.

A norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il comandante generale dell'Arma assomma nella sua persona una pluralità di funzioni, che qualificano la sua azione di comando nel settore operativo e definiscono le sue dirette responsabilità, quale direttore generale, nell'area tecnico-amministrativa, come è stato poco fa ricordato. Queste ultime competenze – che in pratica assicurano all'Arma un'autonomia di pianificazione, di programmazione e di gestione del bilancio nell'ambito della difesa – vengono esercitate (e devo sottolineare « esercitate ») per delega del ministro e, pertanto, non possono essere ulteriormente delegate al vicecomandante generale, che subentra in una circostanza espressamente indicata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 679 del 28 marzo 1963.

Il vicecomandante, invece, assume preminente rilevanza nei settori addestrativo, ordinativo, operativo e del governo del personale, quale immediato e diretto collaboratore del comandante generale, che per costante prassi si avvale della sua elevata e specifica professionalità, nonché della sua vasta esperienza e conoscenza delle diverse problematiche interne dell'istituzione.

La previsione normativa di un generale rapporto di collaborazione (« coadiuva il comandante generale ») è quindi da preferirsi all'eventuale elencazione di specifici compiti che, in pratica, limiterebbero l'effettivo ruolo del vicecomandante e la sua attuale ampia possibilità di intervento in ogni attività dell'Arma.

In tutta serenità, posso affermare e posso assicurare, sulla base dell'esperienza che ho maturato in questo periodo e della mia sperimentata consuetudine di cordiali e quotidiani rapporti di intenso lavoro, che tale sistema non ha dato luogo sinora ad alcun inconveniente, per cui non ho proposte da formulare al riguardo.

Ringrazio gli onorevoli deputati per la loro cortese attenzione. Non so se ho risposto in modo esauriente anche ai quattro punti che erano stati sollevati.

Infine, quanto ai compiti del vicecomandante, ricordo che, ad esempio, a tale ufficiale sono attribuite ben due pagine di deleghe in settori che interessano la disciplina, l'amministrazione del personale: già di per sé queste sono estremamente – estremamente – pesanti ed alleggeriscono notevolmente la funzione del comandante generale.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Viesti per la sua esposizione, che mi sembra del tutto esauriente.

Do la parola al generale Ramponi, comandante generale della Guardia di finanza, che immagino sia in partenza per Asti per il raduno dei bersaglieri: il comandante generale della Guardia di finanza può assistere alla manifestazione o no ?

LUIGI RAMPONI, *Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.* Certamente, anzi egli è il decano dei bersaglieri: quindi, deve partecipare, ha il piacere di prendervi parte e vi parteciperà, con la speranza che sia presente il presidente della Commissione difesa della Camera, che altre volte ha già assistito ai raduni.

La Guardia di finanza è interessata marginalmente al discorso, perché il Corpo, nella prospettiva del 1992, con l'approvazione della legge n. 190, emanata lo scorso anno, ha già delineato la questione del vicecomandante e della durata nelle cariche. Sintetizzerò, quindi, la situazione normativa anteriore al 1992, quella nella quale viviamo, e quella successiva alla data indicata.

Allo stato – e l'argomento riguarda soltanto il discorso del comandante in seconda, ma non entra nel merito dell'attribuzione di compiti od altro –, la nomina del comandante in seconda compete al generale di divisione più anziano; quanto

al suo impiego, è stabilito che egli coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, attende alla trattazione degli affari che da questi gli vengono delegati. La permanenza nell'incarico, attualmente, fa riferimento alla legge dello stato di avanzamento e, quindi, è soggetta al discorso del raggiungimento dei limiti di età e dell'aspettativa per riduzione quadri; dal 1992 in poi, invece, si prevede che sia nominato comandante in seconda il generale di divisione più anziano e che egli duri in carica due anni. Si è fissato questo limite di tempo perché esso appare adeguato, opportuno, necessario in funzione dell'incarico da svolgere.

Pertanto, la Guardia di finanza non ha problemi e non ha da proporre alcuna variante. È stata, invece, interessata indirettamente al periodo successivo alla fine dell'incarico. Infatti, nella legge n. 190 si prevede che il generale di divisione che abbia esercitato per due anni il comando in seconda venga posto in aspettativa per riduzione quadri: quindi, in realtà, si è costruita un'attesa *ad hoc*, a tale riguardo, per quest'ufficiale. Preso atto della proposta dell'Arma, noi abbiamo ritenuto accettabile che il discorso fosse ampliato anche al comandante in seconda della Guardia di finanza nei due aspetti che l'Arma stessa propone: il primo, di andare immediatamente a riposo con la promozione a generale di corpo d'armata, il secondo di optare per la permanenza in servizio. Noi siamo d'accordo sulla collocazione in aspettativa per riduzione quadri al termine del mandato qualora l'interessato volontariamente lo richieda; circa il secondo aspetto che, secondo la proposta dell'Arma dei carabinieri, viene così definito: « Detti ufficiali generali a domanda possono chiedere, in alternativa, di assolvere gli ulteriori obblighi di servizio a disposizione, rispettivamente, dei ministeri della difesa e delle finanze per incarichi speciali, al di fuori dell'Arma o del Corpo », la Guardia di finanza ha formulato una proposta. Quest'ultima è stata già da me esposta in sede di Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, e su di essa nessuno ha mosso obiezioni, tutti hanno concordato: tuttavia, essa non è stata recepita. Mi ero anche preoccupato, come ho fatto ora, di consultare il comandante dell'Arma: avevamo concordato che quest'ultima avanzasse la propria proposta e che, successivamente, all'atto della nostra, non venissero sollevate eccezioni. Noi suggeriamo di non mettere a disposizione dei rispettivi ministeri della difesa o delle finanze gli ufficiali perché tale posizione sarebbe un po' strana (non si sa bene, infatti, cosa si intenda con l'espressione « a disposizione dei ministeri ») ed al fine di evitare possibili problemi, il determinarsi di possibili strutture parallele. E poiché l'ufficiale di cui si tratta chiede di rimanere in servizio come generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, proponiamo che venga posto a disposizione del comandante generale (perché, in fondo, quest'ultimo rimane comandante generale di tutti i carabinieri e di tutti gli ufficiali della Guardia di finanza) per svolgere incarichi speciali fuori dall'Arma o dal Corpo. In caso contrario, all'interno finiremmo per determinare situazioni difficili: il comandante in seconda, meno anziano, ottiene, appunto, tale grado, ma nel contempo vi è un altro generale che continua a portare la terza stella; a quest'ultimo potrebbero essere attribuiti incarichi quali quello di presidente di commissioni o altri analoghi: tuttavia, ad evitare che nello stesso comando generale vi siano due o tre generali con tre stellette, bianche o rosse, suggeriamo che essi vengano, sì, impiegati al di fuori dei rispettivi Corpi, ma che il loro superiore naturale rimanga il comandante generale. Tale impiego esterno, o nel Ministero delle finanze o in altri, naturalmente dovrà essere disposto su autorizzazione del ministro, perché questi è il capo del dicastero. Tutto ciò per recepire quanto prima ha detto il relatore, l'onorevole Stegagnini; appare addirittura punitivo il fatto che un generale abbia esercitato il mandato di comandante in seconda e venga poi mandato a casa.

Questa è la proposta della Guardia di finanza. Non ho altro da aggiungere perché, fra i quattro punti toccati, quello relativo, ad esempio, all'equipollenza non ci riguarda, in quanto i generali di divisione della Guardia di finanza sono ispettori. Quindi, in sostanza, si ricalca quanto ha detto il generale Viesti: o sono ispettori di determinate zone (noi abbiamo quattro aree e quattro regioni), oppure sono ispettori delle scuole o svolgono incarichi analoghi. Quanto agli aspetti concernenti il tipo di attività e di responsabilità, non abbiamo onestamente problemi: l'ufficiale ha le proprie deleghe, non esiste questa realtà (che però è stata soltanto proposta dal relatore), cioè che egli svolga l'incarico di direttore generale, vale a dire una sorta di responsabile logistico. Debbo far presente, inoltre, che non sussiste il problema delle commissioni, perché egli fa parte, come gli altri generali di divisione, della commissione superiore ed è presidente di quella ordinaria. Quindi, anche su questo aspetto non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ricordo che alle ore 18,30 avranno inizio i lavori dell'Assemblea e che, quindi, in base alle nuove disposizioni regolamentari, per tale ora dovrà concludersi la seduta della Commissione: prego, pertanto, i colleghi che intendano porre domande di intervenire con ragionevole brevità.

GUIDO ALBERINI. Ritengo che l'audizione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante generale del Corpo della guardia di finanza sia stata opportuna ed utile, perché ci ha consentito di approfondire le nostre conoscenze; ciò permetterà alla Commissione di legiferare in modo adeguato quando esaminerà il disegno di legge n. 4592, trasmesso dal Senato il 14 febbraio 1990. Peraltro, le precisazioni fornite dal generale Viesti, con le integrazioni del generale Ramponi, contribuiscono a dare una risposta ai quesiti posti dal relatore.

Tuttavia, desidero rivolgere un ulteriore quesito al comandante Viesti in merito alla nomina ed alle funzioni del vicecomandante dell'Arma dei carabinieri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 4592.

Mi chiedo se non sarebbe opportuno prevedere che il comando di divisione, istituito perché si ritiene che l'esercizio effettivo di un comando sia necessario per maturare esperienze utili ad assolvere maggiori funzioni, sia determinato anche nella sua durata.

Com'è noto, il comando di divisione dei carabinieri, a differenza di altri, ha una durata minima; vorrei sapere se anche lei, generale Viesti, non ritenga che tale comando debba avere almeno una durata minima per evitare che determinati comandi siano attribuiti alla vigilia di un incarico di vicecomandante generale (so bene che si tratta di ipotesi deprecabili; tuttavia, il legislatore ha il compito di prevedere anche tali situazioni), precostituendo in tempi brevi un percorso che potrebbe favorire qualcuno a danno di altri. Se, invece, fissiamo un periodo di durata minima escludiamo o riduciamo questo pericolo.

LUIGI D'AMATO. Signor presidente, ho il privilegio di aver seguito la materia di cui oggi ci occupiamo già al termine della IV legislatura, negli anni 1967-1968, nella mia qualità di componente la Commissione difesa, quando esplose il penosissimo affare De Lorenzo. Successivamente, ebbi occasione di conoscere l'opinione dell'Arma dei carabinieri tramite l'allora vicecomandante generale Manes. La sua proposta, che personalmente non condividevo, prevedeva che il vicecomandante fosse nominato generale di corpo d'armata e, al tempo stesso, sollecitava che alla carica di comandante generale dell'Arma potesse accedere il generale di corpo d'armata dell'Arma stessa, il quale quindi non necessariamente doveva essere di provenienza esterna. Quest'ultima richiesta aveva trovato un'eco favorevole anche in alcuni settori importanti e posso citare il nome del senatore Merzagora, all'epoca Presidente del Senato.

Ho richiamato questo precedente perché ha una sua importanza e dimostra ancora una volta che, nel nostro paese, le leggi vengono emanate, purtroppo, per risolvere determinate situazioni.

Per esempio, la legge 4 agosto 1984, n. 429, richiamata anche dal generale Viesti, oggetto essenziale della nostra discussione di oggi, è stata approvata sotto la spinta della questione morale legata alla vicenda della Loggia P2. Inoltre, ritengo che l'esclusione di qualche generale dalla possibilità di essere nominato vicecomandante sia stato un effetto di questa legge o comunque una decisione del ministro ed il presidente di questa Commissione, vorrei ricordarlo, è stato ministro della difesa per lunghi anni.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, modificare il disegno di legge n. 4592, non ancora approvato dalla Camera, prevedendo la possibilità di concedere il riconoscimento delle « tre stelle » a quei generali di divisione che si avvicendano nella carica di vicecomandante, senza aspettare il momento del loro collocamento a riposo. In altri termini, fermo restando che il comandante generale è il più alto in grado ed è nominato dal Governo, il vicecomandante generale, finché conserva la carica di generale di divisione, anche se è il più anziano, è sempre in una situazione di parità con gli altri generali di divisione; quindi, il suo ruolo è notevolmente circoscritto e ridotto.

Poiché nella realtà odierna i compiti dell'Arma dei carabinieri diventano sempre più importanti ed estesi, dovrebbe essere interesse del Parlamento, del Governo e del comandante generale prevedere la figura del vicecomandante generale con un grado superiore a quello dei generali di divisione, con un ruolo meno subordinato non nei confronti del superiore gerarchico, ma dei colleghi. D'altra parte, è anch'egli un generale di divisione come gli altri, sia pure con compiti non ben determinati, quasi esclusivamente – diciamo la verità – di rappresentanza.

Ferme restando le giuste e pertinenti osservazioni dei generali Viesti e Ramponi, mi chiedo se non sia possibile affrontare il problema in modo da dare maggiore certezza alla fase conclusiva della loro carriera. Al momento, assistiamo ad una contraddizione, in quanto la nomina a vicecomandante generale avviene quando il militare è ancora in servizio; se egli rinuncia può diventare generale di corpo d'armata, in caso contrario non può essere nominato. Si verifica, quindi, una sorta di retrocessione nella carriera, quando invece dovremmo premiare questi servitori dello Stato.

Si potrebbe, pertanto, compiere uno sforzo in questa direzione, perché accogliendo la soluzione che ho prospettato conferiremmo al comandante generale, e a quelli che verranno nominati in futuro, maggior prestigio.

Non propongo di ridimensionare la figura del comandante generale, perché l'assunzione di responsabilità da parte sua deve essere sempre piena, ma il vicecomandante che lo coadiuva potrebbe assumere, rispetto ai suoi colleghi, una qualificazione maggiore attraverso la nomina a generale di corpo d'armata.

PRESIDENTE. Avverto che sono iscritti a parlare numerosi colleghi e poiché alle 18,30 riprenderanno i lavori dell'Assemblea, rinnovo l'invito ai colleghi di autodisciplinarsi, limitando i loro interventi a non più di quattro minuti.

ISAIA GASPAROTTO. Innanzitutto ringrazio per le loro relazioni, sulle quali sono in larga parte concorde, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Concordo in particolare sull'opportunità di non affrontare in questa sede il problema costituito dal fatto che il comandante generale della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri viene scelto tra i generali di corpo d'armata dell'esercito. Nutro molte perplessità, che si tradurrebbero in netta contrarietà qualora venisse avanzata una proposta concreta, sul fatto che si possa creare una nuova figura di generale di corpo d'armata che rimarrebbe all'interno dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di

finanza fino al completamento dell'anzianità. Ritengo che ciò altererebbe, peraltro rispondendo alle numerose sollecitazioni che riceviamo in tal senso, il numero dei generali di corpo d'armata, attualmente contenuto dalla legge in trenta unità. Le proposte avanzate rischierebbero di creare *a latere* nuovi generali di corpo d'armata in soprannumero.

Da questo punto di vista, mi pare invece più corretta l'impostazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, secondo il quale questi alti ufficiali, una volta compiuta la loro esperienza ai massimi vertici della gerarchia, dovrebbero essere posti in aspettativa per riduzione di quadri con il grado di generali di corpo d'armata, oppure essere utilizzati dai ministeri per incarichi speciali.

BRUNO STEGAGNINI. Li volete tutti in pensione!

ISAIA GASPAROTTO. Non possiamo triplicare il numero dei generali di corpo d'armata! Bisogna essere seri ed onesti: se si vuole aumentare il numero di tali alti ufficiali da 30 a 60 si abbia il coraggio di avanzare una proposta esplicita! Non si pongano però questioni *a latere* per cui si aumenta in maniera artificiosa un numero stabilito dalla legge in modo, ritengo, già congruo rispetto alle necessità.

Avrei qualche perplessità sul fatto che possa essere messo a disposizione del comandante generale colui che prima di essere collocato a riposo per anzianità ha ancora un periodo di servizio da prestare. Sarei più favorevole alla proposta avanzata dal generale Viesti per il quale l'eventuale incarico speciale dovrebbe essere attribuito ad un generale di divisione e costituire titolo per aspirare alla nomina a vicecomandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza.

Merita maggiore approfondimento la questione della partecipazione alle commissioni di avanzamento del generale di divisione già comandante in seconda della Guardia di finanza. Finora la sua esclusione ha risposto ad una certa logica; non ho ben compreso quali potrebbero essere i vantaggi di una eventuale inclusione di questo alto ufficiale, sia pure a solo titolo consultivo.

Mi ha fatto piacere che si sia manifestata l'intenzione di modificare il comma 1 dell'articolo 2 in modo da chiarire una formulazione piuttosto impropria. Si potrebbe così pervenire non ad uno stravolgimento della situazione attuale in tema di nomina del vicecomandante generale, ma ad una disciplina che corrisponda ad esigenze di equità e di giustizia.

GIUSEPPE PISANU. Vorrei manifestare una mia perplessità in merito alla norma che prevede il collocamento a disposizione del vicecomandante generale e del comandante in seconda. Mi pare che per quanto riguarda l'utilizzazione di questi alti ufficiali, l'indicazione contenuta nel testo del disegno di legge sia troppo generica. Poc'anzi l'onorevole Rivera osservava che l'incarico ad essi affidato ricorda quello del signor Bearzot che nell'ambito dell'organizzazione calcistica non si sa bene quale ruolo svolga.

Ritengo che il generico richiamo ai ministeri faccia correre due rischi: che questi ufficiali vengano destinati a mansioni non proprie o non sufficientemente qualificate, o che, per evitare ciò, essi agiscano in modo da precostituirsi una utilizzazione ritenuta più consona.

L'esperienza personale mi induce a ritenere che vi sia bisogno delle loro qualificate competenze tecniche soprattutto nei Gabinetti dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e della protezione civile. Pertanto, proporrei di sostituire alla indicazione del « Ministero » quella del « ministro », in modo da condizionare l'utilizzazione di quegli alti ufficiali al gradimento del capo del dicastero e prevedendo, nel caso di assenza di tale gradimento, la loro messa a disposizione. L'attuale formulazione della norma darebbe luogo ad una situazione confusa che non andrebbe a vantaggio né degli interessati né dell'amministrazione che dovrebbe utilizzare le capacità professionali, sicuramente elevate, da essi maturate.

GIOVANNI PELLEGATTA. Ringrazio il generale Viesti e il generale Ramponi per la chiarezza e la sinteticità della loro esposizione che ritengo estremamente utile perché, come sosteneva Luigi Einaudi, è necessario « conoscere per deliberare ».

Desidero rivolgere soltanto una domanda al generale Viesti. Sono state prospettate due possibilità: quella dell'ARQ (per cui il generale di divisione viene promosso generale di corpo d'armata) e quella della messa a disposizione del Ministero della difesa o del Ministero delle finanze. Vorrei conoscere il parere dei nostri cortesi interlocutori circa la possibilità della messa a disposizione del ministro senza portafoglio del coordinamento per la protezione civile, atteso che, da un po' di tempo a questa parte, alcuni colonnelli e tenenti colonnelli sono distaccati nelle prefetture di tutta Italia con compiti di protezione civile.

Ritengo che un generale che sia stato vicecomandante dell'Arma dei carabinieri possa ben assumere come incarico importante quello di provvedere al coordinamento di tali ufficiali distaccati nelle prefetture.

MARIO TASSONE. Anch'io credo che l'audizione dei generali Viesti e Ramponi sia utile per il prosieguo della discussione del disegno di legge n. 4592 e mi auguro che tale provvedimento possa essere approvato rapidamente.

La problematica relativa alle competenze del vicecomandante generale permane, a mio avviso, caratterizzata da alcuni interrogativi.

Desidero chiedere al generale Viesti se non ritenga opportuno che siano delegati al vicecomandante dell'Arma dei carabinieri alcune competenze relative al personale, nonché il coordinamento della commissione di avanzamento.

Tali possibilità mi sembrano importanti al fine di sbloccare la situazione.

Sono d'accordo con l'onorevole Pisanu per quanto riguarda il transito ai ministeri (mi riferirei ai ministri, più che altro), senza prevedere una sinecura per il vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri e per quello della Guardia di finanza, perché ritengo che di sinecure non abbiamo bisogno in questo momento.

QUARTO TRABACCHINI. Desidero anch'io rivolgere un ringraziamento ai generali Viesti e Ramponi per la precisione dei loro interventi.

Ritengo che vi siano alcune questioni da definire meglio.

Mi sembra che, nel disegno di legge che stiamo discutendo, permanga una disparità delle nomine dei vicecomandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, perché per la seconda si fa riferimento soltanto all'anzianità, mentre per la prima si fa riferimento non solo all'anzianità, ma anche ad un provvedimento motivato del ministro.

A parte tale considerazione, ritengo che resti irrisolto il problema dei compiti da affidare ai vicecomandanti.

Ho apprezzato le precisazioni e le motivazioni esposte dal generale Viesti; tuttavia, devo osservare che egli ha fatto riferimento all'ordinamento amministrativo vigente, che non consentirebbe di andare oltre il vicariato e, quindi, la delega (che comunque rimane delega a discrezione), mentre bisognerebbe fare riferimento piuttosto all'articolo 97, comma 2, della Costituzione, che così recita: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ».

Credo che sia giusto valorizzare la figura del vicecomandante generale, tenendo conto che essa rappresenta la massima carica cui un ufficiale dell'Arma dei carabinieri possa aspirare.

Per quanto riguarda la cessazione dal servizio, ritengo che sia opportuno fornire qualche precisazione, perché la richiesta avanzata dal generale Ramponi rispetto alla possibilità di eliminare i ministeri in modo generico e di fare riferimento al comando generale e, quindi, al ministro, mi sembra meritevole di essere presa in considerazione.

DAMIANO POTÌ. Concordo sulla proposta del relatore di stabilire un limite minimo

per quanto concerne la nomina a generale di divisione degli aspiranti alla carica di vicecomandante generale, sì da stabilire un termine certo (che, a mio avviso, potrebbe essere fissato in maniera accettabile nell'arco minimo di un anno).

Per quanto concerne l'ipotesi relativa alle mansioni successive al periodo trascorso nella carica di vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, ritengo che l'alto ufficiale debba rimanere certamente, fino al raggiungimento del limite di età, a disposizione del ministro, per motivi di opportunità e di funzionalità e per evitare duplicazioni e promozioni surrettizie.

ANTONINO MANNINO. Quando discutemmo sull'opportunità di sentire i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ci domandammo se non fosse il caso di sentirli non solo su questa problematica, che è stata ottimamente sviscerata e che dovrà essere da noi risolta al più presto, bensì anche su altri problemi di carattere più generale, sia per quanto riguarda la funzione dell'Arma e della Guardia di finanza in alcune aree del nostro paese, sia nel quadro della complessiva riorganizzazione delle nostre forze armate (su cui stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva).

Ritengo perciò che la Commissione debba cogliere rapidamente tale ulteriore possibilità di discussione e di approfondimento.

PAOLO PIETRO CACCIA. Mi associo al collega Mannino. Ringrazio i nostri interlocutori per quanto essi hanno esposto, che ci ha permesso di capire alcune scelte fondamentali che potranno avere un'esistenza non caduca (diversamente da quanto avvenne per quelle prese nel 1984, che ci hanno costretti, poi, a rivedere molte situazioni).

Chiedo se sia possibile ampliare il discorso alla problematica più generale relativa agli ufficiali, per poter acquisire ulteriori pareri, che resteranno come nostro patrimonio nel corso dei lavori della Commissione.

ISAIA GASPAROTTO. In sede di ufficio di presidenza della Commissione si è già discusso dell'opportunità di svolgere una successiva audizione sui problemi connessi con la nuova legge di avanzamento.

PRESIDENTE. Ci riserviamo di chiedere una successiva audizione su tale materia.

BRUNO STEGAGNINI. Sono anch'io del parere che quella che stiamo considerando non sia una « leggina », perché l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza sono strumenti molto delicati dell'apparato dello Stato. Stabilire delle norme che riguardino i vertici di tali organizzazioni non vuol dire emanare una « leggina » per sistemare questo o quel generale ma significa dare certezza, correttezza e garanzie alle istituzioni.

Poiché il generale Viesti ha parlato di equipollenza delle cariche, ricordo anche che quella di direttore della scuola interforze sarebbe equipollente, e ciò contrasta con quanto scritto nel testo; quindi tale punto va rivisto.

Sono d'accordo sulla durata minima di un anno del comando di divisione, per evitare forzature o comandi attribuiti per pochi mesi, o il conferimento successivamente di determinate cariche. Ha ragione l'onorevole Trabacchini: non si capisce perché il ministro della difesa possa escludere un generale di divisione dei carabineri e il ministro delle finanze non possa escludere un generale di divisione della Guardia di finanza !

Vi è poi il problema del direttore generale. Il generale Viesti sostiene che le funzioni di direttore generale sono conferite dal ministro (tant'è che i direttori generali firmano gli atti amministrativi per delega del ministro) e che non possono essere subdelegate. Ma non vi è bisogno di subdelegare, in quanto diciamo che il ministro delega il comandante direttamente. Se vogliamo dare contenuto a questa carica, dobbiamo dire che sia il comandante generale dei carabinieri ad assolvere le funzioni, come previsto prima della legge del 1963.

La questione della commissione d'avanzamento non è di poco conto. L'Arma dei carabinieri ha un corpo di oltre duemila ufficiali. È assurdo che il vertice, che conosce tutta la gerarchia, non possa intervenire nella valutazione dei quadri. Ha ragione pertanto il collega D'Amato, allorché sostiene che è necessario attribuire il grado di generale di corpo d'armata al vicecomandante generale, se ciò rappresenta la condizione per la sua partecipazione alla commissione di avanzamento.

In merito alla questione dell'aspettativa per riduzione quadri, si è stabilito di promuovere a generale di corpo d'armata l'ufficiale che va in pensione. Mi chiedo se non si debba conferire tale grado a chi rimane in servizio: personalmente, sarei favorevole a questa ipotesi. Occorre però dare contenuto, all'interno dell'amministrazione dello Stato, a chi è collocato al massimo grado dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e possiede esperienza e competenza. È giusto quindi attribuirgli un ruolo importante, sia pure al di fuori dell'Arma.

L'affermazione del generale Ramponi, secondo cui è possibile collocarlo fuori dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, a disposizione del comandante generale, è contraddittoria a mio avviso: o è dentro o è fuori.

ISAIA GASPAROTTO. Onorevole Stegagnini, qual è la sua opinione in proposito ?

BRUNO STEGAGNINI. Sarei d'accordo nel lasciarlo fuori, ma con il grado che gli compete. In altri termini, lo collochiamo a disposizione del ministro, ma con il grado di generale di corpo d'armata, ossia lo stesso grado che avrebbe se cessasse dal servizio.

Trasfonderò queste mie osservazioni in emendamenti, anche alla luce delle valutazioni e degli apprezzamenti svolti nel dibattito dai colleghi e delle relazioni dei comandanti generali.

ANTONIO VIESTI, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.* La durata del comando di divisione è estremamente difficile da definire, in quanto vi sono numerose circostanze da tenere presenti e oltretutto le realtà mutano molto rapidamente. Se dovessi fare una previsione da qui a tempi brevi, direi che probabilmente non mutano, ma non si sa ciò che potrà avvenire in seguito. Cercherò di spiegare la ragione di fondo per cui avevamo pensato di inserire il vincolo da me citato. Esso era stato previsto per ufficiali che, dopo essere stati assenti dall'Arma per lunghissimo tempo al fine di svolgere attività in altri istituti, rientrano in servizio e per ragioni di anzianità o ricostruzione di carriera assumono immediatamente questa posizione. Dico con estrema obiettività e lealtà che preferirei togliere il vincolo, piuttosto che stabilire una durata complicata da gestire per un comandante generale.

In merito alla « terza stella », credo che in linea di principio ognuno di noi possa essere favorevole. Tuttavia, non esprimo in questa sede un giudizio, in quanto si tratta di un problema che travalica ora le mie specifiche competenze. Parlando a titolo personale, devo dire con estrema lealtà nei riguardi dei miei superiori, che è bene evitare sempre le diarchie. Vi deve essere una netta differenza tra chi esercita il comando pieno e chi assiste, ossia il vicecomandante. Ripeto, affermo questo a titolo personale, mentre ciò che ho detto prima ha carattere ufficiale perché sono stato espressamente autorizzato.

Circa il problema della partecipazione alla commissione d'avanzamento (ricordo che l'Arma dei carabinieri fa parte dell'esercito), esiste una specifica legge, quella appunto sull'avanzamento tuttora in vigore, in attesa di una nuova normativa che mi auguro venga approvata quanto prima. È in quella sede che il problema dovrà essere esaminato. Comunque non è una questione necessariamente legata alla attuale posizione del vice comandante.

Sul tema delle competenze, ribadisco quanto ho affermato prima: il comandante generale concede già moltissime deleghe, nella sfera delle sue attuali attribu-

zioni. La legge che conferì al comandante generale anche la carica di direttore generale ha, a mio avviso, un carattere straordinario: essa consente al comandante generale di poter esplicare in modo totale le sue decisioni, non solo per il presente, ma anche per il futuro, nel campo degli investimenti e della gestione. In quest'ottica non vi può essere che unitarietà di comando. Infatti il comando si esplica con la gestione del personale, del denaro e delle varie operazioni: settori questi che devono essere unitariamente guidati.

Circa la questione della promozione, l'alternativa è quella o di conferire il grado di generale di corpo d'armata all'ufficiale dell'Arma con oltre quarant'anni di servizio e che lo ha certamente ben meritato, o continuare ad utilizzare il suo patrimonio professionale, culturale e morale per incarichi particolari e speciali, anche se capisco che la dizione « Ministero della difesa » è troppo generica. Sono favorevole a prevedere *a priori* incarichi o compiti ben specifici (per i quali vi deve essere innanzitutto il gradimento di un ministro), in settori determinati nei quali l'ufficiale possa fornire il suo valido contributo.

La possibile alternativa presuppone una scelta personale dell'individuo, il quale si trova a dover decidere se continuare a prestare la propria opera, oppure andare in aspettativa dopo aver ottenuto la promozione (naturalmente, conservando anche la stella funzionale, per evitare l'umiliazione di dovervi rinunciare).

Per quanto riguarda le equipollenze, esse vengono definite con decreto del ministro, che può essere approvato solo se tali equipollenze hanno i requisiti globali previsti dalla legge. A mio avviso, sarebbe preferibile che il vincolo della durata fosse eliminato, in quanto ha altre finalità.

PRESIDENTE. Credo che le origini e le finalità della condizione, che prevede l'esercizio di un periodo di comando per l'assegnazione della carica di vicecomandante, siano chiare e presenti alla Commissione.

Do ora la parola al generale Ramponi.

LUIGI RAMPONI, *Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.* Signor presidente, cercherò di essere sintetico, anche se le osservazioni fatte meriterebbero una profonda analisi.

Mi associo a quanto ha detto il collega Viesti per quanto riguarda il problema della « terza stella effettiva ». La questione non è di nostra competenza, però personalmente non sono contrario; affermando che il generale di divisione con la « terza stella funzionale » non ha piena autorità, non si fa altro che rinviare la questione: ciò non perché avendo il comandante in seconda tre stelle, quello in prima dovrebbe averne quattro, ma in quanto, trattandosi sempre di un generale di corpo d'armata, non dovrebbe avere autorità.

In merito al numero, è vero che vi sono trenta generali di corpo d'armata, però è noto che la carriera militare è molto difficile. Si dice che i generali sono troppi, ma non si fa un confronto fra la dirigenza civile e quella militare, la quale è comunque sempre penalizzata, nonostante gli apparenti grandi numeri. In ogni caso gli incarichi sono otto: potremmo quindi prevedere sette generali di divisione ed un generale di corpo d'armata nell'ambito della Guardia di finanza.

Mi è sembrato di capire che molti commissari sono favorevoli all'ipotesi in base alla quale il generale che opta per la permanenza in servizio sia messo a disposizione del ministro (non del Ministero), invece che del comandante generale. Prendo atto di tale orientamento, però desidero sottolineare che se tale ipotesi può andare bene nell'ambito del Ministero della difesa, per quanto riguarda il Ministero delle finanze bisogna ricordare che la gestione degli ufficiali della Guardia di finanza compete alla stessa Guardia di finanza.

Per ciò che concerne gli incarichi speciali (Ministero della protezione civile o

altro), non escludo una precisazione. Comunque, si era detto: « al di fuori dell'Arma o della Guardia per incarichi in altri ministeri » sempre con il vincolo del ministro.

GIUSEPPE PISANU. La proposta era esattamente la seguente: « a disposizione dei ministri indicati o, in subordine, a disposizione dei comandi generali ».

LUIGI RAMPONI, *Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.* Il nostro timore è che il generale a disposizione del ministro diventi una sorta di alternativa al generale che comanda effettivamente. Per questo volevamo fosse precisato che egli è a disposizione del generale comandante il quale è agli ordini del ministro.

Onorevole Stegagnini, quanto ho detto non rappresenta una contraddizione perché lei sa benissimo che abbiamo molti ufficiali in servizio che, pur prestando la loro opera presso il Ministero dell'interno o altrove, sono sempre alle dipendenze del comandante generale. Con la specificazione che ho suggerito, possiamo avere la certezza che le persone interessate non potranno mai sentirsi « staccate » dal Corpo.

Sulla questione concernente il direttore generale, non ho obiezioni perché la gestione del bilancio è cosa diversa dal suo impiego, che è sempre stabilito dal comandante generale. Comunque l'argomento meriterebbe ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il comandante dell'Arma dei carabinieri ed il comandante della Guardia di finanza per l'utile contributo che hanno dato all'esame del provvedimento, che la Commissione discuterà in sede referente.

Colgo l'occasione per rinnovare al generale Ramponi i migliori auguri per il raduno dei bersaglieri e per confermare al generale Viesti la nostra partecipazione alla festa dell'Arma.

La seduta termina alle 18,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali alle 21.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

SEGUONO
CONVOCAZIONI

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Mercoledì 23 maggio

(Presso Aula delle Giunte – Servizio prerogative e immunità)

ORE 17

1) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).
Relatore: Lauricella.

2) Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 16 maggio

(Presso Aula delle Giunte — Servizio prerogative e immunità)

ORE 16

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Napoli (doc. IV, n. 91).
Relatore: Guidetti Serra.

Contro il deputato De Carolis (doc. IV, n. 105).
Relatore: Mastrantuono.

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Vesce (doc. IV, n. 81).
Relatore: Vairo.

Contro il deputato Milani (doc. IV, n. 92).
Relatore: Gorgoni.

Contro il deputato d'Amato Luigi (doc. IV, n. 108).
Relatore: Sinatra.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

—*—

Giovedì 17 maggio

(Aula II piano – Via del Seminario, 76)

ORE 8,45

Richiesta di parere al CNEL ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento della Camera dei deputati sui punti recati dalla delibera istitutiva della Commissione.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 16

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento e sull'articolazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla minaccia della grande criminalità organizzata.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).
(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).
(Parere della V e della XI Commissione).

TASSONE: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317).
(Parere della V e della XI Commissione).

CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).
(Parere della V Commissione).

Relatore: Soddu.

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).
(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Mazzuconi.

Parere sulle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).

CASINI CARLO e NICOTRA: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).

POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).

FIORI: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Mazzuconi.

Parere sui disegni di legge:

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale *(Approvato dalla III Commissione del Senato)* (4689).
(Parere alla III Commissione) — Relatore: Cardetti.

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) *(Approvato dalle Commissioni riunite VIII e XI della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato)* (3426-*B*).
(Parere alle Commissioni riunite VIII e XI) — Relatore: Cardetti.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).
(Parere alla X Commissione) — Relatore: Soddu.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

AULETA ed altri: Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni (883).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Labriola.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge e sugli emendamenti:

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (261).

RIDI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1967).

TRANTINO: Nuove norme in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2510).

RIGHI: Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea (2742).

SANGUINETI ed altri: Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente (2817).

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Cardetti.

Parere sulla proposta di legge e sugli emendamenti:

PORTATADINO ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (1504).
(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Gei.

Parere sulla proposta di legge:

S. 877-952. — Senatori BERNARDI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) *(Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione del Senato)* (4609).
(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Labriola.

Parere sul disegno di legge:

S. 2042. — DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CHERCHI ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria *(Approvato, in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato)* (3435-3534-*B*).
(Parere alla X Commissione) — Relatore: Soddu.

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PACETTI ed altri: Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588-*bis*).
(Parere della II, della V e della XI Commissione) — Relatore: Labriola.

Esame del disegno di legge:

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).
(Parere della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Labriola.

Esame del disegno di legge:

Nuove norme sull'ordinamento regionale (3933).
(Parere della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della Xi e della XII Commissione) — Relatore: Ciaffi.

Esame della proposta di legge costituzionale:

FERRARA ed altri: Modifica dell'articolo 77 della Costituzione, concernente l'adozione dei decreti-legge (4116).
Relatore: Labriola.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 14

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 1512, 1513, 1518 e 1570 (Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena).

ORE 15

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale *(Approvato dal Senato della Repubblica)* (4779).
(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione) — Relatore: Vairo.

ORE 16

Comitato permanente per i pareri.

Parere sulla proposta di legge:

SCOTTI VINCENZO ed altri: Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099). *(Parere alla VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento)* — Relatore: Mastrantuono.

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti al disegno di legge:

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative. *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822).
(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Nicotra.

Parere sul disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari *(Approvato dal Senato)* (3870).
(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Nicotra.

Parere sulla proposta di legge:

Senatore ALIVERTI: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2789).
(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Fracchia.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

VITI ed altri: Programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico barocco della città di Lecce (452).

GELLI ed altri: Provvedimenti urgenti per la salvaguardia e il recupero dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della città di Lecce (889).

POLI BORTONE: Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce (1163).
(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Bargone.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge e sugli emendamenti:

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (261).

RIDI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1967).

TRANTINO: Nuove norme in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2510).

RIGHI: Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea (2742).

SANGUINETI ed altri: Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente (2817).
(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Gorgoni.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 933, recante istituzione del servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Cappiello.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

AULETA ed altri: Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni (883).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

LA MALFA ed altri: Legge quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del parco naturale del Pollino (2925).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).
(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Gorgoni.

ORE 18

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 19

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 17

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4566).
(Parere della V e della VI Commissione) — Relatore: Napoli.

In sede referente.

Esame dei disegni di legge:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973 e sua esecuzione *(Approvato dal Senato)* (4457).
(Parere della I, della II e della V Commissione) — Relatore: Crescenzi.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aereoambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989 (4584).
(Parere della I, della IX e della XII Commissione) — Relatore: Piccoli.

ORE 18

Comunicazioni del Presidente sull'attività dei Comitati permanenti.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 18

Comitato permanente per gli affari europei.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 17 maggio

ORE 16

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento sul progrmma di A/R pluriennale n. SMM-004/90L relativo allo sviluppo, assieme a Stati Uniti d'America e Spagna, di una versione dotata di radar del velivolo Harrier II TAV-8B, alla acquisizione di due velivoli da addestramento biposto Harrier II TAV-8B ed alla successiva acquisizione di velivoli Harrier II AV-8B plus.

Relatore: Caccia.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).
(Parere della V e della XI Commissione).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).
(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI: Modifiche all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Savio.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 15

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

FORLEO ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (1355 ed abb.).
(Parere all'Assemblea) — Relatore: Noci.

Parere sulla proposta di legge:

FIANDROTTI ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare *(Modificata dal Senato)* (53-1295-2011-*B*).
(Parere all'Assemblea) — Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento delle autonomie locali *(Approvato dalla Camera dei Deputati e modificato dal Senato)* (2924-*B*).
Relatore: Carrus.

Parere sugli articoli aggiuntivi al nuovo testo del disegno di legge e delle proposte di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

(Parere alla I Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sulla proposta di legge:

Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (3372).
(Parere alla II Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).
(Parere alla X Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (159-1265-1528-1585-2454-2618).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (3497-799-1177-1178-3767).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (327-839-962-1204-1984-1811-3645).
Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sulle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza intagrativa delle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).

CASINI CARLO ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).

POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).

FIORI: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa delle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (490 e abb.).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul nuovo testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le Unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: D'Aimmo.

Parere sul disegno di legge:

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) (4609).
(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Noci.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Pasquale Lucio Scandizzo a Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Relatore: Gunnella.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali *(Approvato dal Senato)* (4730). *(Pareri della I e della VI Commissione, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del regolamento)* — Relatore: Sinesio.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 15,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 17,30

In sede legislativa.

Discussione delle proposte di legge:

PIRO ed altri: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).
*[Parere della I, della II (ai sensi del comma 3-*bis *dell'articolo 93 del regolamento) e della V Commissione].*

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).
*[Parere della I, della II (ai sensi del comma 3-*bis *dell'articolo 93 del regolamento) e della V Commissione].*

BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).
*[Parere della I, della II (ai sensi del comma 3-*bis *dell'articolo 93 del regolamento) e della V Commissione].*

Relatore: Rosini.

ORE 18

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari *(Approvato dal Senato)* (3870).
(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione) — Relatore: Piro.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 15

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari *(Approvato dal Senato)* (3870).
(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione) — Relatore: Piro.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 16

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato *(Approvato dal Senato)* (4710). *(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione,* ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento).*

STERPA: Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (1059).
(Parere della X Commissione).

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria di servizio radiotelevisivo (1157).
(Parere della I Commissione).

SERVELLO ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo (2181).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

PISICCHIO: Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di film d'autore (2365).
(Parere della II, della V e della XII Commissione).

SANGIORGIO ed altri: Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radio-televisivi (2516).
(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (2751).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

VELTRONI ed altri: Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni (2754).
(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318).
(Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione, ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento).*

VELTRONI ed altri: Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film (3335).
(Parere della II Commissione).

BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445).
(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).

PARLATO e MANNA: Norme per la identificazione delle trasmissioni televisive non adatte alla visione da parte dei minori di anni 14 (4145).
(Parere della I e della II Commissione).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Regolamentazione delle radiotelevisioni (4152).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, *del regolamento).*

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377).
(Parere della I, della II e della IX Commissione).

Relatore: Aniasi.

ORE 18,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 19

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 16,30

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO DEL 1990.

Audizione del Ministro del turismo e dello spettacolo Carlo Tognoli e del Ministro dei trasporti Carlo Bernini.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4645, concernente: « Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale ».

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n.4440, concernente: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative » (emissioni di impianti industriali).

ORE 17

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 17,30

Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sul programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.
Relatore: Giancarlo Galli.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 15,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 16

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) *(Proposta di legge e disegno di legge approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione del Senato)* (4609).
(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione) — Relatore: Testa Antonio.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (97).

BARZANTI ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (2875).
(Parere della XIII Commissione) — Relatore: Cursi.

Seguito della discussione della proposta di legge:

PORTATADINO ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (1504).
(Parere della I, della II, della IV, della VII, della VIII e della X Commissione) — Relatore: Lucchesi.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (261).
(Parere della I, della IV, della X, della XI e della XII Commissione).

RIDI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1967).
(Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione).

TRANTINO: Nuove norme in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2510).
(Parere della I, della VI e della X Commissione).

RIGHI: Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea (2742).
(Parere della I, della II, della VI, della X, della XI e della XII Commissione).

SANGUINETI ed altri: Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente (2817).
(Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione).

Relatore: Barbalace.

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge e sulle proposte di legge:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato *(Approvato dal Senato)* (4710).

BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (2751).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318).

BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445).

ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377).

*(Parere alla VII Commissione, ex articolo 73, comma 1-*bis, *del regolamento).*
Relatore: La Penna.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3805).

RIDI ed altri: Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (656).

*(Parere alla I Commissione, ex articolo 73, comma 1-*bis, *del regolamento).*
Relatore: Cursi.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 15

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI CON SPECIALE RIGUARDO ALL'ENTITÀ E MODALITÀ DELLA SPESA, AI RESIDUI PASSIVI E AI FABBISOGNI, IN VISTA DELL'APPUNTAMENTO COMUNITARIO DEL 1993 E DELLA REALIZZAZIONE IN ITALIA DI SERVIZI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI ADEGUATA AL CONFRONTO EUROPEO.

Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Audizione dei rappresentanti della Italposte.

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 2885, 2906, 2940, 3020, 3152, 3231, 3633, concernenti il sistema idroviario padano-veneto.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 15,30

In sede legislativa.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).
*(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).*

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).
(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 15,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, *del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).*

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).
(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Svolgimento di interrogazioni:

PALLANTI ed altri: n. 5-01050 (per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi presso la Superpila di Firenze (16 novembre 1988).

GRILLI: n. 5-01720 (per il mancato rinnovo delle cariche all'interno dell'Assemblea e degli altri organismi del Consorzio del prosciutto di Parma (11 ottobre 1989).

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 15

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Mario Toros a presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Relatore: Mancini Vincenzo.

ORE 15,30

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

CIMA ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad « unità video » (4087). *(Parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione)* — Relatore: Borruso.

Discussione del disegno di legge:

Proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (4801).
Relatore: Sapienza.

ORE 16,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4792 (GEPI).

ORE 17,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4384 (Perequazione pensioni) e della proposta abbinata n. 3892.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 17,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4696 (Miglioramenti economici pubblico impiego).

ORE 18,30

Comitato ristretto.

Esame delle abbinate proposte di legge n. 3752 e 3906 (Coadiutori giudiziari).

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 15,30

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SARETTA: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2733).

TAGLIABUE ed altri: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2935).
(Parere della I, della II e della V Commissione). — Relatore: Del Donno.

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (327-839-962-1204-1684-1811-3645).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Volponi.

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

BORRA ed altri: Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (4613).
(Parere della I e della II Commissione) — Relatore: Bernasconi.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
(Parere della I, della V e dalla XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).
(Parere dalla I, della V, dalla VII, dalla XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere della I, della II, dalla IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

* * *

Giovedì 17 maggio

ORE 15

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15,30

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

VOLPONI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).
*(Parere della I, della VII e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento).*

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
(Parere dalla I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).
(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere della I, della II, della IV, della V, dalla VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—*—

Mercoledì 16 maggio

(Via del Seminario, 76 – Aula III piano)

ORE 15

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato sui disegni di legge:

A.S. n. 1483 recante: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'Università.

A.S. n. 1935 recante: Autonomia per l'attuazione delle Università e degli enti di ricerca.

A.S. n. 26 recante: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università.

A.S. n. 1813 recante: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario.

A.S. n. 2047 recante: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Relatore: deputato Vito Riggio.

A.S. n. 1714 recante: Misure contro l'abusivismo commerciale.

A.S. n. 2219 recante: Norme in materia di commercio su aree pubbliche.
Relatore: senatore Menotti Galeotti.

A.S. n. 666 recante: Nuova disciplina degli istituti dei ciechi.
Relatore: senatore Giovanni Melotto.

Audizione del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio Maccanico sugli interventi da adottare per far fronte all'emergenza idrica nelle regioni meridionali.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Mercoledì 16 maggio

ORE 15

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

1) Disposizioni in materia di acquedotti. – Atto Camera n. 4228-*ter*.
2) Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990. – Atto Senato n. 2182.
(Pareri – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Mercoledì 16 maggio

(Aula Commissione - IV piano - Via del Seminario, 76)

ORE 15,30

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

* * *

Giovedì 17 maggio

(Aula Commissione - IV piano - Via del Seminario, 76)

ORE 15

Esame del programma pluriennale di intervento dell'Ente autonomo mostra d'oltremare.
Relatore: senatore Dujany.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Martedì 22 maggio

ORE 10

1) Audizione del prefetto Alessandro Giomi: dal 3 agosto 1984 al 18 settembre 1987 capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2) Audizione del prefetto Elveno Pastorelli: dal 19 settembre 1987 al 28 febbraio 1990 capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ORE 15

1) Audizione dell'ingegner Enrico Macchioni, responsabile del Consorzio Italtecna Sud.

2) Comunicazioni del Presidente.

* * *

Giovedì 24 maggio

(Via del Seminario, 76 – Aula III piano)

ORE 8,30

Gruppo di lavoro n. 3: Emergenza, ricostruzione edilizia e opere pubbliche.

* * *

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Mercoledì 16 maggio

Pag.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO IV

ORE 16 - Plenaria.

I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI VI

ORE 16 - Comunicazioni del Presidente - Legislativa - Consultiva - Referente.

II GIUSTIZIA X

ORE 14 - Comitato ristretto.
ORE 15 - Referente.
ORE 16 - Comitato permanente pareri.
ORE 18 - Ufficio di Presidenza.

III AFFARI ESTERI E COMUNITARI XIII

ORE 17 - Legislativa - Referente.
ORE 18 - Comunicazioni del Presidente.

V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE XVII

ORE 15 - Consultiva - Parere su nomina - Legislativa.

VI FINANZE XX

ORE 15,30 - Ufficio di Presidenza.
ORE 17,30 - Legislativa.
ORE 18 - Referente.

Pag.

VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE XXII

ORE 16 - Referente.
ORE 18,30 - Ufficio di Presidenza.
ORE 19 - Comunicazioni del Presidente.

VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI XXIV

ORE 9 - Ufficio di Presidenza.
ORE 16,30 - Indagine conoscitiva.

IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI XXVI

ORE 15,30 - Ufficio di Presidenza.
ORE 16 - Legislativa - Consultiva.

X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO XXIX

ORE 15,30 - Legislativa.

XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO XXXI

ORE 15 - Parere su nomina.
ORE 15,30 - Legislativa.
ORE 16,30 - Comitato ristretto.
ORE 17,30 - Comitato ristretto.

XII AFFARI SOCIALI XXXIII

ORE 15,30 - Referente - Consultiva - Legislativa - Referente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . . XXXVI

ORE 15 - Plenaria - Ufficio di Presidenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO XXXVII

ORE 15 - Plenaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI XXXVIII

ORE 15,30 - Ufficio di Presidenza.

Giovedì 17 maggio

Pag.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE V

ORE 8,45 - Plenaria.

II GIUSTIZIA XII

ORE 19 - Ufficio di Presidenza.

III AFFARI ESTERI E COMUNITARI XIV

ORE 18 - Comitato permanente affari europei.

IV DIFESA XV

ORE 16 - Parere al Governo - Legislativa.

VI FINANZE XXI

ORE 15 - Referente.

VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI XXIV

ORE 15 - Comitato ristretto.
ORE 15,30 - Comitato ristretto.
ORE 17 - Ufficio di Presidenza.
ORE 17,30 - Parere al Governo.

IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI XXVIII

ORE 15 - Indagine conoscitiva.
ORE 17 - Comitato ristretto.

X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO XXIX

ORE 15,30 - Ufficio di Presidenza - Legislativa - Interrogazioni.

XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO XXXII

ORE 17,30 - Comitato ristretto.
ORE 18,30 - Comitato ristretto.

Pag.

XII AFFARI SOCIALI XXXIV

ORE 15 - Ufficio di Presidenza.

ORE 15,30 - Legislativa - Referente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI XXXVIII

ORE 15 - Plenaria.

Martedì 22 maggio

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 XXXIX

ORE 10 - Audizione.

ORE 15 - Audizione.

Mercoledì 23 maggio

GIUNTA DELLE ELEZIONI III

ORE 17 - Plenaria.

Giovedì 24 maggio

Pag.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 XXXIX

ORE 8,30 - Gruppo di lavoro n. 3.